



**DOCUMENTO DESCRITTIVO DEL MODELLO DI
ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO
EX D.LGS. 231/2001
DI SOLUTION BANK S.P.A.**

Approvato con delibera del Consiglio di Amministrazione del
19/12/2018

INDICE

PARTE GENERALE	6
CAPITOLO 1 IL CONTESTO NORMATIVO	7
1.1 IL REGIME DI RESPONSABILITÀ AMMINISTRATIVA AI SENSI DEL DLGS 231/01	7
1.2 L'ADOZIONE DI MODELLI DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO	8
1.3 FATTISPECIE DI REATO	9
1.4 APPARATO SANZIONATORIO	9
1.5 DELITTI TENTATI	11
1.6 REATI COMMESSI ALL'ESTERO	11
1.7 SINDACATO GIUDIZIALE DI IDONEITÀ DEL MODELLO ORGANIZZATIVO	11
CAPITOLO 2 ELEMENTI DEL MODELLO DI GOVERNANCE E DELL'ASSETTO ORGANIZZATIVO GENERALE DELLA SOCIETÀ'	12
2.1 IL SOLUTION BANK	12
2.2 MODELLO DI GOVERNANCE DEL SOLUTION BANK	12
2.3 PRINCIPALI RIFERIMENTI DOCUMENTALI INTERNI RELATIVI ALL'ASSETTO ORGANIZZATIVO DEL SOLUTION BANK 13	12
CAPITOLO 3 MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO DEL SOLUTION BANK.....	14
3.1 PREMESSA	14
3.1.1 <i>Codice Etico, Codice Interno di Comportamento e Linee Guida Anticorruzione</i>	14
3.1.2 <i>Principali caratteristiche del sistema dei controlli interni</i>	15
3.1.3 <i>Il sistema dei poteri e delle deleghe</i>	16
3.2 LE FINALITÀ PERSEGUITE CON L'ADOZIONE DEL MODELLO	16
3.3 GLI ELEMENTI FONDAMENTALI DEL MODELLO	17
3.4 IL MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO DEL SOLUTION BANK E LA METODOLOGIA SCELTA PER LA DEFINIZIONE E L'AGGIORNAMENTO DELLO STESSO	17
3.4.1 <i>Identificazione delle aree di rischio</i>	18
3.4.2 <i>Rilevazione della situazione esistente (as-is)</i>	19
3.4.3 <i>Gap analysis e piano di azione (action plan)</i>	20
3.4.4 <i>Disegno del modello di organizzazione, gestione e controllo</i>	21
3.5 <i>Adozione, efficace attuazione e modifica del Modelli – Ruoli e responsabilità</i>	21
2.7 ATTIVITÀ OGGETTO DI ESTERNALIZZAZIONE	24
CAPITOLO 4 L'ORGANISMO DI VIGILANZA AI SENSI DEL D. LGS. 231/2001	25
4.1 L'ORGANISMO DI VIGILANZA DEL SOLUTION BANK	25
4.2 FUNZIONI E POTERI DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA	25
4.3 MODALITÀ E PERIODICITÀ DI RIPORTO AGLI ORGANI SOCIETARI	28
CAPITOLO 5 FLUSSI INFORMATIVI VERSO L'ORGANISMO DI VIGILANZA.....	29
5.1 FLUSSI INFORMATIVI AL VERIFICARSI DI PARTICOLARI EVENTI ED IN CASO DI SEGNALAZIONI WHISTLEBLOWING	29
5.2 FLUSSI INFORMATIVI PERIODICI	30
CAPITOLO 6 SISTEMA DISCIPLINARE	32
6.1 PRINCIPI GENERALI.	32
6.2 MISURE NEI CONFRONTI DEL PERSONALE DIPENDENTE DELLA BANCA.	32
6.3 MISURE NEI CONFRONTI DEI MEMBRI DEL CDA	34
6.4 MISURE NEI CONFRONTI DEI COMPONENTI DEL COLLEGIO SINDACALE.	34

6.5	MISURE NEI CONFRONTI DI PARTNER COMMERCIALI, CONSULENTI, COLLABORATORI E SOGGETTI TERZI	34
CAPITOLO 7 FORMAZIONE E COMUNICAZIONE		35
7.1	PREMESSA	35
7.2	COMUNICAZIONE E FORMAZIONE DEL PERSONALE	35
7.3	INFORMATIVA AI COLLABORATORI, CONSULENTI ED ALTRI SOGGETTI TERZI	36
CAPITOLO 8 CRITERI DI AGGIORNAMENTO DEL MODELLO		37
8.1	AGGIORNAMENTO DEL MODELLO.	37
PARTE SPECIALE.....		38
PREMESSA		39
CAPITOLO 1 I REATI NEI CONFRONTI DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE.....		40
1	LE AREE DI RISCHIO AI FINI DEL D.LGS. 231/2001 CON RIFERIMENTO AI REATI NEI CONFRONTI DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE	40
2	IL SISTEMA DEI CONTROLLI	41
CAPITOLO 2 I REATI DI FALSITA' IN MONETE, IN CARTE DI PUBBLICO CREDITO, IN VALORI DI BOLLO E IN STRUMENTI O SEGNI DI RICONOSCIMENTO		44
1	LE AREE DI RISCHIO AI FINI DEL D.LGS. 231/2001, CON RIFERIMENTO AI REATI DI FALSITÀ IN MONETE, IN CARTE DI PUBBLICO CREDITO, IN VALORI DI BOLLO E IN STRUMENTI O SEGNI DI RICONOSCIMENTO	44
2	IL SISTEMA DEI CONTROLLI	44
CAPITOLO 3 I REATI SOCIETARI.....		45
1	LE AREE DI RISCHIO AI FINI DEL D.LGS. 231/2001 CON RIFERIMENTO AI REATI SOCIETARI	45
2	IL SISTEMA DEI CONTROLLI	46
CAPITOLO 4 I DELITTI CON FINALITA' DI TERRORISMO O DI EVERSIONE DELL'ORDINE DEMOCRATICO		49
1	LE AREE DI RISCHIO AI FINI DEL D.LGS. 231/2001 CON RIFERIMENTO AI DELITTI CON FINALITÀ DI TERRORISMO O DI EVERSIONE DELL'ORDINE DEMOCRATICO	49
2	IL SISTEMA DEI CONTROLLI	49
CAPITOLO 5 I REATI CONTRO LA PERSONALITA' INDIVIDUALE.....		51
1	LE AREE DI RISCHIO AI FINI DEL D.LGS. 231/2001 CON RIFERIMENTO AI REATI CONTRO LA PERSONALITÀ INDIVIDUALE	51
2	IL SISTEMA DEI CONTROLLI	51
CAPITOLO 6 LA DISCIPLINA DEL "MARKET ABUSE"		52
1	LE AREE DI RISCHIO AI FINI DEL D.LGS. 231/2001 CON RIFERIMENTO AI REATI ED ILLECITI AMMINISTRATIVI DI ABUSO DI INFORMAZIONI PRIVILEGIATE E DI MANIPOLAZIONE DEL MERCATO	52
2	IL SISTEMA DEI CONTROLLI	52
CAPITOLO 7 I REATI TRANSNAZIONALI		54
1	LE AREE DI RISCHIO AI FINI DEL D.LGS. 231/2001 CON RIFERIMENTO AI REATI TRANSNAZIONALI	54
2	IL SISTEMA DEI CONTROLLI	54
CAPITOLO 8 I REATI IN MATERIA DI TUTELA DELLA SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO		55
1	LE AREE DI RISCHIO AI FINI DEL D.LGS. 231/2001 CON RIFERIMENTO AI REATI IN MATERIA DI TUTELA DELLA SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO	55
2	IL SISTEMA DEI CONTROLLI	55
CAPITOLO 9 I DELITTI DI RICETTAZIONE, RICICLAGGIO E IMPIEGO DI DENARO, BENI O UTILITA' DI PROVENIENZA ILLECITA E AUTORICICLAGGIO.....		57
1	LE AREE DI RISCHIO AI FINI DEL D.LGS. 231/2001 CON RIFERIMENTO AI DELITTI DI RICETTAZIONE, RICICLAGGIO E IMPIEGO DI DENARO, BENI O UTILITÀ DI PROVENIENZA ILLECITA	57
2	IL SISTEMA DEI CONTROLLI	57
CAPITOLO 10 DELITTI INFORMATICI E TRATTAMENTO ILLECITO DI DATI		60

1	LE AREE DI RISCHIO AI FINI DEL D.LGS. 231/2001 CON RIFERIMENTO A DELITTI INFORMATICI E TRATTAMENTO ILLECITO DI DATI	60
2	IL SISTEMA DEI CONTROLLI	60
CAPITOLO 11 DELITTI DI CRIMINALITÀ ORGANIZZATA		62
1	LE ATTIVITÀ, INDIVIDUATE COME SENSIBILI AI FINI DEL D.LGS. 231/2001, CON RIFERIMENTO AI DELITTI DI CRIMINALITÀ ORGANIZZATA	62
2	IL SISTEMA DEI CONTROLLI	62
CAPITOLO 12 I DELITTI IN MATERIA DI VIOLAZIONE DEL DIRITTO D'AUTORE.....		63
1	LE AREE DI RISCHIO AI FINI DEL D.LGS. 231/2001 CON RIFERIMENTO AI DELITTI IN MATERIA DI VIOLAZIONE DEL DIRITTO D'AUTORE	63
2	IL SISTEMA DEI CONTROLLI	63
CAPITOLO 13 I DELITTI IN MATERIA DI INDUZIONE A NON RENDERE DICHIARAZIONI O A RENDERE DICHIARAZIONI MENDACI ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA.....		64
1	LE AREE DI RISCHIO AI FINI DEL D.LGS. 231/2001 CON RIFERIMENTO AI DELITTI IN MATERIA DI INDUZIONE A NON RENDERE DICHIARAZIONI O A RENDERE DICHIARAZIONI MENDACI ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA	64
2	IL SISTEMA DEI CONTROLLI	64
CAPITOLO 14 REATI AMBIENTALI		65
1	LE ATTIVITÀ INDIVIDUATE COME SENSIBILI AI FINI DEL D.LGS. 231/2001 CON RIFERIMENTO AI REATI AMBIENTALI	65
2	IL SISTEMA DEI CONTROLLI	65
CAPITOLO 15 REATI DI IMPIEGO DI CITTADINI TERZI IL CUI SOGGIORNO E' IRREGOLARE		66
1	LE ATTIVITÀ INDIVIDUATE COME SENSIBILI AI FINI DEL D.LGS. 231/2001 CON RIFERIMENTO AI REATI DI IMPIEGO DI CITTADINI TERZI IL CUI SOGGIORNO È IRREGOLARE	66
2	IL SISTEMA DEI CONTROLLI	66
ALLEGATO 1 – ELENCO REATI		68

GLOSSARIO

- **ABI:** l'Associazione Bancaria Italiana;
- **Attività Sensibili:** le attività del Solution Bank nel cui ambito sussiste il rischio di commissione dei Reati;
- **SOLUTION BANK oppure la “Banca”, oppure “Solution Bank”:** Solution Bank S.p.A.;
- **CCNL:** i Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro per (i) i quadri direttivi e per il personale delle aree professionali (dalla prima alla terza) dipendenti dalle Aziende di Credito, finanziarie e strumentali e (ii) i dirigenti dipendenti dalle Aziende di Credito, finanziarie e strumentali, attualmente in vigore ed applicati dal SOLUTION BANK;
- **Organismo di Vigilanza (“O.d.V.”):** organismo interno preposto alla vigilanza sul funzionamento e sull'osservanza del Modello e al relativo aggiornamento;
- **Dipendenti:** i soggetti aventi un rapporto di lavoro subordinato con il Solution Bank, ivi compresi i dirigenti;
- **D.Lgs. 231/2001 o il “Decreto”:** il Decreto Legislativo dell'8 giugno 2001 n. 231 e successive modifiche e integrazioni;
- **Linee Guida di settore:** le Linee Guida dell'ABI per l'adozione di modelli organizzativi sulla responsabilità amministrativa delle banche, inviate al Ministero della Giustizia in data 26 marzo 2002 e successivamente inviate alle sue associate con Circolare ABI del 22 maggio 2002 e poi, nella versione aggiornata al febbraio 2004, con Circolare ABI del 19 marzo 2004. Le Linee Guida sono state approvate dal Ministero della Giustizia in data 25 febbraio 2004. L'ABI ha poi continuato ad aggiornare le sue Linee Guida, anche in dipendenza degli interventi normativi successivi, dandone puntuale comunicazione agli associati;
- **Modello o Modelli:** il modello o i modelli di organizzazione, gestione e controllo previsti dal D.Lgs. 231/2001;
- **Organi Sociali oppure Organi Societari:** sia il Consiglio di Amministrazione e il Collegio Sindacale del SOLUTION BANK sia i suoi membri;
- **P.A.:** la pubblica amministrazione e, con riferimento ai reati nei confronti della pubblica amministrazione, i pubblici ufficiali e gli incaricati di un pubblico servizio (es. i concessionari di un pubblico servizio);
- **Reati:** le fattispecie di reato alle quali si applica la disciplina prevista dal D.Lgs. 231/2001, anche a seguito di sue successive modificazioni ed integrazioni.
- **Soggetti apicali:** “persone fisiche che rivestano funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell'Ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale, nonché da persone fisiche che esercitino, anche di fatto, la gestione e il controllo dell'Ente medesimo” (art. 5 c. 1 D.Lgs. n.231/01). Tali soggetti sono stati individuati nelle persone che compongono il Consiglio di Amministrazione, il Collegio Sindacale, la Direzione Generale (Direttore e Vice) della Banca.

PARTE GENERALE

CAPITOLO 1 IL CONTESTO NORMATIVO

1.1 Il regime di responsabilità amministrativa ai sensi del DLgs 231/01

Il Decreto Legislativo n. 231, del giugno 2001, ha adeguato la normativa in materia di responsabilità delle persone giuridiche ad alcune Convenzioni internazionali a cui l'Italia ha aderito, quali la Convenzione di Bruxelles del 26 luglio 1995 sulla tutela degli interessi finanziari delle Comunità Europee, la Convenzione di Bruxelles del 26 maggio 1997 sulla lotta alla corruzione dei funzionari della Comunità Europea o degli Stati membri e la Convenzione OCSE del 17 dicembre 1997 sulla lotta alla corruzione di pubblici ufficiali stranieri nelle operazioni economiche e internazionali.

Il D.Lgs. n. 231/01, recante la “Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica”, ha introdotto nell'ordinamento giuridico italiano un regime di responsabilità amministrativa a carico degli enti per reati tassativamente elencati e commessi nel loro interesse o vantaggio:

- (i) da persone fisiche che rivestano funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione degli enti stessi o di una loro unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale, nonché da persone fisiche che esercitino, anche di fatto, la gestione e il controllo degli enti medesimi, ovvero
- (ii) da persone fisiche sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti sopra indicati.

La responsabilità dell'Ente si aggiunge a quella della persona fisica che ha realizzato materialmente il fatto illecito, ed è autonoma rispetto ad essa, sussistendo anche quando l'autore del reato non è stato identificato o non è imputabile oppure nel caso in cui il reato si estingua per una causa diversa dall'amnistia.

La previsione della responsabilità amministrativa di cui al D.Lgs. n. 231/01 coinvolge, nella repressione degli illeciti ivi espressamente previsti, gli enti che abbiano tratto vantaggio dalla commissione del reato o nel cui interesse siano stati compiuti i reati - o gli illeciti amministrativi - presupposto di cui al Decreto medesimo. A carico dell'ente sono irrogabili sanzioni pecuniarie e interdittive, nonché la confisca, la pubblicazione della sentenza di condanna e il commissariamento. Le misure interdittive, che possono comportare per l'ente conseguenze più gravose rispetto alle sanzioni pecuniarie, consistono nella sospensione o revoca di licenze e concessioni, nel divieto di contrarre con la pubblica amministrazione, nell'interdizione dall'esercizio dell'attività, nell'esclusione o revoca di finanziamenti e contributi, nel divieto di pubblicizzare beni e servizi. La suddetta responsabilità si configura anche in relazione a reati commessi all'estero, purché per la loro repressione non proceda lo Stato del luogo in cui siano stati commessi e l'ente abbia nel territorio dello Stato italiano la sede principale.

L'obiettivo della normativa è dunque l'ampliamento dei confini della responsabilità penale personale attraverso il coinvolgimento diretto degli “enti” che abbiano tratto vantaggio dalla commissione del reato.

1.2 L'adozione di modelli di organizzazione, gestione e controllo

L'art. 6 del D.Lgs. n. 231/01 stabilisce che l'ente non risponde nel caso in cui provi che il proprio organo dirigente abbia *"...adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del fatto, modelli di organizzazione e di gestione idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi..."*.

La medesima norma prevede, inoltre, l'istituzione di un organismo di controllo interno all'ente con il compito *"...di vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei modelli..."*, nonché di curarne l'aggiornamento.

Il modello di organizzazione, gestione e controllo ai sensi del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 (di seguito anche: "Modello") deve:

- individuare le attività nel cui ambito possano essere commessi i reati previsti dal D.Lgs. n. 231/01;
- prevedere specifici protocolli diretti a programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni della società in relazione ai reati da prevenire;
- individuare modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee a impedire la commissione di tali reati;
- prevedere obblighi di informazione nei confronti dell'organismo deputato a vigilare sul funzionamento e sull'osservanza del Modello;
- introdurre un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel Modello

L'art. 6 del D.Lgs. n. 231/01 stabilisce altresì che qualora il reato sia commesso da soggetti con funzioni di rappresentanza, di amministrazione e di direzione dell'ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale, nonché da soggetti che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo dello stesso, l'ente non risponde della cosiddetta responsabilità "amministrativa" (art.6) se prova che:

- a) l'organo dirigente ha adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del fatto, un Modello idoneo a prevenire reati della specie di quello verificatosi;
- b) il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza del Modello e di curarne l'aggiornamento è stato affidato a un organismo dell'ente dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo;
- c) i soggetti hanno commesso il reato eludendo fraudolentemente il Modello;
- d) non vi è stata omessa o insufficiente vigilanza da parte dell'organismo di controllo.

Per reati commessi, invece, da "persone sottoposte alla direzione e vigilanza" l'ente è responsabile se la commissione del reato è stata resa possibile dall'inosservanza degli obblighi di direzione e vigilanza. Detta inosservanza è, in ogni caso, esclusa qualora l'ente, prima della commissione del reato, abbia adottato ed efficacemente attuato un modello di organizzazione, gestione e controllo idoneo a prevenire reati della specie di quello verificatosi, secondo una valutazione che deve necessariamente essere a priori.

1.3 Fattispecie di reato

Si illustrano sinteticamente le fattispecie delittuose per le quali l'ente può essere ritenuto responsabile ai sensi del D.lgs. 231/2001:

- delitti contro la pubblica amministrazione (articoli 24 e 25 del d.lgs. 231/2001);
- delitti di falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento (articolo 25-bis del d.lgs. 231/2001);
- delitti contro l'industria e il commercio (articolo 25-bis.1 del d.lgs. 231/2001);
- reati societari (articolo 25-ter d.lgs. 231/2001);
- delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico (articolo 25-*quater* d.lgs. 231/2001);
- delitti contro la personalità individuale (articolo 25-*quinquies* d.lgs. 231/2001);
- reati in materia di abusi di mercato (articolo 25-*sexies* d.lgs. 231/2001);
- reati transnazionali (articolo 10 della legge 16 marzo 2006, n. 146, di *“ratifica ed esecuzione della Convenzione e dei Protocolli delle Nazioni Unite contro il crimine organizzato transnazionale, adottati dall'Assemblea generale il 15 novembre 2000 e il 31 maggio 2001”*);
- delitti commessi con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro (articolo 25-*septies* d.lgs. 231/2001);
- delitti di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (articolo 25-*octies* d.lgs. 231/2001);
- delitti informatici e trattamento illecito dei dati (articolo 24-bis d.lgs.231/2001);
- delitti di criminalità organizzata (articolo 24-*ter* d.lgs. 231/2001);
- delitti in materia di violazione del diritto d'autore (articolo 25-*novies* d.lgs. 231/2001);
- reato di *“induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria”* (articolo 25-*decies* d.lgs. 231/2001);
- delitti commessi in violazione delle norme sulla tutela dell'ambiente (articolo 25-*undecies* del d.lgs. 231/2001);
- Impiego di cittadini di paese terzi il cui soggiorno è irregolare (articolo 25-*duodecies* del d.lgs. 231/2001);
- Reato di razzismo e xenofobia - Reato di Propaganda e istigazione a delinquere per motivi di discriminazione razziale etnica e religiosa (articolo 25-*terdecies* del d.lgs. 231/2001).

1.4 Apparato sanzionatorio

Sono previste dal d.lgs. 231/2001 a carico della società in conseguenza della commissione o tentata commissione dei reati sopra menzionati sanzioni pecuniarie fino a un massimo di Euro 1.549.370,69 (e sequestro conservativo in sede cautelare) e/o sanzioni interdittive (applicabili anche quale misura cautelare) di durata non inferiore a tre mesi e non superiore a due anni (con la precisazione che, ai sensi dell'art. 14, comma 1, d.lgs. 231/2001, *“Le sanzioni interdittive hanno ad oggetto la specifica attività alla quale si riferisce l'illecito dell'ente”*).

Le sanzioni interdittive, a loro volta, possono consistere in:

- interdizione dall'esercizio dell'attività;

- sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito;
- divieto di contrattare con la pubblica amministrazione;
- esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi ed eventuale revoca di quelli concessi;
- divieto di pubblicizzare beni o servizi;
- confisca (e sequestro preventivo in sede cautelare);
- pubblicazione della sentenza (in caso di applicazione di una sanzione interdittiva).

La sanzione pecuniaria è determinata dal giudice penale attraverso un sistema basato su “quote” in numero non inferiore a cento e non superiore a mille e di importo variabile fra un minimo di Euro 258,22 ad un massimo di Euro 1.549,37. Nella commisurazione della sanzione pecuniaria il giudice determina:

- il numero delle quote, tenendo conto della gravità del fatto, del grado della responsabilità della società nonché dell'attività svolta per eliminare o attenuare le conseguenze del fatto e per prevenire la commissione di ulteriori illeciti;
- l'importo della singola quota, sulla base delle condizioni economiche e patrimoniali della società, allo scopo di assicurare l'efficacia della sanzione.

Le sanzioni interdittive si applicano in relazione ai soli reati per i quali siano espressamente previste (si tratta in particolare di: reati contro la pubblica amministrazione, di cui agli artt. 24 e 25 d.lgs. 231/2001; delitti informatici e trattamento illecito di dati, di cui all'art. 24-*bis* d.lgs. 231/2001; delitti di criminalità organizzata, di cui all'art. 24-*ter* d.lgs. 231/2001; taluni reati contro la fede pubblica, di cui all'art. 25-*bis* d.lgs. 231/2001; taluni delitti contro l'industria e il commercio, di cui all'art. 25-*bis*.1 d.lgs. 231/2001; delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico, di cui all'art. 25-*quater* d.lgs. 231/2001; delitti contro la personalità individuale, di cui all'art. 25-*quinquies* d.lgs. 231/2001; taluni reati transnazionali, di cui all'art. 10 legge 146/2006; delitti commessi con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro, di cui all'art. 25-*septies* d.lgs. 231/2001; delitti di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, di cui all'art. 25-*octies* d.lgs. 231/2001; delitti in materia di violazione del diritto d'autore, di cui all'art. 25-*novies* d.lgs. 231/2001) e purché ricorra almeno una delle seguenti condizioni:

- a. la società ha tratto dal reato un profitto di rilevante entità e il reato è stato commesso da soggetti in posizione apicale ovvero da soggetti sottoposti all'altrui direzione quando, in tale ultimo caso, la commissione del medesimo è stata determinata o agevolata da gravi carenze organizzative;
- b. in caso di reiterazione degli illeciti.

Il giudice determina il tipo e la durata della sanzione interdittiva tenendo conto dell'idoneità delle singole sanzioni a prevenire illeciti del tipo di quello commesso e, se necessario, può applicarle congiuntamente (art. 14, comma 1 e comma 3, d.lgs. 231/2001).

Le sanzioni dell'interdizione dall'esercizio dell'attività, del divieto di contrattare con la pubblica amministrazione e del divieto di pubblicizzare beni o servizi possono essere applicate - nei casi più gravi - in via definitiva. È peraltro possibile la prosecuzione dell'attività della società (in luogo dell'irrogazione della sanzione) da parte di un commissario nominato dal giudice ai sensi e alle condizioni di cui all'art. 15 del d.lgs. 231/2001.

1.5 Delitti tentati

Nelle ipotesi di commissione, nelle forme del tentativo, dei delitti rilevanti ai fini della responsabilità amministrativa degli enti, le sanzioni pecuniarie (in termini di importo) e le sanzioni interdittive (in termini di tempo) sono ridotte da un terzo alla metà, mentre è esclusa l'irrogazione di sanzioni nei casi in cui l'ente impedisca volontariamente il compimento dell'azione o la realizzazione dell'evento (art. 26 del d.lgs. 231/2001). L'esclusione di sanzioni si giustifica, in tal caso, in forza dell'interruzione di ogni rapporto di immedesimazione tra ente e soggetti che assumono di agire in suo nome e per suo conto. Si tratta di un'ipotesi particolare del c.d. "recesso attivo", previsto dall'art. 56, comma 4, c.p.

1.6 Reati commessi all'estero

Secondo l'art. 4 del d.lgs. 231/2001, l'ente può essere chiamato a rispondere in Italia in relazione a reati - rilevanti ai fini della responsabilità amministrativa degli enti - commessi all'estero.

I presupposti (previsti dalla norma in commento ovvero desumibili dal complesso del d.lgs. 231/2001) su cui si fonda la responsabilità dell'ente per reati commessi all'estero sono:

- il reato deve essere commesso all'estero da un soggetto funzionalmente legato all'ente, ai sensi dell'art. 5, comma 1, del d.lgs. 231/2001;
- l'ente deve avere la propria sede principale nel territorio dello Stato italiano;
- l'ente può rispondere solo nei casi e alle condizioni previste dagli artt. 7, 8, 9, 10 c.p. (nei casi in cui la legge prevede che il colpevole - persona fisica - sia punito a richiesta del Ministro della Giustizia, si procede contro l'ente solo se la richiesta è formulata anche nei confronti dell'ente stesso). Il rinvio agli artt. 7-10 c.p. è da coordinare con le previsioni degli articoli da 24 a 25-*novies* del d.lgs. 231/2001, sicché - anche in ossequio al principio di legalità di cui all'art. 2 del d.lgs. 231/2001 - a fronte della serie di reati menzionati dagli artt. 7-10 c.p., la società potrà rispondere soltanto di quelli per i quali la sua responsabilità sia prevista da una disposizione legislativa *ad hoc*;
- sussistendo i casi e le condizioni di cui ai predetti articoli del codice penale, nei confronti dell'ente non proceda lo Stato del luogo in cui è stato commesso il fatto.

1.7 Sindacato giudiziale di idoneità del modello organizzativo

L'accertamento della responsabilità della società, attribuito al giudice penale, avviene mediante:

- la verifica della sussistenza del reato presupposto per la responsabilità della società;
- il sindacato di idoneità sui modelli organizzativi adottati.

Il giudizio di idoneità viene formulato secondo un criterio sostanzialmente *ex ante* per cui il giudice si colloca, idealmente, nella realtà aziendale nel momento in cui si è verificato l'illecito per saggiare la congruenza del modello adottato.

In altre parole, va giudicato "idoneo a prevenire i reati" il modello organizzativo che, prima della commissione del reato, potesse e dovesse essere ritenuto tale da azzerare o, almeno, minimizzare, con ragionevole certezza, il rischio della commissione del reato successivamente verificatosi.

CAPITOLO 2

ELEMENTI DEL MODELLO DI *GOVERNANCE* E DELL'ASSETTO ORGANIZZATIVO GENERALE DELLA SOCIETA'

2.1 Il Solution Bank

Il Solution Bank S.p.A. (di seguito anche la “Società” o la “Banca “o “Solution Bank”) nasce nel 2003 dall’iniziativa di una pluralità di imprenditori locali con l’obiettivo di creare una banca al servizio delle famiglie, dei liberi professionisti e delle piccole/medie imprese del territorio romagnolo e bolognese.

Nell’aprile 2018, a seguito di autorizzazione da parte di Banca d’Italia e della Banca Centrale Europea, vede l’ingresso nella compagine societaria di SC Lowy Financial (HK) Limited (di seguito anche SC Lowy) con il ruolo di controllante che, in esecuzione alle delibere assunte dall’Assemblea Straordinaria degli Azionisti del 2 dicembre 2017, detiene oltre il 93% del capitale.

Con l’ingresso del nuovo socio di maggioranza viene interamente rinnovata la prima linea di management della Banca (Direttore Generale, Vice Direttore Generale e Responsabile dell’Investment Banking) e nell’aprile 2018, a seguito del perfezionamento dell’operazione di rafforzamento patrimoniale per complessivi euro 50 milioni, la Solution Bank riprende l’ordinaria operatività bancaria essendo state rimosse alcune delle misure restrittive ex art. 53-bis, co.1 lett b) del TUB imposte in esito alle ispezioni condotte da Banca d’Italia nel 2014 e nel 2016.

L’ingresso di SC Lowy determina una significativa modifica al business model della Banca.

Il piano industriale 2018-2022, approvato nel giugno 2018, prevede infatti l’affiancamento alla più tradizionale attività bancaria retail di una linea di business di “investment Banking” con l’obiettivo di sviluppare nuove attività quali l’acquisto di Non Performing Exposures inclusi UTP/NPL single name, l’ingresso in Syndicated Loans nel mercato europeo e in Special Situations oltre che investimenti in un portafoglio di asset illiquidi ad alto rendimento.

Per supportare le linee di sviluppo delineate dal piano industriale, Solution Bank ha avviato una attività di profonda revisione organizzativo – procedurale della Banca.


2.2 Modello di *Governance* del Solution Bank

La Società ha adottato il sistema di *Governance* tradizionale.

Il Consiglio di Amministrazione è l’organo amministrativo dotato di tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione, tranne quelli che per legge spettano all’Assemblea; il Direttore Generale esercita le proprie attribuzioni nell’ambito di quanto stabilito dallo Statuto della Banca ed in base agli indirizzi ed alle deleghe del Consiglio di Amministrazione; l’organo di controllo è rappresentato dal Collegio sindacale; i report finanziari annuali e infrannuali sono soggetti a revisione.

Gli Organi aziendali operano nel rispetto di quanto previsto dallo Statuto e dai principi stabiliti dalla normativa di vigilanza.

La struttura organizzativa della banca è descritta e opera secondo quanto previsto nel Regolamento Generale.



2.3 Principali riferimenti documentali interni relativi all'assetto organizzativo del Solution Bank

I principali riferimenti documentali che descrivono l'organizzazione e disciplinano il funzionamento operativo del Solution Bank sono riconducibili a regolamentazioni di carattere generale ed a disposizioni applicative ed operative specifiche. In particolare:

1. Statuto Sociale;
2. Regolamenti: definiscono gli aspetti funzionali, organizzativi le attribuzioni di responsabilità delle unità organizzative;
3. Policy: definiscono i criteri e i principi ai quali l'azienda si deve attenere per gestire particolari aspetti, eventi o situazioni della vita aziendale;
4. Strumenti di autoregolamentazione volontaria quali il Codice Etico, il Codice Interno di Comportamento e le linee Guida Anticorruzione;
5. Manuali: regolamentano i processi interni, dettagliando le attività operative necessarie al corretto funzionamento degli stessi;
6. Circolari Normative, Disposizioni e Ordini di Servizio: regolano questioni specifiche;

CAPITOLO 3

MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO DEL SOLUTION BANK

3.1 Premessa

Nella predisposizione del presente Modello si è tenuto innanzitutto conto della normativa, delle procedure e dei sistemi di controllo esistenti e già operanti in Solution Bank (di seguito “SOLUTION BANK”, la “Banca” o la “Società”), in quanto idonei a valere anche come misure di prevenzione di reati e di comportamenti illeciti in genere, inclusi quelli previsti dal D.Lgs. n. 231/01.

SOLUTION BANK altresì si è ispirata anche alle Linee Guida ABI, adattandone le indicazioni alla propria peculiare struttura organizzativa.

Gli organi della Banca stanno dedicando la massima cura nella definizione in chiave unitaria delle strutture organizzative e delle procedure operative sia al fine di assicurare efficienza, efficacia e trasparenza nella gestione delle attività e nell’attribuzione delle correlative responsabilità, sia allo scopo di ridurre al minimo disfunzioni, malfunzionamenti e irregolarità (tra i quali si annoverano anche comportamenti illeciti o comunque non in linea con quanto indicato dalla Banca).

Il contesto organizzativo della Banca è costituito dall’insieme di regole, strutture e procedure che ne garantiscono il funzionamento; si tratta dunque di un sistema definito e verificato internamente anche al fine di rispettare le previsioni normative a cui SOLUTION BANK è sottoposta in qualità di banca (Testo Unico Bancario, Testo Unico dell’Intermediazione Finanziaria, eccetera) e conseguenti disposizioni emanate dalle autorità di vigilanza, Banca Centrale Europea, Banca d’Italia, Commissione Nazionale per le Società e la Borsa, eccetera, ognuna per i profili di rispettiva competenza, le quali svolgono verifiche e controlli sull’operato della Banca e su aspetti relativi alla sua struttura organizzativa, come previsto dalla normativa.

È dunque evidente che tale complesso di norme speciali, nonché la sottoposizione all’esercizio costante della vigilanza da parte delle Authority preposte, costituiscono anche un prezioso strumento a presidio della prevenzione di comportamenti illeciti in genere, inclusi quelli previsti dalla normativa specifica che dispone la responsabilità amministrativa degli enti. Quali specifici strumenti già esistenti e diretti a programmare la formazione e l’attuazione delle decisioni aziendali e ad effettuare i controlli sull’attività di impresa, anche in relazione ai reati e agli illeciti da prevenire, la Banca ha individuato:

- le regole di corporate governance, adottate in recepimento della normativa societaria e regolamentare rilevante;
- i regolamenti interni e le policy aziendali;
- il Codice Etico, il Codice Interno di Comportamento e le Linee Guida Anticorruzione;
- il sistema dei controlli interni;
- il sistema dei poteri e delle deleghe.

Le regole, le procedure e i principi di cui agli strumenti sopra elencati non sono riportati dettagliatamente nel presente Modello ma fanno parte del più ampio sistema di organizzazione, gestione e controllo che lo stesso intende integrare e che tutti i soggetti destinatari, sia interni che esterni, sono tenuti a rispettare, in relazione al tipo di rapporto in essere con la Banca.

3.1.1 Codice Etico, Codice Interno di Comportamento e Linee Guida Anticorruzione

Il Codice Etico è uno strumento di autoregolamentazione volontaria. Contiene la mission, i valori aziendali e i principi che regolano le relazioni con gli stakeholder, a partire dall’identità aziendale. In alcuni ambiti di particolare rilevanza richiama regole e principi coerenti ai migliori standard.

Il Codice Interno di Comportamento è costituito da un insieme, volutamente snello, di regole sia di carattere generale – che definiscono le norme essenziali di comportamento degli esponenti aziendali, dei dipendenti e dei collaboratori esterni che, nell’ambito delle loro funzioni, sono tenuti ad esercitare le loro attività con professionalità, diligenza, onestà e correttezza.

Le Linee Guida in materia di anticorruzione, in linea con le migliori prassi, individuano i principi, identificano le aree sensibili e definiscono i ruoli, le responsabilità e i macro-processi per la gestione del rischio di corruzione.

3.1.2 Principali caratteristiche del sistema dei controlli interni

SOLUTION BANK - in linea con la normativa di legge e di vigilanza - si è dotata di un sistema di controllo interno idoneo a rilevare, misurare e verificare nel continuo i rischi tipici dell’attività. Il sistema dei controlli interni della Banca è insito nell’insieme di regole, procedure e strutture organizzative che mirano ad assicurare il rispetto delle strategie aziendali e il conseguimento delle seguenti finalità:

- efficacia ed efficienza dei processi aziendali;
- salvaguardia del valore delle attività e protezione dalle perdite;
- affidabilità e integrità delle informazioni contabili e gestionali;
- conformità delle operazioni con la legge, la normativa di vigilanza nonché con le politiche, i piani, i regolamenti e le procedure interne.

Il sistema dei controlli interni è delineato da un’infrastruttura documentale (impianto normativo) che permette di ripercorrere le linee guida, le procedure, le strutture organizzative, i rischi ed i controlli presenti in azienda, recependo, oltre agli indirizzi aziendali e le indicazioni degli organi di vigilanza, anche le disposizioni di legge, ivi compresi i principi dettati dal D.Lgs. n. 231/01.

L’impianto normativo è costituito da documenti, tempo per tempo adottati, che sovrintendono al funzionamento della Banca e da norme più strettamente operative che regolamentano i processi aziendali, le singole attività e i relativi controlli.

Più nello specifico, le regole aziendali disegnano soluzioni organizzative che:

- assicurano una sufficiente separatezza tra le funzioni operative e quelle di controllo ed evitano situazioni di conflitto di interesse nell’assegnazione delle competenze;
- sono in grado di identificare, misurare e monitorare adeguatamente i principali rischi assunti nei diversi segmenti operativi;
- consentono la registrazione di ogni fatto di gestione e, in particolare, di ogni operazione con adeguato grado di dettaglio, assicurandone la corretta attribuzione sotto il profilo temporale;
- assicurano sistemi informativi affidabili e idonee procedure di reporting ai diversi livelli direzionali ai quali sono attribuite funzioni di controllo;
- garantiscono che le anomalie riscontrate dalle unità operative, dalla funzione di revisione interna o dalle altre funzioni di controllo siano tempestivamente portate a conoscenza di livelli appropriati dell’azienda e gestite.

Inoltre, le soluzioni organizzative aziendali prevedono attività di controllo a ogni livello operativo che consentano l’univoca e formalizzata individuazione delle responsabilità, in particolare nei compiti di controllo e di correzione delle irregolarità riscontrate. La Banca, in coerenza con le indicazioni degli organi di vigilanza, ha individuato le seguenti tipologie di controllo:

- primo livello: controlli di linea che sono diretti ad assicurare il corretto svolgimento delle operazioni e che, per quanto possibile sono incorporati nelle procedure informatiche. Sono effettuati dalle stesse strutture operative e di business ovvero sono eseguiti nell’ambito del back office. Le strutture operative e di business sono le prime responsabili del processo di gestione dei rischi e

devono rispettare i limiti operativi loro assegnati coerentemente con gli obiettivi di rischio e con le procedure in cui si articola il processo di gestione dei rischi;

- secondo livello: controlli sui rischi e sulla conformità che hanno l'obiettivo di assicurare, tra l'altro: i) la corretta attuazione del processo di gestione dei rischi, ii) il rispetto dei limiti operativi assegnati alle varie funzioni, iii) la conformità dell'operatività aziendale alle norme, incluse quelle di autoregolamentazione. Le funzioni preposte a tali controlli sono distinte da quelle produttive e concorrono alla definizione delle politiche di governo dei rischi e del processo di gestione dei rischi;
- terzo livello, controlli di revisione interna, volta a individuare, violazioni delle procedure e della regolamentazione, nonché a valutare periodicamente la completezza, l'adeguatezza, la funzionalità (in termini di efficienza ed efficacia) e l'affidabilità del sistema dei controlli interni e del sistema informativo con cadenza prefissata in relazione alla natura e all'intensità dei rischi. Essa è condotta da strutture diverse e indipendenti da quelle produttive.

3.1.3 Il sistema dei poteri e delle deleghe

A norma di Statuto, al Consiglio di Amministrazione spettano tutti i poteri per l'ordinaria e straordinaria amministrazione della Banca. Il Consiglio di Amministrazione ha delegato alcune delle proprie attribuzioni al Direttore Generale, al fine di assicurare unitarietà alla gestione corrente, in attuazione a quanto deliberato dal Consiglio stesso. Inoltre, il Consiglio di Amministrazione ha definito l'ambito dei poteri deliberativi e di spesa conferiti ai responsabili delle strutture organizzative, in coerenza con le responsabilità organizzative e gestionali attribuite, predeterminandone i limiti. Sono inoltre formalizzate le modalità di firma sociale per atti, contratti, documenti e corrispondenza, sia esterna che interna e le relative facoltà sono attribuite ai dipendenti in forma abbinata o singola. Tutte le strutture operano sulla base di specifici regolamenti, che definiscono i rispettivi ambiti di competenza e di responsabilità; tali regolamenti sono emanati e portati a conoscenza nell'ambito della Banca. Analogamente è diffuso il documento, approvato dal Consiglio di Amministrazione, che definisce le facoltà di autonomia gestionale. Anche le procedure operative, che regolano le modalità di svolgimento dei diversi processi aziendali, sono diramate all'interno della Banca attraverso specifica normativa.

3.2 Le finalità perseguite con l'adozione del Modello

Nonostante gli strumenti aziendali illustrati nei paragrafi precedenti risultino di per sé idonei anche a prevenire i reati contemplati dal D.Lgs. n. 231/01, la Banca ha ritenuto opportuno adottare uno specifico Modello di organizzazione, gestione e controllo ai sensi del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, nella convinzione che ciò costituisca, oltre che un valido strumento di sensibilizzazione di tutti coloro che operano per conto della Banca (affinché tengano comportamenti corretti e lineari) anche un più efficace mezzo di prevenzione contro il rischio di commissione dei reati e degli illeciti amministrativi previsti dalla normativa di riferimento.

In particolare, attraverso l'adozione e il costante aggiornamento del Modello, la Banca si propone di perseguire le seguenti principali finalità:

- determinare, in tutti coloro che operano per conto della Banca nell'ambito di "attività sensibili" (ovvero di quelle nel cui ambito, per loro natura, possono essere commessi i reati di cui al D.Lgs. n. 231/01), la consapevolezza di poter incorrere, in caso di violazione delle disposizioni impartite in materia, in conseguenze disciplinari e/o contrattuali, oltre che in sanzioni penali e amministrative irraggiungibili nei loro stessi confronti;
- ribadire che tali forme di comportamento illecito sono fortemente condannate, in quanto le stesse (anche nel caso in cui la Banca fosse apparentemente in condizione di trarne vantaggio) sono comunque contrarie, oltre che alle disposizioni di legge, anche ai principi etici ai quali la Banca intende attenersi nell'esercizio dell'attività aziendale;

- consentire alla Banca, grazie ad un'azione di monitoraggio sulle aree di attività a rischio, di intervenire tempestivamente, al fine di prevenire o contrastare la commissione dei reati stessi e sanzionare i comportamenti contrari al proprio Modello.

3.3 Gli elementi fondamentali del Modello

Gli elementi fondamentali sviluppati nella definizione del Modello possono essere così riassunti:

- individuazione delle aree di attività a rischio ovvero delle attività aziendali sensibili nel cui ambito potrebbero configurarsi le ipotesi di reato da sottoporre ad analisi e monitoraggio;
- gestione di processi operativi in grado di garantire:
 - la separazione dei compiti attraverso una corretta distribuzione delle responsabilità e la previsione di adeguati livelli autorizzativi, allo scopo di evitare sovrapposizioni funzionali o allocazioni operative che concentrino le attività critiche su un unico soggetto;
 - una chiara e formalizzata assegnazione di poteri e responsabilità, con espressa indicazione dei limiti di esercizio e in coerenza con le mansioni attribuite e le posizioni ricoperte nell'ambito della struttura organizzativa;
 - corrette modalità di svolgimento delle attività medesime;
 - la tracciabilità degli atti, delle operazioni e delle transazioni attraverso adeguati supporti documentali o informatici;
 - processi decisionali legati a predefiniti criteri oggettivi (ad esempio: esistenza di albi fornitori, esistenza di criteri oggettivi di valutazione e selezione del personale, eccetera); o l'esistenza e la tracciabilità delle attività di controllo e supervisione compiute sulle transazioni aziendali;
 - la presenza di meccanismi di sicurezza in grado di assicurare un'adeguata protezione/accesso fisico-logico ai dati e ai beni aziendali;
- emanazione di regole comportamentali idonee a garantire l'esercizio delle attività aziendali nel rispetto delle leggi e dei regolamenti e dell'integrità del patrimonio aziendale;
- definizione delle responsabilità nell'adozione, modifica, attuazione e controllo del Modello stesso;
- identificazione dell'Organismo di vigilanza e attribuzione di specifici compiti di vigilanza sull'efficace e corretto funzionamento del Modello;
- definizione dei flussi informativi nei confronti dell'Organismo di vigilanza;
- definizione e applicazione di disposizioni idonee a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel Modello;
- formazione del personale e comunicazione interna in merito al contenuto del D.Lgs. n. 231/01 e del Modello e agli obblighi che ne conseguono.

3.4 Il modello di organizzazione, gestione e controllo del Solution Bank e la metodologia scelta per la definizione e l'aggiornamento dello stesso

I principi contenuti nel presente Modello sono volti, da un lato, a determinare una piena consapevolezza nel potenziale autore del Reato della illiceità di certi comportamenti (la cui commissione è fortemente condannata dal SOLUTION BANK perché contraria alle norme di deontologia cui essa si ispira e ai suoi interessi, anche quando apparentemente la Società potrebbe trarne un vantaggio), dall'altro, grazie ad un monitoraggio costante dell'attività, a consentire a SOLUTION BANK di reagire tempestivamente nel prevenire od impedire la commissione del Reato stesso.

Tra le finalità del Modello vi è, quindi, quella di sviluppare nei Dipendenti e nei membri degli Organi Societari la consapevolezza di poter determinare - in caso di comportamenti non conformi alle prescrizioni del Modello e alle altre norme e procedure aziendali (oltre che alla legge) - illeciti passibili di conseguenze penalmente rilevanti non solo per se stessi, ma anche per la Società.

E' evidente, quindi, che la violazione delle regole contenute nel presente Modello ovvero dallo stesso richiamate, nonché condotte idonee ad integrare o agevolare il compimento di reati si pongono in netto contrasto con le disposizioni interne aziendali, violano il rapporto di fiducia che deve sussistere tra il Dipendente e la Banca e, di conseguenza, saranno sanzionate proporzionalmente alla loro gravità.

Il presente Documento descrittivo del modello di organizzazione, gestione e controllo del Solution Bank è suddiviso in due parti le quali contengono, rispettivamente:

(i) nella parte generale, una descrizione relativa:

- al quadro normativo di riferimento;
- alle fattispecie di reato rilevanti ai fini della responsabilità amministrativa degli enti che la Società ha stabilito di prendere in considerazione in ragione della tipologia e delle caratteristiche della propria attività;
- alla realtà aziendale (sistema di *governance* e assetto organizzativo del Solution Bank);
- alla struttura del modello di organizzazione, gestione e controllo del Solution Bank;
- alla individuazione e nomina dell'organismo di vigilanza del Solution Bank, con specificazione di poteri, compiti e flussi informativi che lo riguardano;
- alla funzione del sistema disciplinare e al relativo apparato sanzionatorio;
- al piano di formazione e comunicazione da adottare al fine di garantire l'effettiva conoscenza delle misure e delle disposizioni del Modello;
- ai criteri di aggiornamento del Modello.

(ii) nella parte speciale, una descrizione relativa:

- alle categorie di reato previste dal D. Lgs.231/01 con l'indicazione dei processi/attività aziendali sensibili anche solo potenzialmente alla commissione di tali illeciti, con l'indicazione dei relativi protocolli di controllo e delle linee guida di comportamento da seguire.

La metodologia scelta dalla Società per la definizione e l'aggiornamento del proprio modello di organizzazione, gestione e controllo ex d.lgs. 231/2001 prevede una serie di attività suddivise in quattro fasi:

- fase 1: identificazione delle aree di rischio;
- fase 2: rilevazione della situazione esistente (*as-is*);
- fase 3: *gap analysis* e piano di azione (*action plan*);
- fase 4: disegno e aggiornamento del modello di organizzazione, gestione e controllo.

Il compito di vigilare sull'adeguatezza e aggiornamento del modello è in capo all'Organismo di Vigilanza che, con autonomi poteri di iniziativa e di controllo, suggerisce eventuali adeguamenti a seguito di evoluzione normativa, giurisprudenziale e dottrina, ovvero segnala eventuali discrasie, incompletezze e/o esigenze di aggiornamento del modello nel suo complesso. Qui di seguito sono sinteticamente descritti gli obiettivi e le attività relativi a ciascuna delle quattro fasi sopra elencate.

3.4.1 Identificazione delle aree di rischio

L'art. 6, comma 2, lett. a) del d.lgs. 231/2001 indica, tra i requisiti del modello, l'individuazione dei processi e delle attività nel cui ambito possono essere commessi i reati rilevanti ai fini della responsabilità amministrativa degli enti. Si tratta, in altri termini, di quelle attività e processi aziendali che comunemente vengono definiti "sensibili" (c.d. "aree di rischio").

Propedeutica all'individuazione delle attività sensibili è l'analisi, prevalentemente documentale, della struttura societaria ed organizzativa della Società, svolta al fine di meglio comprendere il perimetro di attività della stessa e di identificare gli ambiti aziendali oggetto di analisi.

3.4.2 Rilevazione della situazione esistente (*as-is*)

Obiettivo della fase 2 consiste nell'analisi, attraverso delle interviste alle persone chiave della Società, delle attività sensibili precedentemente individuate, con particolare enfasi sul sistema dei controlli approntati ad eliminare o, quanto meno, circoscrivere le aree di rischio.

Viene realizzata una mappatura delle attività che sono potenzialmente esposte alla commissione dei reati rilevanti ai fini della responsabilità amministrativa degli enti (c.d. Database delle attività sensibili).

L'evidenza degli ambiti di operatività/processi della Banca sensibili a tali fattispecie di reato è sinteticamente rappresentata dalla matrice dei processi/reati di seguito riportata:

REATI PROCESSI		Reati contro la PA nella gestione dei finanziamenti pubblici (art. 24)	Reati nei rapporti con la PA (art. 25)	Reati nella gestione di monete ed altri valori "pubblici" (art. 25-bis)	Delitti contro l'industria e il commercio (art. 25-bis 1)	Reati societari (art. 25-ter)	Delitti con finalità di terrorismo e di eversione dell'ordine democratico (art. 25-quater)	Reati contro la personalità individuale (art. 25-quinquies)	Reati di Abusi di mercato (art. 25-sexies)	Reati transnazionali (L. 146/2006)	Reati in materia di salute e sicurezza sul lavoro (art. 25-septies)	Riciclaggio, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita e Autoriciclaggio (art. 25-octies)	Reati informatici (art. 24-bis)	Delitti di criminalità organizzata (art. 24-ter)	Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 25-decies)	Delitti in materia di violazione del diritto d'autore (art. 25-novies)	Reati contro l'ambiente (art. 25-undecies)	Impiego di cittadini terzi il cui soggiorno è irregolare (art. 25-duodecies)	Reato di razzismo e xenofobia (art. 25-terdecies)
		Disposizioni normative											<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>				<input checked="" type="checkbox"/>
Personale		<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>			<input checked="" type="checkbox"/>					<input checked="" type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>					<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Organizzazione Logistica Economato		<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>			<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>								<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
Sistemi informativi		N.A.											<input checked="" type="checkbox"/>			<input checked="" type="checkbox"/>			
Crediti ordinari		<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>			<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>							
Crediti speciali e Corporate						<input checked="" type="checkbox"/>						<input checked="" type="checkbox"/>							
Revisione fidi		<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>			<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>							
Segreteria fidi		<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>			<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>												
Crediti estero		N.A.				<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>			<input checked="" type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>							
Solferenze		<input checked="" type="checkbox"/>				<input checked="" type="checkbox"/>						<input checked="" type="checkbox"/>							
Negoziazione titoli		<input checked="" type="checkbox"/>				<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>			<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>						
Finanza di proprietà			<input checked="" type="checkbox"/>			<input checked="" type="checkbox"/>			<input checked="" type="checkbox"/>										
Risparmio gestito e Assicurativo					N.A.	<input checked="" type="checkbox"/>			<input checked="" type="checkbox"/>			<input checked="" type="checkbox"/>							
Back Office Titoli																			
Rete filiali		N.A.		<input checked="" type="checkbox"/>			<input checked="" type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>			<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>						
Rete condizioni			<input checked="" type="checkbox"/>			<input checked="" type="checkbox"/>													
Contabilità e bilancio		<input checked="" type="checkbox"/>				<input checked="" type="checkbox"/>													
Gestione adempimenti fiscali e tributari, in proprio e in veste di sostituto d'imposta		<input checked="" type="checkbox"/>										<input checked="" type="checkbox"/>							
Segnalazioni O.O. V.V.						<input checked="" type="checkbox"/>							<input checked="" type="checkbox"/>						
Legale e societario			<input checked="" type="checkbox"/>			<input checked="" type="checkbox"/>									<input checked="" type="checkbox"/>				
Segreteria societaria						<input checked="" type="checkbox"/>			<input checked="" type="checkbox"/>										
Compliance						<input checked="" type="checkbox"/>													
Risk management						<input checked="" type="checkbox"/>													
AML e Controlli interni						<input checked="" type="checkbox"/>						<input checked="" type="checkbox"/>							
Disposizioni Italia		<input checked="" type="checkbox"/>										<input checked="" type="checkbox"/>							
Disposizioni estero						<input checked="" type="checkbox"/>						<input checked="" type="checkbox"/>							
Tesoreria Enti		N.A.	N.A.									N.A.							

* Reati di Criminalità Organizzata, in virtù della loro peculiarità, potrebbero essere contestati (come aggravante) sui vari processi/attività sensibili individuate.

** N.A.: fattispecie di processi/attività sensibili non realizzabili in considerazione dell'operatività attualmente svolta dalla Banca.

3.4.3 Gap analysis e piano di azione (action plan)

Lo scopo della fase 3 consiste nell'individuazione dei requisiti organizzativi caratterizzanti un modello organizzativo idoneo a prevenire i reati rilevanti ai fini della responsabilità amministrativa degli enti, e delle azioni di miglioramento del modello organizzativo esistente.

Al fine di rilevare e analizzare in dettaglio il modello di controllo esistente a presidio dei rischi riscontrati ed evidenziati nell'attività di analisi sopra descritta e di valutare la conformità del modello stesso alle previsioni del d.lgs. 231/2001, viene quindi effettuata un'analisi comparativa (la

c.d. “*gap analysis*”) tra il modello organizzativo e di controllo esistente (“*as is*”) e il modello di riferimento valutato sulla base delle esigenze manifestate dalla disciplina di cui al d.lgs. 231/2001 (“*to be*”).

I risultati dell’attività descritta sono formalizzati in una specifica relazione di risk assessment che viene presentata ai vertici della Banca. In tale documento sono altresì esplicitate le eventuali azioni di mitigazione per la prevenzione dei rischi ex d.lgs.231/01 individuati.

3.4.4 Disegno del modello di organizzazione, gestione e controllo

Scopo della fase 4 è la revisione/aggiornamento del modello di organizzazione, gestione e controllo ex d.lgs. 231/2001 della Banca idoneo alla prevenzione dei reati rilevanti ai fini della responsabilità amministrativa degli enti e personalizzato in relazione alla realtà aziendale, in conformità alle disposizioni del d.lgs. 231/2001, alle normative tempi per tempo vigenti e alle linee guida ABI.

3.5 Adozione, efficace attuazione e modifica del Modelli – Ruoli e responsabilità

L’adozione e l’efficace attuazione del “Modello di organizzazione, gestione e controllo ai sensi del decreto legislativo 8 giugno 2001 n. 231 costituiscono atti di competenza e di emanazione del Consiglio di Amministrazione che approva mediante apposita delibera il Modello, sentito il parere dell’Organismo di Vigilanza.

È cura del Consiglio di amministrazione provvedere all’efficace attuazione del Modello, mediante valutazione e approvazione delle azioni necessarie per implementarlo e/o modificarlo. Per questa attività il Consiglio di Amministrazione si avvale del supporto dell’Organismo di Vigilanza.

Il Consiglio di Amministrazione delega le singole strutture a dare attuazione ai contenuti del Modello e a curare il costante aggiornamento e l’implementazione della normativa interna e dei processi aziendali nel rispetto dei principi di controllo e di comportamento definiti in relazione ad ogni attività sensibile.

L’efficace e concreta attuazione del Modello è garantita altresì dall’Organismo di Vigilanza, nell’esercizio dei poteri di iniziativa e di controllo allo stesso conferiti sulle attività svolte dalle singole unità organizzative nelle aree sensibili

Il Consiglio di Amministrazione, deve inoltre garantire, attraverso l’intervento dell’Organismo di vigilanza, l’aggiornamento delle aree sensibili e del Modello, in relazione alle esigenze di adeguamento che si rendono necessarie.

Specifici ruoli e responsabilità nella gestione del Modello sono inoltre attribuiti alle funzioni di seguito indicate

Funzione Internal Auditing

La funzione Internal Auditing assicura una costante ed indipendente azione di sorveglianza sul regolare andamento dell’operatività e dei processi al fine di prevenire o rilevare l’insorgere di comportamenti o situazioni anomale e rischiose, valutando la funzionalità del complessivo sistema dei controlli interni e la sua idoneità a garantire l’efficacia e l’efficienza dei processi aziendali.

Detta funzione supporta l’Organismo di Vigilanza nel vigilare sul rispetto e sull’adeguatezza delle regole contenute nel Modello, attivando, a fronte delle eventuali criticità riscontrate nel corso della propria attività, le funzioni di volta in volta competenti per le opportune azioni di mitigazione.

Funzione Compliance

La funzione Compliance è competente a garantire, nel tempo, la presenza di regole, procedure e prassi operative che prevengano efficacemente violazioni o infrazioni alle norme vigenti.

Con specifico riferimento ai rischi di responsabilità amministrativa introdotti dal D.Lgs n. 231/01, la funzione Compliance supporta l'organo di vigilanza nello svolgimento delle sue attività di controllo mediante:

- la definizione e l'aggiornamento del Modello, con la collaborazione delle funzioni Legale e Organizzazione, in coerenza all'evoluzione della normativa di riferimento e alle modifiche della struttura organizzativa aziendale e della funzione Antiriciclaggio, per quanto di competenza;
- il monitoraggio, nel tempo, in merito all'efficacia del Modello con riferimento alle regole e principi di comportamento per la prevenzione dei reati sensibili, a tal fine la funzione Compliance:
 - individua annualmente i processi ritenuti a maggior grado di rischio in base sia a considerazioni di natura qualitativa rispetto ai reati presupposto sia all'esistenza o meno di specifici presidi a mitigazione del relativo rischio; per i processi individuati la funzione di conformità provvede al rilascio di una concordanza preventiva, anteriormente alla loro pubblicazione sul sistema normativo aziendale, circa la corretta applicazione dei principi di controllo e di comportamento previsti dal Modello; procede altresì, con un approccio risk based, all'effettuazione di specifiche attività di assurance volte a valutare la conformità dei processi ai "protocolli" previsti dal Modello;
 - analizza le risultanze del processo di autovalutazione e attestazione delle unità organizzative circa il rispetto dei principi di controllo e comportamento prescritti nel Modello;
- l'esame dell'informativa proveniente dalla funzione Internal Auditing in merito alle criticità riscontrate nel corso della propria attività di verifica.

Funzione Antiriciclaggio

La funzione Antiriciclaggio verifica nel continuo che le procedure aziendali siano coerenti con l'obiettivo di prevenire e contrastare la violazione di norme di eteroregolamentazione (leggi e norme regolamentari) e di autoregolamentazione in materia di riciclaggio, di finanziamento al terrorismo e di corruzione. Per il perseguimento delle finalità di cui al D.Lgs. n. 231/01, la funzione Antiriciclaggio limitatamente alla gestione dei rischi in materia di antiriciclaggio, di finanziamento del terrorismo e di corruzione:

- partecipa alla definizione della struttura del Modello e all'aggiornamento dello stesso;
- promuove le modifiche organizzative e procedurali finalizzate ad assicurare un adeguato presidio del rischio di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo; •
- riceve e inoltra i reporting periodici e i flussi informativi previsti dalle "Linee Guida per il contrasto ai fenomeni di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo e per la gestione degli embarghi";
- cura, in raccordo con le altre funzioni aziendali competenti in materia di formazione, la predisposizione di adeguate attività formative, finalizzate a conseguire un aggiornamento su base continuativa dei dipendenti e dei collaboratori.

Funzione Legale e Contenzioso

La funzione Legale e Contenzioso, per il perseguimento delle finalità di cui al D.Lgs. n. 231/01, assicura assistenza e consulenza legale alle strutture della Banca, seguendo l'evolversi della

normativa specifica e degli orientamenti giurisprudenziali in materia. Spetta altresì alla funzione Legale e Contenzioso l'interpretazione della normativa, la risoluzione di questioni di diritto e l'identificazione delle condotte che possono configurare ipotesi di reato. La funzione Legale e Contenzioso collabora con le funzioni Compliance, Internal Auditing, Organizzazione, Governo e Sviluppo Processi, Antiriciclaggio, con il Datore di lavoro, con il Committente ai sensi del D.Lgs. n. 81/08 e con il Delegato in materia ambientale ai sensi del D.Lgs. n. 152/2006, all'adeguamento del Modello, segnalando anche eventuali estensioni dell'ambito di responsabilità amministrativa degli enti.

Funzione Organizzazione

La funzione Organizzazione per gli ambiti di rispettiva competenza, al fine di meglio presidiare la coerenza della struttura organizzativa e dei meccanismi di governance rispetto agli obiettivi perseguiti col Modello, ha la responsabilità di:

- progettare la struttura organizzativa, definendone le funzioni, al fine di sottoporla all'approvazione del Consiglio di Amministrazione;
- definire le regole per il disegno, l'ufficializzazione e la gestione dei processi organizzativi;
- supportare la progettazione dei processi organizzativi ovvero validare procedure definite da altre funzioni, garantendone la coerenza con il disegno organizzativo complessivo;
- identificare, per ogni processo aziendale sensibile, l'Unità Organizzativa prevalente responsabile dell'autodiagnosi e dei flussi informativi destinati all'Organismo di Vigilanza;
- collaborare con le Unità Organizzative, le funzioni Internal Auditing, Compliance, Legale e Contenzioso, Antiriciclaggio, il Datore di lavoro, con il Committente ai sensi del D.Lgs. n. 81/2008, con il Delegato in materia ambientale ai sensi del D.Lgs. n. 152/2006 e con le altre funzioni aziendali interessate, ognuna per il proprio ambito di competenza, all'adeguamento del sistema normativo e del Modello (a seguito di modifiche nella normativa applicabile, nell'assetto organizzativo aziendale e/o nelle procedure operative, rilevanti ai fini del Decreto);
- diffondere la normativa interna a tutta la struttura della Banca attraverso la rete Intranet aziendale.

Funzione Risorse Umane

La funzione Risorse Umane:

- programma piani di formazione e interventi di sensibilizzazione rivolti ai dipendenti sull'importanza di un comportamento conforme alle regole aziendali, sulla comprensione dei contenuti del Modello, del Codice Etico, del Codice Interno di Comportamento e delle Linee Guida Anticorruzione nonché specifici corsi destinati al personale che opera nelle aree sensibili con lo scopo di chiarire in dettaglio le criticità, i segnali premonitori di anomalie o irregolarità, le azioni correttive da implementare per le operazioni anomale o a rischio;
- presidia, con il supporto delle funzioni Compliance, Internal Auditing, Antiriciclaggio e Legale e Contenzioso, il processo di rilevazione e gestione delle violazioni del Modello, nonché il conseguente processo sanzionatorio e, a sua volta, fornisce tutte le informazioni emerse in relazione ai fatti e/o ai comportamenti rilevanti ai fini del rispetto della normativa del D.Lgs. n. 231/01 all'Organismo di Vigilanza, il quale le analizza al fine di prevenire future violazioni, nonché di monitorare l'adeguatezza del Modello.

Unità organizzative

Alle unità organizzative è assegnata la responsabilità dell'esecuzione, del buon funzionamento e dell'efficace applicazione nel tempo dei processi. La normativa interna individua le unità

organizzative cui è assegnata la responsabilità della progettazione dei processi. Agli specifici fini del D.Lgs. n. 231/01, le unità organizzative hanno la responsabilità di:

- rivedere, alla luce dei principi di comportamento e di controllo prescritti per la disciplina delle attività sensibili, le prassi e i processi di propria competenza, al fine di renderli adeguati a prevenire comportamenti illeciti;
- segnalare all'Organismo di Vigilanza eventuali situazioni di irregolarità o comportamenti anomali.

In particolare, le predette unità organizzative per le attività aziendali sensibili devono prestare la massima e costante cura nel verificare l'esistenza e nel porre rimedio ad eventuali carenze di normative o di procedure che potrebbero dar luogo a prevedibili rischi di commissione di illeciti presupposto nell'ambito delle attività di propria competenza.

Datore di lavoro e Committente ai sensi del D.Lgs. n. 81/08 - Delegato ambientale ai sensi del D.Lgs. n. 152/2006

I soggetti individuati quali Datore di Lavoro e Committente ai sensi del D.Lgs. n. 81/08, Delegato in materia ambientale ai sensi del D.Lgs. n. 152/2006 limitatamente ai rispettivi ambiti di competenza per la gestione dei rischi in materia ambientale, di sicurezza e salute sul lavoro e nei cantieri temporanei o mobili:

- partecipano alla definizione della struttura del Modello ed all'aggiornamento dello stesso;
- individuano e valutano l'insorgenza di fattori di rischio dai quali possano derivare la commissioni di illeciti presupposto;
- promuovono le modifiche organizzative e procedurali finalizzate ad assicurare un adeguato presidio del rischio di non conformità.

2.7 Attività oggetto di esternalizzazione

Il modello organizzativo di SOLUTION BANK prevede l'esternalizzazione (di seguito anche: "outsourcing") di attività aziendali, o parti di esse, presso altre società. L'affidamento in outsourcing di tali attività è realizzato in conformità alle prescrizioni delle competenti autorità di vigilanza ed è formalizzato attraverso la stipula di specifici contratti che consentono a SOLUTION BANK di:

- assumere ogni decisione nell'esercizio della propria autonomia, conservando le necessarie competenze e responsabilità sulle attività relative ai servizi esternalizzati;
- mantenere conseguentemente i poteri di indirizzo e controllo sulle attività esternalizzate.

Apposite strutture della Banca verificano nel continuo, anche tramite il controllo dei previsti livelli di servizio, il rispetto delle clausole contrattuali e, di conseguenza, l'adeguatezza delle attività prestate dall'outsourcer.

CAPITOLO 4

L'ORGANISMO DI VIGILANZA AI SENSI DEL D. LGS. 231/2001

4.1 L'organismo di vigilanza del Solution Bank

Il compito di vigilare continuativamente sull'efficace attuazione, sul funzionamento, sull'osservanza del Modello e di proporre l'aggiornamento al fine di migliorarne l'efficacia nella prevenzione dei reati e degli illeciti, in conformità all'art. 6 del D.Lgs. n. 231/01, è affidato all'Organismo di Vigilanza, organismo interno all'Ente, dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo.

In considerazione dell'assetto di *governance* adottato dalla Banca e della sua dimensione, le funzioni di Organismo di Vigilanza sono attribuite a un organismo collegiale, composto da:

- due membri *esterni* alla Banca (muniti delle necessarie competenze specifiche);
- un membro interno

in grado di garantire autonomia, indipendenza, professionalità e onorabilità nell'esercizio dei compiti allo stesso demandati.

L'Organismo di vigilanza si occupa esclusivamente, ai sensi del D.Lgs. n. 231/01, della vigilanza sull'attuazione e sull'osservanza del Modello da parte dei soggetti allo stesso sottoposti e formula proposte di sua modifica, per migliorarne l'efficacia di prevenzione dei reati compresi nel catalogo contenuto nel D.Lgs. n. 231/01.

4.2 Funzioni e poteri dell'Organismo di Vigilanza

L'Organismo di Vigilanza vigila sul funzionamento, l'aggiornamento e sull'osservanza del Modello di organizzazione, gestione e controllo adottato dalla Banca al fine di prevenire e/o evitare la realizzazione di tipologie di reati o illeciti identificati come potenziali rischi.

L'Organismo di Vigilanza nell'esecuzione della sua attività ordinaria ha il compito di vigilare con autonomi poteri di iniziativa e di controllo:

- i. sull'efficacia e adeguatezza del Modello e delle disposizioni dallo stesso richiamate nel prevenire e contrastare la commissione dei reati presupposto del D.Lgs. n. 231/01;
- ii. sull'osservanza delle prescrizioni del Modello e delle disposizioni dallo stesso richiamate da parte dei destinatari (Organi Sociali, Dipendenti e terzi) rilevando la coerenza e gli eventuali scostamenti dei comportamenti attuati, mediante l'analisi dei flussi informativi e delle segnalazioni alle quali sono tenuti i responsabili delle varie funzioni aziendali;
- iii. sull'aggiornamento del Modello, non appena si riscontrino esigenze di adeguamento, in conseguenza di rilevanti mutamenti dell'assetto organizzativo e procedurale della Banca, nonché delle novità legislative intervenute in materia, formulando proposte agli Organi Societari competenti per le opportune modifiche o integrazioni;
- iv. sul rispetto dei principi e dei valori contenuti nel Codice Etico della Banca;
- v. sull'esistenza ed effettività del sistema aziendale di prevenzione e protezione in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro;
- vi. sull'attuazione delle attività formative del Personale;
- vii. sull'adeguatezza delle procedure e dei canali per la segnalazione interna di condotte illecite rilevanti ai fini del D. Lgs. n. 231/2001 o di violazioni del Modello e sulla loro idoneità a

garantire la riservatezza dell'identità del segnalante nelle attività di gestione delle segnalazioni;

- viii. sul rispetto del divieto di porre in essere “atti di ritorsione o discriminatori, diretti o indiretti, nei confronti del segnalante” per motivi collegati, direttamente o indirettamente, alla segnalazione”;
- ix. sull'avvio e sullo svolgimento del procedimento di irrogazione di sanzioni disciplinari a seguito dell'accertata violazione del Modello.

L'Organismo di Vigilanza vigila, nell'ambito delle proprie attribuzioni e competenze, sull'osservanza delle disposizioni in tema di prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo dettate dal D.Lgs. n. 231/07.

Al fine dell'assolvimento dei compiti sopra riportati, l'Organismo di Vigilanza

- con riferimento alla verifica dell'efficacia del Modello, può:
 - suggerire adeguamenti del Modello a seguito di evoluzione normativa, giurisprudenziale e dottrina e/o di significative modificazioni dell'assetto aziendale e/o delle modalità di svolgimento dell'attività d'impresa;
 - segnalare eventuali discrasie, incompletezza e/o esigenze di aggiornamento del Modello nel suo complesso;
 - coordinarsi con la funzione aziendale preposta per la definizione sia dei programmi di formazione per il personale sia del contenuto delle comunicazioni periodiche da farsi agli Organi Sociali, ai Dipendenti e ai terzi, finalizzate a fornire agli stessi la necessaria sensibilizzazione e le conoscenze di base in ordine alla normativa di cui al D.Lgs. 231/01;
 - essere informato sulle iniziative per la diffusione della conoscenza e della comprensione del Modello;
 - verificare che le informazioni rilevanti siano predisposte ed aggiornate con continuità al fine di consentire una piena e consapevole adesione alle regole di condotta della Banca;
 - disporre ricognizioni sull'attività aziendale ai fini della verifica della completezza o della mappatura delle attività “a rischio reato” e dei relativi processi sensibili;
 - avvalersi di prestazioni e consulenze professionali di soggetti terzi in possesso delle competenze specifiche necessarie per la migliore esecuzione dell'incarico;
 - accertare l'attuazione e l'effettiva funzionalità delle soluzioni proposte;
- con riferimento alla verifica dell'osservanza del Modello:
 - può effettuare periodicamente verifiche mirate su determinate operazioni o specifici atti posti in essere dalla Banca nell'ambito dei processi sensibili;
 - può coordinarsi con le funzioni aziendali per il miglior monitoraggio delle attività;
 - può avere accesso a tutte le informazioni, da chiunque detenute, concernenti le attività a rischio e ritenute rilevanti nel rispetto della normativa vigente;
 - deve essere tempestivamente informato dagli Organi Sociali e dal personale:
 - sulle operazioni straordinarie della Banca;
 - sugli aspetti dell'attività aziendale che possono esporre la Banca al rischio di commissione di uno dei reati;

- può chiedere informazioni e/o l'esibizione di documenti pertinenti alle attività a rischio, agli amministratori, ai membri del collegio sindacale, alla società di revisione, ai dirigenti, ai dipendenti, ai collaboratori e a tutti i soggetti esterni (intendendosi per tali i lavoratori autonomi o parasubordinati, i professionisti, i consulenti, gli agenti, i fornitori, i partner commerciali, ecc.) di Solution Bank S.p.A;
- deve sottoporre al Consiglio di Amministrazione le segnalazioni per l'eventuale adozione di procedure sanzionatorie;
- può chiedere l'incontro con il Consiglio di Amministrazione per un confronto diretto;
- deve vigilare sull'osservanza da parte della Banca e dei suoi organi, dipendenti e collaboratori delle norme in materia di antiriciclaggio recate dal D.Lgs. 231/07 ex art.52.

Nel rispetto delle già menzionate prerogative di autonomia e indipendenza dell'Organismo di Vigilanza, il funzionamento e l'osservanza del Modello sono assicurate anche attraverso un'attività di costante monitoraggio, pianificazione, programmazione e scambio di flussi informativi con gli organi e le funzioni aziendali.

L'Organismo di Vigilanza ha come propri referenti e interlocutori diretti, nello svolgimento dei suoi compiti di vigilanza e controllo, i responsabili delle funzioni di Internal Auditing, di Compliance nonché il CFO quale preposto alla redazione dei documenti contabili societari (di seguito: "i referenti dell'Organismo di Vigilanza").

I referenti dell'Organismo di Vigilanza, ciascuno per quanto di propria competenza – e senza obbligo di previo coordinamento interno tra loro, salvo il caso in cui sia chiesto il contemporaneo intervento di tutti – assicurano un supporto adeguato, informativo e d'indagine all'Organismo, mettendo a sua disposizione le risorse ritenute necessarie per svolgere le attività richieste.

Il rapporto tra i referenti e l'Organismo è strumentale al miglior esercizio dei compiti specificamente demandati all'Organismo e non ha natura gerarchica, ferma restando l'autonomia dei poteri di controllo dell'Organismo e la sua estraneità alle funzioni gestorie. Restano infatti ferme le attribuzioni, i poteri, i doveri e le linee di riporto organizzativo e funzionale dei referenti dell'Organismo di Vigilanza previste dall'organizzazione interna della Banca e dalla normativa rilevante.

I referenti dell'Organismo di Vigilanza devono trasmettere all'Organismo tutte le informazioni acquisite nello svolgimento delle proprie attività che siano rilevanti ai fini del controllo e della vigilanza sul Modello.

Qualora l'Organismo, nello svolgimento delle proprie funzioni, chieda l'esecuzione di un'attività specifica di accertamento, i referenti coinvolti – come i soggetti da essi incaricati - hanno l'obbligo di mantenere il più stretto riserbo in ordine al contenuto della richiesta ricevuta e all'attività d'indagine specificamente richiesta, fatti salvi gli obblighi derivanti dalla normativa vigente. In ogni caso, rispetto a risultanze di attività d'indagine specificamente richieste dall'Organismo, inerenti a eventi e criticità che impongono anche l'osservanza degli obblighi di informazione e di riporto derivanti dalla normativa rilevante e dalla regolamentazione interna della Banca, i referenti dovranno segnalare tale circostanza all'Organismo.

Al fine di presidiare gli ambiti normativi specialistici, l'Organismo di Vigilanza si avvale altresì di tutte le strutture funzionalmente competenti e dei ruoli aziendali istituiti ai sensi delle specifiche normative di settore.

Qualora ne ravvisi la necessità, in ragione dell'esigenza di specializzazioni non presenti o comunque quando appaia opportuno, l'Organismo di Vigilanza può avvalersi di consulenti esterni ai quali delegare operazioni tecniche, indagini e verifiche funzionali allo svolgimento della sua attività di controllo.

L'Organismo di Vigilanza, direttamente o per il tramite delle varie strutture aziendali designate, ha accesso a tutte le attività svolte dalla società nelle aree a rischio e alla relativa documentazione, sia presso gli uffici centrali sia presso le strutture periferiche.

Al fine di consentire all'Organismo di Vigilanza una visione d'insieme sulla pianificazione delle attività di controllo di secondo livello (conformità, antiriciclaggio, governance amministrativo-finanziaria) e di terzo livello (revisione interna), con periodicità annuale le strutture preposte inviano all'OdV i rispettivi piani delle attività di controllo pianificate.

L'Organismo di Vigilanza, sulla scorta di tali documenti, valuta l'adeguatezza del programma di verifiche sulle singole attività aziendali sensibili ed elabora eventuali ulteriori azioni di rafforzamento dei piani di controllo proposti dalle singole strutture interessate.

Se ritenuto necessario o opportuno, l'O.d.V. può, inoltre, scambiare informazioni con la società di revisione.

I componenti dell'Organismo di vigilanza possono partecipare a riunioni congiunte con il Collegio Sindacale su temi di comune interesse. L'Organismo può chiedere al Presidente del Consiglio di Amministrazione, nell'ambito delle materie di competenza del Consiglio medesimo, specifiche informazioni su temi che ritiene opportuno approfondire per svolgere al meglio i propri compiti di vigilanza sul funzionamento, efficacia e osservanza del Modello.

4.3 Modalità e periodicità di riporto agli Organi Societari

L'Organismo di Vigilanza in ogni circostanza in cui lo ritenga necessario o opportuno o se richiesto riferisce al Consiglio di Amministrazione e al Collegio Sindacale circa il funzionamento del Modello e l'adempimento agli obblighi imposti dal D.Lgs. n. 231/01.

Su base almeno semestrale l'O.d.V. trasmette ai predetti Organi una specifica informativa sull'adeguatezza e sull'osservanza del Modello, riferita:

- all'attività svolta;
- ai risultati dell'attività svolta;
- agli interventi correttivi e migliorativi pianificati e il loro stato di realizzazione.

Ogni anno l'Organismo di Vigilanza sottopone al Consiglio di Amministrazione un resoconto delle spese effettuate nell'anno ed un piano delle attività previste per l'anno successivo. Alla relazione si accompagna, in caso di necessità, la richiesta di adeguamento della dotazione a disposizione per assolvere i compiti assegnati.

CAPITOLO 5

FLUSSI INFORMATIVI VERSO L'ORGANISMO DI VIGILANZA

5.1 Flussi informativi al verificarsi di particolari eventi ed in caso di segnalazioni whistleblowing

L'Organismo di Vigilanza deve essere tempestivamente informato, mediante apposite segnalazioni dei Dipendenti, dei Responsabili delle Funzioni Aziendali, degli Organi Societari, dei soggetti esterni (intendendosi per tali i lavoratori autonomi o parasubordinati, i professionisti, i consulenti, gli agenti, i fornitori, i partner commerciali, ecc.) in merito a quegli atti, comportamenti od eventi che possono determinare una violazione del Modello o che potrebbero ingenerare responsabilità di SOLUTION BANK ai sensi del d.lgs. 231/2001.

Devono essere segnalate senza ritardo le notizie circostanziate, fondate su elementi di fatto precisi e concordanti, concernenti:

- la commissione, o la ragionevole convinzione di commissione, dei reati rilevanti ai fini della responsabilità amministrativa degli enti;
 - le violazioni delle regole di comportamento o procedurali contenute nel presente Modello e nella normativa interna in esso richiamata
 - l'avvio di procedimenti giudiziari a carico di dirigenti/dipendenti per reati previsti nel D.Lgs. n. 231/01.
- nel caso in cui la segnalazione di eventuali violazioni del Modello sia riferita a componenti del Consiglio di Amministrazione e/o del Collegio sindacale, la stessa verrà trasmessa anche al Presidente del Consiglio di Amministrazione ovvero, se riguardante lo stesso Presidente del Consiglio di Amministrazione, al Presidente del Collegio sindacale;
- l'Organismo di Vigilanza valuta discrezionalmente e sotto la sua responsabilità le segnalazioni ricevute e i casi in cui è necessario attivarsi.

L'Organismo di Vigilanza si avvale della collaborazione del Consiglio di Amministrazione per ogni necessità informativa e documentativa. Nel caso di difetto o incompletezza, l'Organismo di Vigilanza potrà avvalersi di tutte le funzioni della Società sollecitando le rispettive competenze e professionalità, richiedendo alle stesse le informazioni necessarie e gli specifici approfondimenti.

Le segnalazioni di cui sopra vengono inviate, per iscritto e in forma non anonima con le seguenti modalità:

e-mail: odv@solution.bank

- **lettera all'indirizzo:** Solution Bank S.p.A.
 Organismo di Vigilanza 231
 Via Ravennana – 47122
 Forlì (FC) Italia

Ogni informazione, segnalazione, *report*, relazione prevista nel Modello è conservata dall'Organismo di Vigilanza in un apposito archivio (informatico o cartaceo).

Inoltre, ai sensi delle varie fonti normative che prevedono l'adozione di sistemi interni di segnalazione delle violazioni delle disposizioni che regolamentano specifici settori (TUB, TUF, normativa antiriciclaggio, ecc.), le segnalazioni possono essere effettuate, dal personale necessariamente in forma non anonima, secondo le disposizioni dettate dalla Banca sui sistemi interni di segnalazione delle violazioni (Whistleblowing), all'indirizzo odv@solution.bank.

Con riferimento alle predette segnalazioni, il Responsabile dei sistemi interni di segnalazione informa l'Organismo di Vigilanza senza ritardo delle segnalazioni che facciano esplicito riferimento alla commissione di illeciti presupposto ai sensi del D. Lgs. n. 231/2001 o di violazioni del Modello.

L'Organismo di Vigilanza valuta le segnalazioni ricevute e adotta gli eventuali provvedimenti conseguenti a sua ragionevole discrezione e responsabilità, ascoltando eventualmente l'autore della segnalazione e/o il responsabile della presunta violazione e motivando per iscritto eventuali rifiuti di procedere ad una indagine interna.

SOLUTION BANK garantisce i segnalanti da qualsiasi forma di ritorsione, discriminazione o penalizzazione e assicura in ogni caso la massima riservatezza circa la loro identità, fatti salvi gli obblighi di legge. Ai sensi dell'art.6 del Decreto:

- sono vietati atti di ritorsione o discriminatori, diretti o indiretti nei confronti del segnalante, per motivi collegati, direttamente o indirettamente, alla segnalazione. Sono nulli il licenziamento ritorsivo e le misure organizzative aventi effetti negativi diretti o indiretti sulle condizioni di lavoro, se non sia dimostrato che non abbiano natura ritorsiva e che si fondino su ragioni estranee alla segnalazione;
- l'adozione di misure discriminatorie può essere denunciata all'Ispettorato nazionale del lavoro;
- il sistema disciplinare previsto dal Decreto, in attuazione del quale sono stabilite le sanzioni indicate di seguito, si applica anche a chi:
 - o viola gli obblighi di riservatezza sull'identità del segnalante o i divieti di atti discriminatori o ritorsivi;
 - o effettua con dolo o colpa grave segnalazioni di fatti che risultino infondati.

Oltre alle segnalazioni relative alle violazioni sopra descritte, devono obbligatoriamente essere trasmesse all'Organismo:

- per il tramite della funzione Legale, le informazioni concernenti i provvedimenti e/o notizie provenienti da organi di polizia giudiziaria, o da qualsiasi altra autorità, fatti comunque salvi gli obblighi di segreto imposti dalla legge, dai quali si evinca lo svolgimento di indagini, anche nei confronti di ignoti, per gli illeciti per i quali è applicabile il D.Lgs. n. 231/01, qualora tali indagini coinvolgano la Banca o suoi Dipendenti od Organi Societari o comunque la responsabilità della Banca stessa;
- per il tramite della funzione Internal Auditing, l'informativa su fatti, atti, eventi e omissioni con profili di grave criticità rispetto all'osservanza delle norme del Decreto, rilevati dalle funzioni di controllo aziendali nell'ambito delle loro attività e le relative azioni correttive;
- per il tramite della funzione Risorse Umane, i procedimenti disciplinari promossi nei confronti dei dipendenti.

5.2 Flussi informativi periodici

L'Organismo di Vigilanza esercita le proprie responsabilità di controllo anche mediante l'analisi di sistematici flussi informativi periodici trasmessi dalle funzioni che svolgono attività di controllo di primo livello (Unità Organizzative), dalle funzioni Compliance, Internal Auditing e, per quanto concerne gli ambiti normativi specialistici, dalle strutture interne funzionalmente competenti e dai ruoli aziendali istituiti ai sensi delle specifiche normative di settore.

Oltre alle segnalazioni relative a violazioni di carattere generale sopra descritte, devono essere trasmesse all'Organismo di Vigilanza, da parte delle funzioni aziendali che operano nell'ambito di attività sensibili, le informazioni concernenti:

- le risultanze periodiche dell'attività di controllo dalle stesse poste in essere per dare attuazione al Modello (*report* riepilogativi dell'attività svolta, attività di monitoraggio, ecc.);
- le anomalie o atipicità riscontrate nell'ambito delle informazioni disponibili.

CAPITOLO 6

SISTEMA DISCIPLINARE

6.1 Principi Generali.

La definizione di un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello, costituisce, ai sensi del D.Lgs 231/2001, un requisito essenziale del modello stesso allo scopo di garantirne l'effettiva operatività.

Pertanto, la Banca ha adottato un sistema disciplinare che si rivolge ai Lavoratori Dipendenti, ai Dirigenti, nonché agli Amministratori e ai Collaboratori e terzi che operino per conto della Banca, e che è applicabile nel caso di violazione delle norme del Codice Etico nonché delle regole contenute nel Modello.

A tal fine la Banca farà tempestivo ricorso a tale sistema disciplinare anche in caso di comportamenti in violazione delle regole di condotta previste dallo stesso Modello.

L'applicazione di sanzioni disciplinari per violazioni delle regole di condotta aziendali può quindi prescindere dall'esito del giudizio penale, in quanto tali regole sono assunte dalla Banca in piena autonomia ed a prescindere dall'illecito che eventuali condotte possano determinare.

6.2 Misure nei confronti del personale dipendente della Banca.

L'inosservanza delle regole previste dal Modello adottato dal SOLUTION BANK ai sensi del Decreto, nonché le violazioni delle disposizioni e dei principi stabiliti nel Codice Etico da parte del personale dipendente che non rivesta la qualifica di dirigente, può dar luogo, secondo la gravità dell'infrazione, all'irrogazione di sanzioni disciplinari nel pieno rispetto delle disposizioni di cui all'art. 7 della legge 20 maggio 1970 n. 300 e della vigente contrattazione collettiva applicabile e precisamente:

- rimprovero verbale;
- rimprovero scritto;
- sospensione dal servizio e dal trattamento economico, fino ad un massimo di 10 giorni;
- licenziamento per giustificato motivo;
- licenziamento per giusta causa.

I dipendenti della Banca con qualifica non dirigenziale sono soggetti al Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per i quadri direttivi e per il personale delle aree professionali dipendenti dalle aziende di credito, finanziarie e strumentali (di seguito semplicemente "CCNL") e quelli con qualifica dirigenziale sono soggetti al Contratto dei dirigenti delle aziende di credito (di seguito semplicemente "CCNL Dirigenti Credito").

Il tipo e l'entità di ciascuna delle sanzioni sopra richiamate, saranno determinati anche tenendo conto:

- dell'intenzionalità del comportamento adottato dal lavoratore o del grado di negligenza, imprudenza o imperizia con riguardo anche alla prevedibilità dell'evento;
- del comportamento complessivo del lavoratore, con particolare riguardo alla sussistenza o meno di precedenti disciplinari irrogati al medesimo;
- delle mansioni del lavoratore;
- della posizione funzionale delle persone coinvolte nei fatti costituenti la mancanza;
- delle altre particolari circostanze connesse o relative all'illecito disciplinare.

Su tali presupposti la Banca adotterà quale sanzione massima:

1) il provvedimento del rimprovero verbale in caso di lieve inosservanza dei principi e delle regole di comportamento previsti dal presente Modello ovvero di violazione delle procedure e norme

interne previste e/o richiamate ovvero ancora di adozione, nell'ambito delle aree sensibili, di un comportamento non conforme o non adeguato alle prescrizioni del Modello, correlandosi detto comportamento ad una "lieve inosservanza delle norme contrattuali o delle direttive ed istruzioni impartite dalla direzione o dai superiori".

2) il provvedimento del rimprovero scritto in caso di inosservanza dei principi e delle regole di comportamento previste dal presente Modello ovvero di violazione delle procedure e norme interne previste e/o richiamate ovvero ancora di adozione, nell'ambito delle aree sensibili, di un comportamento non conforme o non adeguato alle prescrizioni del Modello in misura tale da poter essere considerata ancorché non lieve, comunque, non grave, correlandosi detto comportamento ad una "inosservanza non grave delle norme contrattuali o delle direttive ed istruzioni impartite dalla direzione o dai superiori"

3) il provvedimento della sospensione dal servizio e dal trattamento economico fino ad un massimo di 10 giorni in caso di inosservanza dei principi e delle regole di comportamento previste dal presente Modello ovvero di violazione delle procedure e norme interne previste e/o richiamate ovvero ancora di adozione, nell'ambito delle aree sensibili, di un comportamento non conforme o non adeguato alle prescrizioni del Modello in misura tale da essere considerata di una certa gravità, anche se dipendente da recidiva, correlandosi detto comportamento ad una "inosservanza - ripetuta o di una certa gravità - delle norme contrattuali o delle direttive ed istruzioni impartite dalla direzione o dai superiori";

4) il provvedimento del licenziamento per giustificato motivo in caso di adozione, nell'espletamento delle attività ricomprese nelle aree sensibili, di un comportamento caratterizzato da notevole inadempimento delle prescrizioni e/o delle procedure e/o delle norme interne stabilite dal presente Modello, anche se sia solo suscettibile di configurare uno degli illeciti per i quali è applicabile il Decreto, correlandosi detto comportamento ad una "violazione tale da configurare un inadempimento "notevole" degli obblighi relativi";

5) il provvedimento del licenziamento per giusta causa in caso di adozione, nell'espletamento delle attività ricomprese nelle aree sensibili, di un comportamento consapevole in contrasto con le prescrizioni e/o le procedure e/o le norme interne del presente Modello, che, ancorché sia solo suscettibile di configurare uno degli illeciti per i quali è applicabile il Decreto, leda l'elemento fiduciario che caratterizza il rapporto di lavoro ovvero risulti talmente grave da non consentirne la prosecuzione, neanche provvisoria, correlandosi detto comportamento ad una "mancanza di gravità tale (o per dolo del fatto, o per i riflessi penali o pecuniari o per la recidività o per la sua particolare natura) da far venir meno la fiducia sulla quale è basato il rapporto di lavoro e da non consentire la prosecuzione del rapporto stesso".

In caso di violazione, da parte di dirigenti, dei principi, delle regole e delle procedure interne previste dal presente Modello o di adozione, nell'espletamento di attività ricomprese nelle aree sensibili di un comportamento non conforme alle prescrizioni del Modello stesso, si provvederà ad applicare nei confronti dei responsabili i provvedimenti di seguito indicati, tenuto altresì conto della gravità della/e violazione/i e della eventuale reiterazione. Anche in considerazione del particolare vincolo fiduciario che caratterizza il rapporto tra la Banca e il lavoratore con la qualifica di dirigente, sempre in conformità a quanto previsto dalle vigenti disposizioni di legge e dal Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro dei Dirigenti delle imprese creditizie, finanziarie e strumentali si procederà con il licenziamento con preavviso e il licenziamento per giusta causa che, comunque, andranno applicati nei casi di massima gravità della violazione commessa. Considerato che detti provvedimenti comportano la risoluzione del rapporto di lavoro, l'Azienda, in attuazione del

principio legale della gradualità della sanzione, si riserva la facoltà per le infrazioni meno gravi di applicare la misura del rimprovero scritto - in caso di semplice inosservanza dei principi e delle regole di comportamento previste dal presente Modello ovvero di violazione delle procedure e norme interne previste e/o richiamate ovvero ancora di adozione, nell'ambito delle aree sensibili, di un comportamento non conforme o non adeguato alle prescrizioni del Modello - ovvero l'altra della sospensione dal servizio e dal trattamento economico fino ad un massimo di 10 giorni, in caso di inadempimento colposo di una certa rilevanza (anche se dipendente da recidiva) ovvero di condotta colposa inadempiente ai principi e alle regole di comportamento previsti dal presente Modello.

6.3 Misure nei confronti dei membri del CdA

In caso di violazione del Modello da parte di uno o più componenti del Consiglio di Amministrazione, l'Organismo di Vigilanza informa il Collegio Sindacale e l'intero Consiglio di Amministrazione i quali provvederanno a valutare le eventuali iniziative da assumere in relazione alla fattispecie nel rispetto della normativa vigente.

6.4 Misure nei confronti dei componenti del Collegio Sindacale.

In caso di violazione del presente Modello da parte di uno o più Sindaci, l'Organismo di Vigilanza informa l'intero Collegio Sindacale e il Consiglio di Amministrazione i quali prenderanno gli opportuni provvedimenti tra cui, ad esempio, la convocazione dell'assemblea dei soci al fine di adottare le misure più idonee previste dalla legge.

6.5 Misure nei confronti di *partner* commerciali, consulenti, collaboratori e soggetti terzi

Ogni comportamento posto in essere dai collaboratori, dai consulenti o da altri terzi collegati alla Banca da un rapporto contrattuale non di lavoro dipendente, ivi inclusi i partners commerciali nell'ambito di contratti associativi o bilaterali, in violazione delle previsioni del Modello e/o del Codice Etico per le parti di loro competenza, potrà determinare l'applicazione di penali o la risoluzione e/o recesso del rapporto contrattuale, fatta salva l'eventuale richiesta di risarcimento qualora da tale comportamento derivino danni alla Banca, anche indipendentemente dalla risoluzione del rapporto contrattuale, ivi inclusi i danni causati dall'applicazione da parte del giudice delle misure previste dal Decreto.

A tal fine, è previsto l'inserimento nei contratti di specifiche clausole che:

1. diano atto della conoscenza del Decreto, del Codice Etico e dei principi contenuti nel Modello adottato dalla Banca;
2. richiedano l'assunzione di un impegno di attenersi alle prescrizioni del Codice Etico e del Modello;
3. disciplinino le conseguenze in caso di violazione di tali prescrizioni;
4. in caso di subappalto di servizi l'appaltatore (o sub appaltante) dovrà curare l'inserimento di analoghe clausole nel contratto di sub appalto.

Compete all'Organismo di Vigilanza valutare l'idoneità delle misure sanzionatorie nei confronti dei soggetti terzi.

CAPITOLO 7

FORMAZIONE E COMUNICAZIONE

7.1 Premessa

Il Solution Bank, al fine di dare efficace attuazione al Modello, intende assicurare una corretta divulgazione dei contenuti dello stesso all'interno e all'esterno della propria organizzazione.

In particolare, obiettivo della Banca è estendere la comunicazione dei contenuti del Modello non solo ai propri dipendenti ma a tutti i soggetti che operano – anche occasionalmente – per il conseguimento degli obiettivi della Società in forza di rapporti contrattuali di diversa natura.

L'attività di comunicazione e formazione, diversificata a seconda dei destinatari cui essa si rivolge, è, in ogni caso, improntata a principi di completezza, chiarezza, accessibilità e continuità, al fine di consentire ai diversi destinatari la piena consapevolezza di quelle disposizioni aziendali che sono tenuti a rispettare e delle norme etiche che devono ispirare i loro comportamenti. A tale riguardo, il Solution Bank si è dotato di un Codice Etico, le cui previsioni costituiscono parte integrante e sostanziale del Modello; il Codice Etico riassume i principi che improntano l'operato della Società e definisce le modalità con cui la stessa si relaziona con i terzi.

L'attività di comunicazione e formazione è supervisionata dall'Organismo di Vigilanza, cui sono assegnati, tra gli altri, i compiti di *“promuovere e definire le iniziative per la diffusione della conoscenza e della comprensione del Modello, nonché per la formazione del personale e la sensibilizzazione dello stesso all'osservanza dei contenuti del Modello”* e di *“promuovere e elaborare interventi di comunicazione e formazione sui contenuti del d.lgs. 231/2001, sugli impatti della normativa sull'attività dell'azienda e sulle norme comportamentali”*.

7.2 Comunicazione e formazione del personale

La Banca assicura una corretta conoscenza da parte dei dipendenti del contenuto del Decreto e degli obblighi derivanti dal medesimo.

Il Modello e il Codice Etico sono portati a conoscenza di tutto il personale, mediante apposita circolare informativa interna e l'Intranet aziendale.

Inoltre, la Banca verifica che ogni dipendente abbia preso visione di tale documentazione allegando alla circolare stessa apposito modulo da firmare e rinviare attestando così di aver ricevuto tutte le informazioni relative al modello stesso.

I suddetti documenti vengono poi consegnati ai nuovi assunti (che saranno tenuti a rilasciare una dichiarazione sottoscritta attestante la presa visione dei medesimi) al fine di assicurare anche agli stessi le conoscenze, in materia di responsabilità amministrativa, considerate di primaria rilevanza.

Inoltre, i principi e i contenuti del Modello sono oggetto di appositi corsi di formazione rivolti a tutti i dipendenti e attuati con un differente grado di approfondimento, in relazione anche al diverso livello di coinvolgimento delle risorse medesime nelle attività sensibili individuate nel Modello. Ciò al fine di consentire ai destinatari di raggiungere la piena consapevolezza delle direttive aziendali e di essere posti in condizioni di rispettarle in pieno nonché di contribuire alla diffusione di una cultura aziendale orientata al perseguimento di una sempre maggiore trasparenza ed eticità.

7.3 Informativa ai collaboratori, consulenti ed altri soggetti terzi

Ai collaboratori esterni, consulenti ed alle terze parti sono fornite apposite informative sul Modello, sul Codice Etico nonché sulle conseguenze che comportamenti contrari alle previsioni degli stessi o alla normativa vigente possano avere con riguardo ai rapporti contrattuali.

CAPITOLO 8

CRITERI DI AGGIORNAMENTO DEL MODELLO

8.1 Aggiornamento del Modello.

Il Modello 231 viene riesaminato periodicamente dall'Organismo di Vigilanza, al fine di verificarne l'effettività, l'adeguatezza ed il mantenimento nel tempo dei requisiti di efficacia e funzionalità curandone il relativo aggiornamento.

L'Organismo di Vigilanza riferisce periodicamente al Consiglio di Amministrazione sullo stato di applicazione e sulle eventuali necessità di aggiornamento, proponendo le eventuali integrazioni e/o modifiche del Modello 231.

La valutazione sulle necessità di aggiornamento viene effettuata nei casi di:

- modifica della normativa di riferimento;
- introduzione di nuovi prodotti/servizi, sviluppi e modifiche delle attività e dei processi aziendali che comportino l'insorgenza di nuove fattispecie di rischio;
- rilevazioni di carenze del Modello.

PARTE SPECIALE

Premessa

La struttura del presente documento prevede l'illustrazione, nella parte speciale, delle misure e dei presidi finalizzati alla prevenzione del rischio di commissione dei reati, rilevanti ai fini della responsabilità amministrativa degli enti.

I presidi previsti dal documento si articolano su due livelli di controllo:

- protocolli generali delle attività, presenti in tutte le attività sensibili prese in considerazione dal Modello;
- protocolli specifici, che prevedono disposizioni particolari volte a disciplinare gli aspetti peculiari delle attività sensibili.

I protocolli generali di controllo delle attività sono rappresentati da:

- a) **Disposizioni aziendali:** la Banca si è dotata di un sistema di normativa interna (regolamenti, codici, norme, circolari, ecc..) idonee a fornire principi di riferimento generali per la regolamentazione dell'attività sensibile, in conformità alle prescrizioni del Modello.
- b) **Sistema di deleghe:** La banca si è dotata di un sistema di deleghe atto a disciplinare l'esercizio dei poteri di firma e di facoltà deliberative formalizzate che, in modo specifico, individuano i soggetti ai quali, con riguardo ai diversi atti e alle diverse operatività, sono assegnati tali poteri, e le modalità e le limitazioni per il loro esercizio.
- c) **Segregazione delle attività:** lo svolgimento delle diverse attività sensibili all'interno del Solution Bank è regolamentato sulla base di una sistematica separazione organizzativa e funzionale tra l'attività di chi esegue, l'attività di chi autorizza e l'attività di chi controlla.
- d) **Tracciabilità:** l'operatività svolta all'interno della Banca è regolata da meccanismi e procedure che assicurano l'individuazione e la ricostruzione delle attività e/o delle transazioni svolte e dei controlli previsti attraverso adeguati supporti documentali che attestino le caratteristiche e le motivazioni dell'operazione ed individuino i soggetti a vario titolo coinvolti.

Di seguito vengono illustrati i protocolli specifici, ciascuno dedicato ad una categoria di reato, rilevante ai fini della responsabilità amministrativa degli enti, che la Banca ha considerato in ragione delle caratteristiche della propria attività.

CAPITOLO 1

I REATI NEI CONFRONTI DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

1 Le aree di rischio ai fini del d.lgs. 231/2001 con riferimento ai reati nei confronti della Pubblica Amministrazione

L'analisi dei processi aziendali della Banca ha consentito di individuare le attività nel cui ambito potrebbero astrattamente esser realizzate le fattispecie di reato richiamate dagli articoli 24 e 25 del d.lgs. 231/2001 (Reati nei confronti della Pubblica Amministrazione).

Di seguito sono elencate le cosiddette attività sensibili o a rischio identificate con riferimento ai reati nei confronti della Pubblica Amministrazione:

- Gestione dei procedimenti istruttori, delle attività di erogazione e delle connesse formalità amministrative relative alla erogazione di finanziamenti;
- Gestione degli adempimenti amministrativi e fiscali inerenti l'operatività;
- Gestione e applicazione di condizioni economiche in deroga per i prodotti/servizi destinati al mercato;
- Gestione delle visite ispettive da parte degli enti pubblici
- Gestione dei contenziosi giudiziali e stragiudiziali (es. civili, tributari, giuslavoristici, amministrativi, penali, ecc.), nomina dei legali e coordinamento delle loro attività;
- Gestione del processo degli acquisti di beni e servizi. Negoziazione, stipulazione ed esecuzione di contratti per l'acquisto di beni o servizi da fornitori vicino ad esponenti della Pubblica Amministrazione o di Organi Giudicanti;
- Gestione omaggi, sponsorizzazioni o donazioni ad enti pubblici, privati e/o ONLUS;
- Gestione del processo di selezione, assunzione, collaborazione, avanzamento di grado, riconoscimenti specifici di qualsiasi natura al personale e/o la gestione di trattamenti previdenziali del personale;
- Formazione del personale finanziata
- Gestione emissione di strumenti finanziari (P.O.) e politiche di riacquisto
- Adempimenti informativi da attribuire alle disposizioni di pagamento, effettuate dalla clientela, in conformità alle normative per la tracciabilità dei flussi finanziari inerenti o riconducibili alla gestione di commesse pubbliche.
- Esecuzione disposizioni di pagamento – pagamento pensioni
- Versamento di contributi
- Gestione delle ritenute d'acconto
- Gestione dei riversamenti dei tributi e imposte incassati/applicati alla clientela
- Esecuzione delle attività di pignoramento disposte da terzi sui clienti della banca
- Gestione contratti di locazione passiva
- Gestione del ciclo passivo – pagamento fatture
- Stipula polizze assicurative per dipendenti
- Cancellazione di posizioni debitorie
- Vendita GPM e GPF alla clientela

2 Il sistema dei controlli

Per le attività sensibili identificate con riferimento ai reati nei confronti della Pubblica Amministrazione, oltre ai quattro protocolli generali di cui sopra, la Banca adotta i seguenti protocolli specifici rispetto ai quali si richiede di uniformare il comportamento dei dipendenti nell'esercizio delle loro attività e responsabilità.

I protocolli specifici adottati sono i seguenti:

- Correttezza e affidabilità nell'istruttoria delle pratiche, nella gestione e nelle segnalazioni di competenza relative a finanziamenti, correttezza nello svolgimento delle specifiche attività di verifica della regolarità formale e sostanziale delle operazioni compiute, per i casi previsti dalla normativa.
- Rispetto delle procedure aziendali in tema di valutazione e gestione del credito e di esercizio di delega dei poteri deliberativi.
- Il soggetto che intrattiene rapporti o effettua negoziazioni con Soggetti Pubblici non può da solo e liberamente stipulare i contratti che ha negoziato. La negoziazione e stipulazione dei contratti avviene solo sulla base di una delega, autorizzazione o procura a tal fine formalizzate con indicazione di vincoli e responsabilità.
- Il soggetto che intrattiene rapporti o effettua negoziazioni con Soggetti Pubblici non può da solo e liberamente accedere alle risorse finanziarie e/o autorizzare disposizioni di pagamento:
 - L'effettuazione delle spese avviene solo in base a una delega o autorizzazione o procura formalizzate con limiti di valore, vincoli e responsabilità.
 - Le spese possono essere effettuate solo in base a documenti giustificativi con motivazione, attestazione di inerenza e congruità, approvati da adeguato livello gerarchico e archiviati.
- Nessuno soggetto può autonomamente e liberamente conferire incarichi di consulenza, intermediazione o altra prestazione professionale simile:
 - Il conferimento dell'incarico può essere operato solo in base a una delega o autorizzazione o procura formalizzate, con limiti di spesa, vincoli e responsabilità.
 - Gli incarichi possono essere conferiti solo in base a documenti giustificativi con motivazione e nominativi, attestazione di inerenza e congruità, approvati da adeguato livello gerarchico e archiviati.
- Colui che intrattiene rapporti e/o effettua negoziazioni con Soggetti Pubblici non può da solo e liberamente concedere qualsivoglia utilità:
 - Il conferimento di utilità può essere realizzato solo in base a una delega o autorizzazione o procura formalizzate.
 - Le spese per la concessione di utilità possono essere effettuate solo in base a documenti giustificativi con motivazione, attestazione di inerenza e congruità, approvati da adeguato livello gerarchico e archiviati.

- Gestione delle donazioni e sponsorizzazioni: le donazioni di qualsiasi tipo sono operate solo ove adeguatamente autorizzate, formalizzate e rendicontate.
 - La Società definisce i criteri che regolano la scelta degli enti pubblici, privati e/o ONLUS in favore delle quali effettuare donazioni od erogazioni liberali di qualsiasi tipo o convenzioni di sponsorizzazioni.
 - La Società non effettua donazioni di qualsiasi tipo o sponsorizzazioni tramite versamenti in contanti o su conti correnti cifrati.
- La selezione dei candidati è realizzata sulla base di criteri oggettivi. E' vietato assumere, concedere promesse di assunzione, ovvero promuovere o promettere di promuovere rappresentanti della Pubblica Amministrazione (o soggetti da questi indicati), al fine di indurli ad assicurare alla Banca un qualsivoglia beneficio o vantaggio. L'assunzione di personale avviene nel rispetto di una specifica procedura che disciplina i soggetti autorizzati e le modalità amministrative da eseguire.
- L'accesso ai ruoli e/o agli incarichi è definito in considerazione delle competenze e delle capacità dei singoli, sulla base delle specifiche esigenze della Banca senza discriminazione alcuna. Nell'ambito dei processi di gestione e sviluppo del personale, le decisioni di volta in volta assunte (promozioni, trasferimenti o assegnazioni degli incentivi) sono fondate sull'effettiva corrispondenza tra i profili posseduti dai dipendenti e gli obiettivi programmati o comunque ragionevolmente attesi, nonché su considerazioni di merito.
- Nell'ambito delle proprie attività è fatto divieto ai dipendenti della Banca di:
 - effettuare elargizioni in denaro a pubblici funzionari o incaricati di pubblico servizio;
 - offrire doni o gratuite prestazioni al di fuori di quanto previsto dalla prassi aziendale (vale a dire ogni forma di regalo il cui valore non sia esiguo o sia eccedente le normali pratiche commerciali o di cortesia, o comunque rivolto ad acquisire trattamenti di favore nella conduzione di qualsiasi attività aziendale). In particolare, ai rappresentanti della PA o a loro familiari non devono essere offerti, né direttamente né indirettamente, regali, doni o gratuite prestazioni che possano essere o, comunque, apparire connessi con il rapporto di affari con la Banca o miranti ad influenzare l'indipendenza di giudizio o indurre ad assicurare un qualsiasi vantaggio per la Banca stessa. Gli omaggi consentiti si caratterizzano sempre per l'esiguità del loro valore e sono volti a promuovere iniziative di carattere benefico o culturale o l'immagine della Banca. Le spese di cortesia in occasione di ricorrenze o, comunque, attinenti alla sfera dell'immagine e della comunicazione, ivi comprese le sponsorizzazioni, sono sempre autorizzate dagli organi competenti, che ne vagliano la rispondenza ai caratteri ed ai principi sopra esposti;
 - accordare, direttamente o indirettamente, vantaggi di qualsiasi natura in favore di rappresentanti della Pubblica Amministrazione tali da costituire una violazione dei principi esposti nel Modello;
 - eseguire prestazioni e riconoscere compensi in favore di Consulenti o partner commerciali che non trovino adeguata giustificazione nel contesto del rapporto contrattuale costituito con gli stessi;
 - presentare dichiarazioni non veritiere ad organismi pubblici nazionali, comunitari e internazionali al fine di conseguire erogazioni pubbliche, contributi o finanziamenti agevolati;
 - destinare eventuali somme ricevute da organismi pubblici nazionali o comunitari a

titolo di erogazione, contributo o finanziamento per scopi diversi da quelli cui erano destinati.

CAPITOLO 2

I REATI DI FALSITA' IN MONETE, IN CARTE DI PUBBLICO CREDITO, IN VALORI DI BOLLO E IN STRUMENTI O SEGNI DI RICONOSCIMENTO

1 Le aree di rischio ai fini del d.lgs. 231/2001, con riferimento ai reati di falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento

L'analisi dei processi aziendali della Società ha consentito di individuare le attività nel cui ambito potrebbero astrattamente esser realizzate le fattispecie di reato richiamate dall'articolo 25-*bis* del d.lgs. 231/2001.

Qui di seguito sono indicate le attività identificate come sensibili o a rischio con riferimento ai reati di falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento relativi alla Banca:

- Attività di gestione, maneggio o utilizzo di denaro contante e/o valori di bollo.

2 Il sistema dei controlli

Con riferimento alle attività sensibili rilevate nell'ambito dei reati di falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento, i protocolli specifici adottati sono i seguenti:

- I soggetti cui è attribuita la funzione di maneggio di denaro contante e valori bollati sono dotati di specifici requisiti di onorabilità e professionalità definiti dalla Banca.
- Gli operatori preposti alla gestione dei falsi e alla gestione della valuta estera fuori corso sono muniti di strumenti idonei alla verifica dell'autenticità degli stessi.
- Le modalità di gestione del denaro e/o valori bollati risultati falsi è specificamente disciplinata mediante apposita disposizione organizzativa.

CAPITOLO 3

I REATI SOCIETARI

1 Le aree di rischio ai fini del d.lgs. 231/2001 con riferimento ai reati societari

L'analisi dei processi aziendali della Banca ha consentito di individuare le attività nel cui ambito potrebbero astrattamente esser realizzate le fattispecie di reato richiamate dall'articolo 25-ter del d.lgs. 231/2001. Qui di seguito sono elencate le cosiddette attività sensibili o a rischio identificate con riferimento ai reati societari, relative ai processi contabili ed agli adempimenti di natura amministrativa:

- Presidio delle procedure del sistema informativo, al fine di garantire una corretta alimentazione delle procedure amministrative e contabili;
- Predisposizione del bilancio, delle relazioni e delle altre comunicazioni sociali previste dalla legge;
- Gestione della ripartizione di utili e riserve
- Gestione delle scritture contabili, degli adempimenti contabili e amministrativi previsti dalla normativa;
- Gestione degli adempimenti fiscali tributari e di sostituto d'imposta
- Attività di preparazione, svolgimento e verbalizzazione dell'assemblea della Società;
- Predisposizione e invio dell'informativa alle Autorità preposte alla vigilanza sul settore bancario e alle altre Autorità di vigilanza, e gestione dei rapporti con le stesse;
- Presidio dell'informativa inerente agli esponenti aziendali al fine di prevenire il verificarsi di situazioni di conflitto di interessi ai sensi dell'art. 2391, comma 1, c.c.;
- Attività di coordinamento e preparazione dei reporting verso i soggetti apicali della Società di natura economica-patrimoniale e finanziaria, di conformità normativa e in materia dei controlli;
- Modalità per la gestione, l'ammortamento e/o la dismissione degli asset aziendali (hardware e software);
- Gestione del portafoglio di proprietà;
- Gestione delle incombenze societarie, operazioni sul capitale, operazioni su azioni o quote, operazioni di natura straordinaria;
- Emissione di comunicati tramite *media* (ad es.: stampa, sito *Internet*, ecc.) e rapporti con l'esterno;
- Predisposizione di prospetti a fini di sollecitazione all'investimento o di ammissione alla quotazione nei mercati regolamentati, predisposizione di documenti da pubblicare in occasione di un'offerta al pubblico di strumenti finanziari;
- Gestione del processo di acquisto di beni e servizi da terzi;
- Gestione del processo di assunzione del personale;
- Gestione dell'operatività inerente l'attivazione di nuove linee di credito per la clientela (privati e aziende) e in sede di rinnovo;

- Gestione delle condizioni praticate alla clientela su prodotti di raccolta e impiego
- Gestione tecnica delle sofferenze, delle previsioni di perdita e l'imputazione a perdita del credito.
- Gestione dei presidi in materia di parti correlate e del conflitto di interesse.
- Gestione pignoramenti presso terzi.
- Gestione dei procedimenti istruttori, delle attività di erogazione e delle connesse formalità amministrative relative alla erogazione di finanziamenti o operazioni di credito corporate
- Acquisto immobili rivenienti da partecipazione ad aste aventi ad oggetto le garanzie ipotecarie e gestione ricollocazione

2 Il sistema dei controlli

Per ognuna delle attività sensibili identificate, oltre ai quattro protocolli generali, sono stati individuati i protocolli specifici di seguito elencati:

- Le funzioni preposte alla gestione dei dati amministrativo-contabili effettuano un controllo preventivo sulla correttezza, completezza e veridicità delle informazioni per consentire la redazione del bilancio;
- La trasmissione di dati ed informazioni alla funzione responsabile avviene attraverso un sistema (anche informatico) che consente la tracciatura dei singoli passaggi relativi all'elaborazione dei flussi contabili e l'identificazione dei soggetti che inseriscono i dati nel sistema;
- La funzione preposta alla redazione del bilancio e degli altri documenti contabili societari predispone adeguate procedure amministrative e contabili per la formazione del bilancio di esercizio, nonché di ogni altra comunicazione di carattere finanziario;
- Identificazione di ruoli e responsabilità in merito alla predisposizione della documentazione destinata alle delibere assembleari e al Consiglio di Amministrazione nonché alla trascrizione e pubblicazione del verbale d'assemblea e della documentazione societaria relativa all'attività degli altri organi sociali;
- Assicurare il regolare funzionamento della Banca e degli Organi Sociali, garantendo ed agevolando ogni forma di controllo interno sulla gestione sociale previsto dalla legge, nonché la libera e corretta formazione della volontà assembleare; Definizione di regole per il controllo dell'esercizio del diritto di voto e il controllo della raccolta ed esercizio delle deleghe di voto. La maggioranza in Assemblea non dovrà essere determinata con atti simulati o con frode, allo scopo di conseguire, per sé e/o per gli altri, un ingiusto profitto;
- Tenere un comportamento corretto, trasparente e collaborativo, nel rispetto delle norme di legge e delle procedure aziendali interne, in tutte le attività finalizzate alla formazione del bilancio e delle altre comunicazioni sociali, al fine di fornire ai soci ed ai terzi un'informazione veritiera e corretta sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della Banca. In particolare, è fatto divieto di:
 - rappresentare o trasmettere per l'elaborazione e la rappresentazione in bilanci, relazioni e prospetti o altre comunicazioni sociali, dati falsi, lacunosi o, comunque, non rispondenti alla realtà, sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della Banca;

- omettere dati ed informazioni imposti dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della Banca;
- Divieto di illustrare i dati e le informazioni utilizzati in modo tale da fornire una presentazione non corrispondente all'effettivo giudizio maturato sulla situazione patrimoniale, economica e finanziaria della Banca e sull'evoluzione della sua attività, nonché sugli strumenti finanziari e relativi diritti;
- Osservare rigorosamente tutte le norme poste dalla legge a tutela dell'integrità ed effettività del capitale sociale, al fine di non ledere le garanzie dei creditori e dei terzi in genere;
- Il regolamento delle operazioni su acquisti e vendite di azioni proprie avviene nel rispetto di specifiche procedure che garantiscono la conformità ai disposti normativi;
- Definizione di procedure interne atte a garantire una corretta e tempestiva attività di segnalazione agli organi di vigilanza;
- E' previsto l'obbligo, per ciascun esponente della Società che assuma il ruolo di componente dell'organo amministrativo in altra società, di comunicare, all'apertura della riunione di tale organo, agli altri amministratori o componenti dell'organo di controllo, l'eventuale presenza di interessi che abbia in una determinata operazione della società, precisandone, ove presente, l'interesse, la natura, l'origine o la portata;
- Ciascuna struttura aziendale è responsabile della documentazione formalmente prodotta e/o consegnata ai membri del Collegio Sindacale e ai Revisori, nell'ambito della propria attività, ivi inclusa quella trasmessa in via elettronica;
- I membri del Consiglio di Amministrazione e i dipendenti che, a qualunque titolo, siano coinvolti in una richiesta di produzione di documenti o di informazioni da parte del Collegio Sindacale o da uno dei suoi membri nonché da parte della Società di Revisione, pongono in essere comportamenti improntati alla massima correttezza e trasparenza e non ostacolano in alcun modo le attività di controllo e/o di revisione;
- La Banca provvede alla compilazione e manutenzione di un inventario aggiornato degli asset aziendali utilizzati ai fini dell'operatività del sistema informatico e telematico, regolamentando, tramite apposite normative e procedure, i ruoli, le responsabilità e le modalità operative per la gestione, l'ammortamento e/o la dismissione degli stessi.
- Obbligo di preventiva informazione al Collegio Sindacale per ottenere parere preventivo e di segnalazione per iniziative di operazioni su azioni o quote: esistono regole e procedure che obbligano le funzioni aziendali coinvolte in questo tipo di attività ad informare preventivamente il Collegio Sindacale che, a sua volta, dovrà esprimere un parere preventivo, oltre a segnalare agli organi competenti la tipologia dell'operazione;
- Obbligo di preventiva informazione al Collegio Sindacale per l'ottenimento di pareri preventivi o, quanto meno, l'obbligo di segnalazione di iniziative o deliberazioni in merito alla ripartizione degli utili o delle riserve.
- Disposizioni aziendali dirette al personale coinvolto nella predisposizione di documenti per le delibere del Consiglio di Amministrazione in merito ad acconti su dividendi, conferimenti, fusioni e scissioni.

- Presenza di disposizioni aziendali formalizzate che identificano ruoli e responsabilità per la comunicazione all'esterno e l'archiviazione dei documenti approvati.
- Vincoli formalizzati (procedure o circolari interne, clausole contrattuali) per il mantenimento della confidenzialità delle informazioni rilevanti di cui Dipendenti/Consulenti esterni vengano a conoscenza. Tali vincoli prevedono il divieto di diffusione dell'informazione rilevante all'interno o all'esterno della Banca, se non tramite il canale istituzionalmente previsto.
- L'individuazione dei responsabili delle funzioni aziendali che provvedono direttamente o indirettamente alla redazione di prospetti e/o documenti da pubblicare in occasione di un'offerta al pubblico di strumenti finanziari;
- Procedure formalizzate per la redazione del documento/prospetto e tracciabilità dell'iter procedurale;
- Procedure formalizzate per il monitoraggio delle condizioni praticate alla clientela in relazione a prodotti di raccolta e impiego;
- Rispettare le procedure definite in materia di gestione degli acquisti di beni e servizi;
- Rispettare le procedure definite in materia di assunzione del personale.
- Nella gestione locazioni attive e passive disporre una valutazione inerente alla congruità del canone.
- Per la gestione operazioni di compravendita immobiliare ricorrere a stime e valutazioni peritali da parte di terzi.
- Nei rapporti con soggetti privati:
 - i) nessuno soggetto può autonomamente e liberamente conferire incarichi di consulenza, intermediazione o altra prestazione professionale simile;
 - ii) conferimento dell'incarico può essere operato solo in base a una delega o autorizzazione o procura formalizzate, con limiti di spesa, vincoli e responsabilità;
 - iii) l'incarico viene conferito sulla base di una lista di fornitori/consulenti/professionisti, gestita dalla funzione competente ed in base a offerte formalizzate e approvate da adeguato livello gerarchico.

CAPITOLO 4

I DELITTI CON FINALITA' DI TERRORISMO O DI EVERSIONE DELL'ORDINE DEMOCRATICO

1 Le aree di rischio ai fini del d.lgs. 231/2001 con riferimento ai delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico

L'analisi dei processi aziendali della Società ha consentito di individuare le attività nel cui ambito potrebbero astrattamente realizzarsi le fattispecie di reato richiamate dall'articolo 25-*quater* del d.lgs. 231/2001.

Di seguito sono elencate le attività sensibili o a rischio identificate con riferimento ai delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico inerenti allo svolgimento delle attività operative svolte dalla Banca:

- ⊖ Gestione degli adempimenti in materia d'identificazione della clientela e dei fornitori ai fini dell'Antiterrorismo in sede di apertura e gestione rapporti;
- ⊖ Gestione degli adempimenti inerenti all'operatività dell'area estero previsti ai fini dell'antiterrorismo;
- ⊖ Gestione della beneficenza e delle donazioni a privati e/o Onlus;
- Compravendita e/o locazione di immobili.

2 Il sistema dei controlli

Per ognuna delle attività sensibili identificate, oltre ai quattro protocolli generali, sono stati individuati, anche sulla scorta degli spunti forniti dalla normativa e dalle *best practice* internazionali in tema di repressione del finanziamento del terrorismo, i protocolli specifici di seguito elencati:

- L'adozione di procedure formalizzate di istruttoria per la valutazione delle generalità dei clienti (sia in sede di acquisizione di nuova clientela, sia con riferimento all'esigenza di monitorare nel continuo le caratteristiche della clientela in essere) e delle attività da essi svolte in Italia e all'estero, avvalendosi di elenchi di nominativi di soggetti segnalati essere coinvolti (o potenzialmente coinvolti) in attività terroristiche (Black List);
- L'obbligo di astensione dall'apertura di un nuovo rapporto o dal mantenimento di un rapporto in essere nel caso in cui l'operatore non sia in grado di adempiere correttamente agli obblighi di adeguata verifica o sussista il sospetto che vi sia una relazione con il riciclaggio o con il finanziamento del terrorismo;
- L'obbligo di segnalazione delle operazioni sospette di finanziamento al terrorismo;
- La Banca, anche mediante l'utilizzo di sistemi informativi, monitora l'adempimento delle vigenti previsioni antiriciclaggio/antiterrorismo in materia di registrazione dei clienti e delle operazioni e rilevazione delle eventuali anomalie, al fine di consentire di effettuare tempestivamente le opportune segnalazioni all'UIF e di comunicare i dati aggregati ai sensi dell'art. 40 d.lgs. 231/2007;

- Il sistema di controllo anagrafico gestito su base informatica con riferimento ai clienti è utilizzato anche al fine di realizzare gli opportuni controlli nella gestione dei rapporti con i fornitori, conduttori, acquirenti, venditori;
 - Tutti i soggetti apicali e sottoposti della Banca sono tenuti ad osservare il divieto di intrattenere rapporti, negoziare e/o stipulare e/o porre in esecuzione contratti di locazione con soggetti segnalati nelle liste dei nominativi sospetti (c.d. Black List);
- La Banca definisce i criteri che regolano la scelta dei soggetti (ad es. Onlus) in favore dei quali effettuare donazioni od erogazioni liberali di qualsiasi tipo. Tali elargizioni sono operate solo se adeguatamente autorizzate, formalizzate e rendicontate. Inoltre, la Banca non effettua donazioni di qualsiasi tipo tramite versamenti in contanti o su conti correnti cifrati;
- La Banca adotta presidi organizzativi volti a garantire:
 - la conformità dei comportamenti alle disposizioni vigenti in materia di antiterrorismo/antiriciclaggio;
 - l'efficacia del processo di costante adeguamento delle norme e procedure interne.

CAPITOLO 5

I REATI CONTRO LA PERSONALITA' INDIVIDUALE

1 Le aree di rischio ai fini del d.lgs. 231/2001 con riferimento ai reati contro la personalità individuale

L'analisi dei processi aziendali della Società ha consentito di individuare le seguenti attività nel cui ambito potrebbero astrattamente esser realizzate le fattispecie di reato richiamate dall'articolo 25-*quiquies* del d.lgs. 231/2001.

Qui di seguito sono elencate le cosiddette attività sensibili o a rischio identificate con riferimento ai reati contro la personalità individuale:

- Affidamenti concessi, con consapevolezza, a società/persone fisiche utilizzati allo scopo di commettere i reati contro la personalità individuale (ad es. società che utilizza maestranze non in regola);
- Acquisiti di beni e servizi - attività che prevedono il ricorso diretto o indiretto a manodopera (ad es. forniture ed appalti).

2 Il sistema dei controlli

Per ognuna delle attività sensibili identificate, oltre ai quattro protocolli generali, sono stati individuati i protocolli specifici di seguito elencati:

- Nell'ambito dei processi di istruttoria ed erogazione del credito, i dipendenti provvedono, tra i documenti presi in esame, alla verifica della corretta regolarità contributiva dell'azienda richiedente l'affidamento (DURC);
- Gli incarichi per forniture e/o appalti possono essere conferiti solo in base a documenti giustificativi con motivazione e nominativi, attestazione di inerenza e congruità, approvati da adeguato livello gerarchico e archiviati. In sede di valutazione delle caratteristiche del fornitore, deve essere verificata la regolarità contributiva e deve essere richiesto il DURC (Documento Unico di Regolarità Contributiva) od altro documento anche diversamente denominato, attestante la regolarità di un'impresa nei pagamenti e negli adempimenti previdenziali, assistenziali e assicurativi nonché in tutti gli altri obblighi previsti dalla normativa vigente.
- La selezione delle controparti destinate a fornire particolari servizi (quali ad esempio le imprese con alta incidenza di manodopera non qualificata), deve essere svolta con particolare attenzione ed in base ad apposita procedura interna: in particolare, l'affidabilità deve essere valutata, ai fini della prevenzione dei reati di cui alla presente parte speciale, anche attraverso specifiche indagini ex ante.
- Chiunque rilevi una gestione anomala del personale utilizzato da un fornitore è tenuto ad informare immediatamente l'OdV della Società di tale anomalia.

CAPITOLO 6

LA DISCIPLINA DEL “MARKET ABUSE”

1 Le aree di rischio ai fini del d.lgs. 231/2001 con riferimento ai reati ed illeciti amministrativi di abuso di informazioni privilegiate e di manipolazione del mercato

L'analisi dei processi aziendali della Società ha consentito di individuare le attività nel cui ambito potrebbero astrattamente – ed a titolo di concorso - essere realizzati le fattispecie di reato richiamate dall'articolo 25-*sexies* del d.lgs. 231/2001.

Qui di seguito sono elencate le cosiddette attività sensibili o a rischio identificate con riferimento ai reati ed illeciti amministrativi di abuso di informazioni privilegiate e di manipolazione del mercato:

- Gestione delle informazioni privilegiate;
- Partecipazione alle sedute del CdA e predisposizione dei verbali
- Gestione delle operazioni di negoziazione in strumenti finanziari quotati e non quotati, per conto della clientela e per conto della proprietà.

2 Il sistema dei controlli

Per ognuna delle attività sensibili identificate, oltre ai quattro protocolli generali, sono stati individuati, anche sulla scorta delle indicazioni fornite dalla Consob, i protocolli specifici di seguito elencati:

- Disposizioni aziendali per l'identificazione e la gestione di informazioni privilegiate: esistono disposizioni aziendali che contengono le modalità di identificazione e gestione delle informazioni privilegiate e regolamentano la loro diffusione. In particolare:
 - Obbligo di mantenere riservate tutte le informazioni e i documenti acquisiti nello svolgimento delle proprie funzioni, sia aventi ad oggetto la Banca e gli strumenti finanziari della stessa, sia riguardanti Società terze in rapporto d'affari con la Banca e gli strumenti finanziari di queste ultime nonché di utilizzare le informazioni o i documenti stessi esclusivamente per l'espletamento dei propri compiti lavorativi;
 - Divieto di compiere operazioni su strumenti finanziari di Società terze in rapporto d'affari con la Banca stessa, in relazione alle quali si posseggano informazioni privilegiate circa l'emittente o il titolo stesso conoscendo o potendo conoscere in base ad ordinaria diligenza il carattere privilegiato delle stesse;
 - E' possibile diffondere le informazioni privilegiate nell'ambito delle strutture ed uffici della Banca solo nei riguardi di coloro che abbiano effettiva necessità di conoscerle per motivi attinenti al normale esercizio del lavoro, evidenziando la natura riservata delle informazioni;
 - Divieto di comunicare le informazioni privilegiate a terzi per ragioni diverse da quelle di ufficio (a titolo esemplificativo e non esaustivo: clienti, emittenti di titoli pubblicamente contrattati, ecc.) ovvero raccomandare o indurre terzi a compiere operazioni connesse alle informazioni privilegiate;

- Qualora dette informazioni debbano essere comunicate a terzi (consulenti e/o professionisti esterni) per ragioni di ufficio, è fatto obbligo di accertare che costoro siano soggetti ad un obbligo di riservatezza legale, regolamentare o statutario; in difetto è necessario formalizzare, mediante sottoscrizione di uno specifico accordo, il reciproco dovere di riservatezza circa le informazioni scambiate;
- E' vietato discutere informazioni privilegiate in luoghi pubblici o in locali in cui siano presenti estranei o comunque soggetti che non hanno necessità di conoscere tali informazioni;
- Il mantenimento della riservatezza dei documenti e delle informazioni di cui dipendenti e/o consulenti o collaboratori esterni vengano a conoscenza nello svolgimento dei loro compiti è sottoposto a vincoli di confidenzialità formalizzati (procedure o circolari interne, clausole contrattuali, accordi di riservatezza). Tali vincoli prevedono espressamente il divieto di diffusione dei documenti e delle informazioni all'interno o all'esterno della Banca, se non tramite il canale istituzionalmente previsto o a favore dei destinatari designati;
- Nelle riunioni del Consiglio di Amministrazione viene monitorata l'eventuale presenza di soggetti esterni (quali, ad esempio, direttori generali, responsabili o dirigenti di aree aziendali di altre società, consulenti), in particolare di quelli che hanno accesso ad informazioni privilegiate su base occasionale;
- Rispetto dei principi di correttezza, trasparenza e veridicità dei dati forniti al mercato e/o ai clienti, sia con riferimento a quelli direttamente attinenti alla Banca sia a quelli diffusi con la consulenza o comunque l'ausilio della Banca;
- Adozione di procedure automatiche interne per la segnalazione delle operazioni sospette, successivamente al compimento delle stesse nonché il rifiuto di eseguire l'ordine impartito dal cliente se, al momento dell'acquisizione dell'ordine, vi sia la consapevolezza che tale esecuzione dia luogo al compimento di un reato o di un illecito amministrativo;
- Adozione di un regolamento specifico che definisca le linee guida complessive di gestione del portafoglio titoli di proprietà; definizione del perimetro operativo per l'effettuazione delle operazioni di negoziazione sui mercati in termini di compravendita titoli.

CAPITOLO 7

I REATI TRANSNAZIONALI

1 Le aree di rischio ai fini del d.lgs. 231/2001 con riferimento ai reati transnazionali

L'analisi dei processi aziendali della Banca ha consentito di individuare le attività nel cui ambito potrebbero astrattamente essere realizzate le fattispecie di reato richiamate dalla legge 146/2006 (con l'introduzione del D.Lgs. 231/2007 sono stati abrogati i commi 5 e 6 dell'art. 10 della L. 16 Marzo 2006, n°146).

Per quanto riguarda le ricadute di queste fattispecie in ambito bancario, più che il compimento delle specifiche condotte criminose, pare rilevante la loro agevolazione (finanche a giungere al concorso vero e proprio) mediante il compimento di attività che possano favorire la realizzazione.

Qui di seguito sono elencate le cosiddette attività sensibili o a rischio identificate con riferimento ai reati transnazionali:

- Affidamenti esteri concessi a società/persone fisiche con riferimento a potenziali reati transnazionali;
- Negoziazione, stipula ed esecuzione di contratti di fornitura, mandato, intermediazione e consulenza con riferimento a potenziali reati transnazionali.

2 Il sistema dei controlli

Per ognuna delle attività sensibili identificate, oltre ai quattro protocolli generali, sono stati individuati i protocolli specifici di seguito elencati:

- Obbligo di segnalazione, nell'ambito dell'istruttoria delle pratiche di affidamento e di revisione dei fidi da parte degli addetti e/o i responsabili crediti, di un'operatività non coerente col profilo economico, finanziario e patrimoniale dell'affidato e potenzialmente riconducibile ai reati transnazionali;
- Obbligo di segnalare, con riferimento all'esecuzione di disposizioni di pagamento, Italia ed Estero, o all'acquisizione di flussi finanziari a favore della clientela, un'operatività potenzialmente riconducibile ai reati transnazionali;
- I soggetti apicali e sottoposti della Società sono tenuti ad osservare l'obbligo di preventiva verifica dei requisiti di onorabilità della controparte nella negoziazione, stipulazione ed esecuzione di contratti di fornitura, mandato, intermediazione e consulenza.

CAPITOLO 8

I REATI IN MATERIA DI TUTELA DELLA SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO

1 Le aree di rischio ai fini del d.lgs. 231/2001 con riferimento ai reati in materia di tutela della salute e sicurezza sul lavoro

L'analisi dei processi aziendali della Banca ha consentito di individuare le attività nel cui ambito potrebbero astrattamente esser realizzate le fattispecie di reato richiamate dall'articolo 25-septies del d.lgs. 231/2001. Qui di seguito sono elencate le cosiddette attività sensibili o a rischio identificate con riferimento ai reati in materia di tutela della salute e sicurezza sul lavoro:

- Gestione dei ruoli e delle attività connesse alla tutela della salute, sicurezza e igiene sul lavoro;
- Sistema di deleghe di funzione e assunzione di responsabilità in tema di salute, sicurezza e igiene sul lavoro;
- Individuazione, valutazione e gestione dei rischi in tema di salute, sicurezza e igiene sul lavoro;
- Attività di formazione e informazione in tema di salute, sicurezza e igiene sul lavoro;
- Rapporti con i fornitori con riferimento alle attività connesse alla salute, sicurezza e igiene sul lavoro;
- Controllo e azioni correttive con riferimento alle attività connesse alla salute, sicurezza e igiene sul lavoro;
- Gestione degli interventi di mitigazione con riferimento al rischio rapina.

2 Il sistema dei controlli

Per ognuna delle attività sensibili identificate, oltre ai quattro protocolli generali, sono stati individuati i protocolli specifici di seguito elencati. Tali misure consistono principalmente nelle seguenti:

- Individuazione, all'interno dell'azienda, delle figure che, ai sensi di legge, rivestono un ruolo di responsabilità in ordine all'applicazione della normativa in esame (Responsabile Servizio Prevenzione e protezione "RSPP", Datore di lavoro, Medico competente, destinatari di deleghe inerenti alla funzione di tutela della salute e sicurezza sul lavoro, Preposti);
- Predisposizione e costante aggiornamento del Documento di valutazione dei rischi (DVR) e del Documento di Valutazione dei Rischi da Interferenza (DUVRI);
- Il sistema delle deleghe di funzioni garantisce, in capo al soggetto delegato, la sussistenza di:
 - requisiti di professionalità ed esperienza richiesti dalla specifica natura delle funzioni delegate;
 - poteri decisionali nonché di organizzazione, gestione e controllo coerenti con le deleghe assegnate;
 - poteri di spesa eventualmente necessari in considerazione del ruolo ricoperto, per l'efficace adempimento delle funzioni delegate;

- Attuazione della sorveglianza sanitaria dei lavoratori ed eventuale allontanamento degli stessi dall'esposizione al rischio a tutela della loro incolumità;
- Adozione nei luoghi di lavoro delle misure e dei requisiti tecnico – strutturali imposto dalla nuova normativa e conseguente svolgimento di una regolare attività di manutenzione avente ad oggetto, oltre ai locali, anche gli impianti, le attrezzature e i dispositivi di sicurezza;
- Adozione di adeguate misure di primo soccorso, di prevenzione degli incendi e di lotta antincendio, di evacuazione dei luoghi di lavoro in caso di pericolo grave e immediato e, più in generale, di gestione delle emergenze, designando preventivamente i lavoratori incaricati della loro attuazione;
- Realizzazione di un'attività di informazione, formazione e addestramento rivolta sia ai lavoratori genericamente intesi sia a determinate figure che, all'interno della Banca, rivestono compiti particolari in merito all'attuazione della normativa sulla sicurezza nei luoghi di lavoro;
- Vigilanza sul rispetto e l'attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi;
- Attenta scelta dei soggetti incaricati della realizzazione di opere o della fornitura di servizi autonomi con riferimento alle attività connesse alla salute, sicurezza e igiene sui luoghi di lavoro;
- Perfezionamento dei contratti di appalto, d'opera o di somministrazione secondo le modalità e i requisiti richiesti dalla legge e, in particolar modo, con indicazione in essi dei costi relativi alla sicurezza del lavoro e con la contestuale redazione del DUVRI (Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze);
- Definizione di avanzate misure di prevenzione ed efficaci dispositivi di tutela del personale, della clientela e degli altri soggetti potenzialmente esposti al rischio rapina al fine di ridurre al minimo i possibili effetti dannosi.

CAPITOLO 9

I DELITTI DI RICETTAZIONE, RICICLAGGIO E IMPIEGO DI DENARO, BENI O UTILITÀ DI PROVENIENZA ILLECITA E AUTORICICLAGGIO

1 Le aree di rischio ai fini del d.lgs. 231/2001 con riferimento ai delitti di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita

L'analisi dei processi aziendali della Società ha consentito di individuare le attività nel cui ambito potrebbero astrattamente esser realizzate le fattispecie di reato richiamate dall'articolo 25-*octies* del d.lgs. 231/2001.

Qui di seguito sono elencate le cosiddette attività sensibili o a rischio identificate con riferimento ai delitti di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita relative agli adempimenti in materia di identificazione della controparte ai fini antiriciclaggio (nazionale e transazionale) e antiterrorismo riconducibili alle attività della banca:

- Gestione degli adempimenti in materia di identificazione della clientela e dei fornitori ai fini antiriciclaggio/antiterrorismo;
- Gestione delle procedure inerenti alla registrazione dei rapporti e delle operazioni, e di tenuta dell'Archivio Unico Informatico (AUI);
- Gestione delle operazioni sospette di riciclaggio e delle segnalazioni all'UIF;
- Gestione del processo di approvvigionamento, selezione delle controparti (fornitori, conduttori, acquirenti, venditori) e gestione dei relativi rapporti;
- Gestione delle disposizioni di pagamento per conto della clientela
- Attività di formazione e ogni altro adempimento al fine della corretta applicazione delle disposizioni di cui al d.lgs. 231/2007 e successive modifiche.
- Gestione adempimenti fiscali e contributivi, in proprio e in veste di sostituto d'imposta.
- Gestione degli adempimenti in materia di antiusura, rapporti dormienti

2 Il sistema dei controlli

Per ognuna delle attività sensibili identificate, oltre ai quattro protocolli generali, sono stati individuati i protocolli specifici di seguito elencati:

- Il sistema di controllo anagrafico della clientela, gestito su base informatica dal personale coinvolto nell'attività, assicura una corretta identificazione della clientela, attraverso la consultazione automatica dei nominativi inseriti nelle Liste di Riferimento predisposte da organismi ufficiali (Black List), prima di procedere al censimento anagrafico. Tutti i soggetti apicali e sottoposti della Società sono tenuti ad osservare il divieto di prestare servizi bancari e altri servizi finanziari a soggetti indicati nelle Liste di Riferimento;
- Ai fini della corretta alimentazione dell'Archivio Unico Informatico (AUI), la Banca registra e aggiorna costantemente in tale archivio, le seguenti informazioni:
 - data dell'operazione;
 - punto operativo in cui è stata disposta l'operazione;
 - causale dell'operazione (es.: versamento, prelievo, riscossione);

- importo dei singoli mezzi di pagamento o titoli al portatore ivi comprese tutte le tipologie di assegni esteri, distinguendo il totale del contante, o dell'eventuale valuta estera, dal rimanente;
- generalità complete (nome, cognome, data di nascita, indirizzo, ecc.) di chi effettua l'operazione;
- estremi del documento di identificazione esibito da chi effettua l'operazione (in proprio o per conto di terzi);
- generalità complete (nel caso di società: denominazione o ragione sociale e sede) del titolare effettivo;
- numero di anagrafica del soggetto che effettua l'operazione e del titolare effettivo;
- nel caso di ordini di accreditamento o di pagamento (bonifici), le generalità complete sia dell'ordinante che del beneficiario, nonché della società corrispondente;
- nel caso di ordini provenienti dall'estero, il nominativo dell'intermediario estero intervenuto e, quando conosciuti, anche le generalità e il Paese dell'ordinante;
- nel caso in cui nell'operazione intervengano più intermediari nazionali, le informazioni di cui sopra, acquisite dal primo intermediario, devono essere trasmesse all'intermediario del beneficiario che è tenuto alla registrazione.

Tutte le operazioni che comportano trasmissione o movimentazione di mezzi di pagamento o trasferimento di titoli al portatore nonché di ordini di accreditamento e di pagamento sono rilevate nell'Archivio Unico Informatico;

- La Banca provvede all'individuazione e segnalazione delle operazioni sospette e alla comunicazione delle infrazioni alle disposizioni in tema di limitazioni per l'utilizzo del contante e dei titoli al portatore. Inoltre, il responsabile di ciascun punto operativo è tenuto, alla fine di ogni giornata lavorativa, ad effettuare accertamenti sulle operazioni svolte, allo scopo di individuare casi di potenziali operazioni sospette. Tale attività di verifica/identificazione viene effettuata anche tramite una specifica procedura informatica;
- In conformità alle vigenti prescrizioni di legge, la società monitora e aggiorna gli strumenti, anche di carattere informatico, volti a garantire l'osservanza delle limitazioni all'uso del contante e dei titoli al portatore, del divieto di apertura e utilizzo in qualunque forma di conti o libretti di risparmio anonimi o con intestazione fittizia, nonché delle misure volte all'adempimento della segnalazione di eventuali infrazioni ai sensi dell'art. 51 co. 1 del d.lgs. 231/2007;
- La Società adotta – in relazione all'operatività dalla medesima posta in essere - presidi organizzativi volti a garantire:
 - la conformità dei comportamenti alle disposizioni vigenti in materia di antiterrorismo/antiriciclaggio;
 - l'efficacia del processo di costante adeguamento delle norme e procedure interne;
 - l'affidabilità del sistema informativo di alimentazione dell'archivio unico informatico aziendale;
- Il sistema di controllo anagrafico gestito su base informatica, con riferimento alla clientela, è utilizzato anche al fine di realizzare gli opportuni controlli sulle generalità delle controparti nella gestione del processo di approvvigionamento e, più in generale, nella gestione dei rapporti con le controparti contrattuali (ad es. conduttori, acquirenti, venditori). Tutti i soggetti apicali e sottoposti della Società sono tenuti ad osservare il divieto di negoziare e/o stipulare e/o porre in esecuzione contratti con soggetti indicati nelle liste di riferimento (black list) nonché con soggetti (persone fisiche o giuridiche) dei quali sia conosciuta o sospettata l'appartenenza ad organizzazioni criminali o comunque operanti al di fuori della legalità;

- L'approvvigionamento di beni e/o servizi è preceduto da adeguata istruttoria documentata, cui partecipano e in ordine al quale deliberano soggetti e funzioni diverse all'interno della Società. Detta istruttoria consente di verificare l'onorabilità nonché l'attendibilità commerciale e professionale del fornitore. L'istruttoria risulta applicabile sempre laddove la controparte non sia già conosciuta alla Società per essere operatore di rilievo nazionale o internazionale ovvero per aver già intrattenuto rapporti con la Società. I soggetti apicali e sottoposti della Società sono tenuti ad osservare l'obbligo di preventiva verifica dei requisiti di onorabilità della controparte nella negoziazione e/o stipulazione e/o esecuzione di contratti;
- La Banca adotta criteri di selezione del personale che assicurano la corretta applicazione delle disposizioni del d.lgs. 231/2007 sotto il profilo dei requisiti di onorabilità e capacità professionale del dipendente;
- La Banca adotta misure di formazione del personale definendo in particolare:
 - modalità di diffusione delle informazioni ed erogazione della formazione al personale finalizzate a riconoscere attività potenzialmente connesse al riciclaggio o al finanziamento del terrorismo;
 - i criteri di erogazione della formazione a ciascun dipendente (es. alla costituzione del rapporto di lavoro o all'inizio dell'utilizzazione qualora si tratti di somministrazione di lavoro, trasferimento o cambiamento di mansioni, introduzione di nuove attrezzature/tecnologie, ecc.);
 - l'ambito, i contenuti e le modalità della formazione in dipendenza del ruolo assunto all'interno della struttura organizzativa, secondo le indicazioni contenute nella normativa vigente;
 - i tempi di erogazione della formazione al personale sulla base delle modalità e dei criteri definiti (definizione di un piano di formazione su base annuale);
 - le modalità di riscontro sull'efficacia dell'attività di formazione.
- Verifica della regolarità dei pagamenti, con riferimento alla piena coincidenza tra destinatari/ordinanti dei pagamenti e controparti effettivamente coinvolte nelle transazioni e della presenza di eventuali schermi societari e strutture fiduciarie utilizzate per transazioni o operazioni straordinarie.
- Esecuzione degli adempimenti amministrativi, contabili e tributari nel rispetto dei principi contabili di riferimento e della normativa civilistica e fiscale vigente.
- Svolgimento delle attività di sostituto d'imposta in conformità agli impegni assunti con l'affidamento della gestione del servizio.
- Attivazione di procedure normative, applicative ed informatiche che garantiscono il rispetto degli adempimenti normativi in materia di anti-usura, gestione dei rapporti dormienti.

CAPITOLO 10

DELITTI INFORMATICI E TRATTAMENTO ILLECITO DI DATI

1 Le aree di rischio ai fini del d.lgs. 231/2001 con riferimento a delitti informatici e trattamento illecito di dati

L'analisi dei processi aziendali della Banca ha consentito di individuare le attività nel cui ambito potrebbero astrattamente esser realizzate le fattispecie di reato richiamate dall'articolo 24-*bis* del d.lgs. 231/2001.

Di seguito sono elencate le attività sensibili o a rischio identificate con riferimento a delitti informatici e trattamento illecito di dati:

- Attività di predisposizione e stampa di documentazione/attestazioni fiscali inerenti la compravendita titoli da comunicare alla clientela;
- Gestione degli accessi al sistema informatico degli utenti interni ed esterni od operatori di sistema, dei profili utente e del processo di autenticazione;
- Gestione degli aspetti concernenti la sicurezza informatica di documenti elettronici con valore probatorio, della protezione delle reti e delle comunicazioni;
- Definizione delle regole da adottare in materia di sicurezza del sistema informatico e telematico.

2 Il sistema dei controlli

Per ognuna delle attività sensibili identificate, oltre ai quattro protocolli generali, sono stati individuati i protocolli specifici di seguito elencati:

- Separazione organizzativa nella gestione degli accessi di sistema tra chi definisce e chi crea il profilo utente e chi ne definisce i livelli di accesso;
- L'accesso alle informazioni, al sistema informatico, alla rete, ai sistemi operativi e alle applicazioni viene sottoposto a controllo da parte della Banca attraverso:
 - l'autenticazione individuale degli utenti tramite codice identificativo dell'utente e *password* o altro sistema di autenticazione sicura (valido per tutta la catena tecnologica ad eccezione degli apparati di misurazione e comunicazione);
 - le autorizzazioni specifiche dei diversi utenti o categorie di utenti;
 - la rivisitazione periodica dei diritti d'accesso degli utenti;
 - la chiusura di sessioni inattive dopo un limitato periodo di tempo (valido per le postazioni di lavoro e per le connessioni ad applicazioni).
- Nell'ambito della gestione della sicurezza fisica e ambientale, la Banca dispone l'adozione di controlli al fine di prevenire:
 - accessi non autorizzati, danni e interferenze ai locali e ai beni in essi contenuti tramite la messa in sicurezza delle aree e delle apparecchiature;
 - danni e interferenze alle apparecchiature che garantiscono la connettività e le comunicazioni.

- Divieto a tutto il Personale della Banca, ai suoi Amministratori ed ai Sindaci, di installare sui computers in uso programmi o files di qualsiasi tipo senza la preventiva autorizzazione da parte dell'ufficio preposto, che ne valuterà l'utilità, il contenuto e la provenienza;
- La generazione e la protezione dei log delle attività sui sistemi è disciplinata da apposite procedure formalizzate nonché monitorata da appositi sistemi di sicurezza;
- La Banca garantisce la qualità dei dati prodotti e utilizzati nella reportistica inerente la compravendita titoli, certificazioni fiscali, ecc., tramite l'adozione di controlli automatici e manuali appositamente formalizzati nonché tramite l'istituzione di appositi presidi di controllo svolti da funzioni, nel rispetto della segregazione dei ruoli;
- La Banca, ove necessario, provvede a contrattualizzare con i fornitori, gli outsourcer e, in generale, le proprie controparti, le clausole relative ai livelli di servizio di cui è prevista l'osservanza nell'espletamento del servizio;
- Provvede a monitorare il rispetto dei livelli di servizio contrattualizzati con l'outsourcer dei sistemi informativi (SBA), producendo periodicamente apposita reportistica interna soggetta al controllo da parte delle competenti funzioni aziendali;
- La Banca assicura un uso della firma digitale coerente con le procedure che regolamentano la digitalizzazione dei documenti, le modalità di invio e di storage.

CAPITOLO 11

DELITTI DI CRIMINALITÀ ORGANIZZATA

1 Le attività, individuate come sensibili ai fini del d.lgs. 231/2001, con riferimento ai delitti di criminalità organizzata

L'analisi dei processi aziendali della Società ha consentito di individuare le attività nel cui ambito potrebbero astrattamente esser realizzate le fattispecie di reato richiamate dall'articolo 24-ter del d.lgs. 231/2001.

Qui di seguito sono elencate le cosiddette attività sensibili o a rischio identificate con riferimento ai delitti di criminalità organizzata in relazione alle attività svolte dalla Banca:

- Reato associabile, come aggravante, a tutti i processi aziendali evidenziati come sensibili ai fini del D. Lgs.231/01, nel caso in cui la commissione dell'illecito sia contestato a tre o più persone.

2 Il sistema dei controlli

Essendo tale fattispecie di reato potenzialmente configurabile con riferimento a tutti i processi/attività identificati come sensibili ai fini 231, saranno applicabili tutti i protocolli già individuati per ognuno di essi.

Inoltre, è fatto divieto agli esponenti aziendali e agli altri destinatari di:

- Tenere comportamenti tali da integrare le fattispecie di reato previste in questa parte speciale del Modello.
- Collaborare con associazioni criminali al fine di incrementare gli utili o il profitto della Banca o qualsiasi altro vantaggio per la medesima.
- Intraprendere rapporti bancari o effettuare operazioni bancarie con soggetti sospettati di intrattenere rapporti con associazioni a delinquere

CAPITOLO 12

I DELITTI IN MATERIA DI VIOLAZIONE DEL DIRITTO D'AUTORE

1 Le aree di rischio ai fini del d.lgs. 231/2001 con riferimento ai delitti in materia di violazione del diritto d'autore

L'analisi dei processi aziendali della Società ha consentito di individuare le attività nel cui ambito potrebbero astrattamente esser realizzate le fattispecie di reato richiamate dall'articolo 25-*novies* del d.lgs. 231/.

Qui di seguito sono elencate le cosiddette attività sensibili o a rischio identificate con riferimento ai delitti in materia di violazione del diritto d'autore:

- Gestione del pagamento licenze.

2 Il sistema dei controlli

Per l'attività sensibile rilevata, oltre ai quattro protocolli generali, sono stati individuati, i protocolli specifici di seguito elencati:

- La Banca adotta prescrizioni comportamentali che prevedono il divieto a tutti i soggetti apicali e sottoposti di porre in essere, nell'ambito delle proprie attività lavorative e/o mediante utilizzo delle risorse della Banca, comportamenti di qualsivoglia natura atti a ledere diritti di proprietà intellettuale altrui;
- La Banca si è dotata di appositi strumenti per la gestione delle licenze software. In particolare, ha assegnato ad un fornitore esterno la responsabilità dell'esecuzione di un controllo periodico, volto a verificare l'adeguatezza e il rispetto delle politiche di licensing contrattualizzate con i fornitori;
- Assicura l'istituzione e l'operatività costante di dispositivi tecnologici ("Filtri") che impediscono a tutti i soggetti apicali e sottoposti – con la sola esclusione di quelli a ciò specificamente autorizzati per ragioni tecniche – l'accesso a siti internet o l'utilizzo di altri strumenti che consentano lo scambio e la condivisione tra utenti di contenuti protetti da copyright. In conformità alla *policy* aziendale a tal fine emanata la Banca monitora l'utilizzo di internet da parte di tutti i soggetti apicali e sottoposti sul luogo di lavoro, compatibilmente con le vigenti disposizioni in materia di tutela della riservatezza dei lavoratori;
- La Banca assicura che i programmi per elaboratore utilizzati dai soggetti apicali e sottoposti non siano diffusi in formato eseguibile e che non siano distribuiti agli utilizzatori di detti programmi i codici di attivazione per le licenze degli stessi, con la sola esclusione dei soggetti a ciò specificamente autorizzati per ragioni tecniche.

CAPITOLO 13

I DELITTI IN MATERIA DI INDUZIONE A NON RENDERE DICHIARAZIONI O A RENDERE DICHIARAZIONI MENDACI ALL'AUTORITA' GIUDIZIARIA

1 Le aree di rischio ai fini del d.lgs. 231/2001 con riferimento ai delitti in materia di Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'Autorità Giudiziaria

L'analisi dei processi aziendali della Banca ha consentito di individuare le attività nel cui ambito potrebbero astrattamente esser realizzate le fattispecie di reato richiamate dall'articolo 25-*decies* del d.lgs. 231/2001.

Qui di seguito sono elencate le cosiddette attività sensibili o a rischio identificate con riferimento ai delitti in materia di induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria:

- Coinvolgimento della Banca nell'ambito di un procedimento penale.

2 Il sistema dei controlli

Per ognuna delle attività sensibili identificate, oltre ai quattro protocolli generali, sono stati individuati, i protocolli specifici di seguito elencati:

- I dipendenti devono osservare i principi fondamentali quali l'onestà o l'integrità nel perseguimento del profitto personale o della Banca; devono, altresì, rispettare le leggi e le normative vigenti orientando le proprie azioni ed i propri comportamenti ai principi, agli obiettivi ed agli impegni richiamati nella normativa aziendale, con particolare riguardo al Codice Etico;
- Divieto di indurre, in qualsiasi modo, i soggetti a rendere dichiarazioni non veritiere in un processo penale ad esponenti dell'Autorità Giudiziaria;
- Divieto di elargire, offrire o promettere denaro, omaggi o altri vantaggi a persone chiamate a rendere dichiarazioni di fronte all'Autorità Giudiziaria.

CAPITOLO 14 REATI AMBIENTALI

1 Le attività individuate come sensibili ai fini del d.lgs. 231/2001 con riferimento ai reati Ambientali

L'analisi dei processi aziendali della Banca ha consentito di individuare le attività nel cui ambito potrebbero astrattamente essere realizzate le fattispecie di reato richiamate dall'articolo 25-*undecies* del d.lgs. 231/2001. Qui di seguito sono elencate le cosiddette attività sensibili o a rischio identificate con riferimento ai reati:

- Gestione degli adempimenti normativi interni in materia di tutela ambientale;
- Presidio del processo di smaltimento dei rifiuti (rifiuti cartacei, rifiuti plastici, apparecchiature esauste e/o obsolete);
- Tenuta dei registri obbligatori e gestione dei formulari (cartacei od elettronici), garantendo un'efficace sistema di tracciabilità dei rifiuti;
- Individuazione e valutazione dei fornitori (in possesso dei requisiti autorizzativi previsti dalla legge) a cui affidare il servizio di smaltimento dei rifiuti;
- Gestione degli immobili e degli impianti di riscaldamento e di raffreddamento.
- Gestione degli interventi di ristrutturazione

2 Il sistema dei controlli

Per le attività sensibili identificate, oltre ai quattro protocolli generali, sono stati individuati i protocolli specifici di seguito elencati:

- Prevedere normativa interna che recepisca le prescrizioni legislative in materia ambientale applicabili alla società, con lo scopo di evidenziare gli obblighi, i limiti ed i divieti cui sottostare;
- Prevedere il monitoraggio ed eventualmente la revisione interna dei metodi di raccolta, stoccaggio, separazione dei rifiuti prodotti;
- Adozione di efficaci procedure per la tracciabilità dei rifiuti, consistenti nella corretta gestione dei formulari (cartacei od elettronici), delle comunicazioni obbligatorie agli enti preposti e nella loro adeguata archiviazione, secondo i termini di legge;
- Attribuzione di responsabilità alle unità organizzative coinvolte nel processo di smaltimento dei rifiuti, al fine di garantire una corretta esecuzione degli adempimenti inerenti alla tracciabilità degli stessi;
- Previsione di modalità di valutazione e monitoraggio dei requisiti e delle autorizzazioni previste dalla normativa in capo ai soggetti/fornitori cui affidare lo smaltimento dei rifiuti;
- Attribuzione di responsabilità alle unità organizzative coinvolte nel processo di gestione degli immobili al fine di garantire un efficace monitoraggio degli impianti e dei siti sensibili alle prescrizioni previste in materia di tutela ambientale.

CAPITOLO 15

REATI DI IMPIEGO DI CITTADINI TERZI IL CUI SOGGIORNO E' IRREGOLARE

1 Le attività individuate come sensibili ai fini del d.lgs. 231/2001 con riferimento ai reati di Impiego di cittadini terzi il cui soggiorno è irregolare

L'analisi dei processi aziendali della Banca ha consentito di individuare le attività nel cui ambito potrebbero astrattamente essere realizzate le fattispecie di reato richiamate dall'articolo 25-*duodecies* del d.lgs. 231/2001. Qui di seguito sono elencate le cosiddette attività sensibili o a rischio identificate con riferimento ai reati:

- Processo di assunzione del personale con ricorso a candidati non residenti il cui soggiorno è irregolare.
- Acquisto di beni e servizi

2 Il sistema dei controlli

Per le attività sensibili identificate, oltre ai quattro protocolli generali, sono stati individuati i protocolli specifici di seguito elencati:

- In caso di assunzione di personale non residente, verificare il possesso del regolare permesso di soggiorno, ovvero che il permesso non sia scaduto e che sia stato chiesto, nei termini di legge, il rinnovo.
- In caso di rapporti con ditte che forniscono il servizio di manutenzione degli impianti ed il servizio di pulizie che si avvalgono di personale non residente, verificare il possesso del regolare permesso di soggiorno, ovvero che il permesso non sia scaduto e che sia stato chiesto, nei termini di legge, il rinnovo.
- Nel caso in cui siano stipulati contratti di fornitura, appalto o contratti di somministrazione di lavoro con società esterne, assicurarsi che le stesse osservino le regole e i protocolli di condotta adottati dalla Banca in riferimento all'assunzione e alla selezione del personale, ivi comprese le regole contenute nella presente Parte Speciale e nel Codice Etico.
- Nei contratti di appalto e somministrazione di lavoro, dovrà essere inserita una clausola risolutiva espressa in forza della quale l'inosservanza del divieto di assumere lavoratori stranieri privi del permesso di soggiorno, con permesso di soggiorno scaduto, non rinnovato nei tempi di legge, revocato o annullato costituirà grave inadempimento contrattuale e giustificherà la risoluzione dell'accordo, su istanza della Banca, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 1456 del c.c..

16 REATO DI RAZZISMO E XENOFOBIA

16.1 Le attività individuate come sensibili ai fini del d.lgs. 231/2001 con riferimento al reato di razzismo e xenofobia

L'analisi dei processi aziendali della Società non ha portato all'individuazione delle attività nel cui ambito potrebbero astrattamente realizzarsi le fattispecie di reato richiamate dall'articolo 25-terdecies del d.lgs. 231/2001, in quanto trattasi di una fattispecie non direttamente imputabile allo svolgimento di un servizio/attività.

16.2 Il sistema dei controlli

Per le attività potenzialmente sensibili a tale fattispecie, oltre ai quattro protocolli generali, sono stati individuati i protocolli specifici, di seguito elencati:

- Divieto di propaganda, istigazione e incitamento discriminazione razziale, dei crimini di genocidio, dei crimini contro l'umanità e i crimini di guerra.

ALLEGATO 1 – ELENCO REATI

Delitti contro la pubblica amministrazione

I reati nei confronti della pubblica amministrazione richiamati dagli articoli 24 e 25 del d.lgs. 231/2001.

Malversazione a danno dello Stato (articolo 316-bis del codice penale)

Questo delitto consiste nell'effettuare un mutamento di destinazione di contributi, sovvenzioni o finanziamenti erogati dallo Stato, da altri enti pubblici o dalle Comunità europee, e che dovevano invece essere impiegati nella realizzazione di opere o nello svolgimento di attività di pubblico interesse (cd. "distrazione" dall'originaria destinazione).

In considerazione della circostanza che, in ambito creditizio, il reato in esame può configurarsi sia quando le sovvenzioni sono erogate a favore dell'istituto bancario, sia quando l'istituto bancario si fa tramite, nell'ambito di un rapporto trilaterale, della loro distribuzione ai privati destinatari dell'erogazione (ad esempio per i crediti di scopo legale, i crediti speciali o agevolati, i crediti agricoli agevolati), eventuali profili di responsabilità potrebbero essere ascritti alla Banca – a titolo di concorso – laddove questa si adoperasse od intervenisse od ancora contribuisse, in qualsivoglia maniera, alla realizzazione delle fattispecie criminose in parola.

Indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato (articolo 316-ter del codice penale)

La fattispecie di delitto in questione si realizza qualora l'ente - tramite chiunque (anche esterno all'ente stesso, purché agendo nell'interesse o a vantaggio del medesimo) – indebitamente consegua per sé o per altri erogazioni dallo Stato, da altri enti pubblici o dall'Unione Europea, mediante una condotta consistente in qualsiasi tipo di utilizzo (ad es. presentazione) di dichiarazioni (scritte o orali), o di altra documentazione materialmente e/o ideologicamente falsa ovvero attraverso l'omissione di informazioni dovute.

La fattispecie si consuma con l'avvenuto ottenimento delle erogazioni (che costituisce l'evento tipico del reato).

Questa fattispecie costituisce una "ipotesi speciale" rispetto alla più ampia fattispecie di truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche di cui all'art. 640-bis c.p.

Truffa in danno dello Stato o di altro ente pubblico (articolo 640, comma 2, n. 1 del codice penale)

Si tratta di una fattispecie di truffa (di cui al comma 1 della medesima norma), aggravata dal fatto che il danno economico derivante dall'attività ingannatoria posta in essere dal reo ricade sullo Stato o su altro ente pubblico. La condotta consiste, sostanzialmente, in qualsiasi tipo di menzogna (compreso l'indebito silenzio su circostanze che devono essere rese note) tramite la quale si ottiene che taluno cada in errore su qualcosa e compia, di conseguenza, un atto di disposizione che non avrebbe compiuto se avesse conosciuto la verità.

Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (articolo 640-bis del codice penale)

La fattispecie si realizza se il fatto previsto dall'art. 640 del codice penale (ossia la truffa) riguarda contributi, finanziamenti, mutui agevolati ovvero altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati da parte dello Stato, di altri enti pubblici o dell'Unione Europea.

Nello specifico, il reato in oggetto potrebbe, a titolo esemplificativo, essere realizzato inducendo in errore, attraverso artifici, raggiri o dichiarazioni mendaci, l'ente erogante allo scopo di ottenere erogazioni pubbliche (statali o comunitarie). In particolare, laddove la Banca induca in errore l'ente erogante circa il possesso di specifici requisiti richiesti per ottenere l'erogazione dei fondi, producendo (o contribuendo a produrre, nel caso di concorso) documentazione falsa attestante l'iscrizione a uno specifico albo come richiesto dall'ente erogante.

Frode informatica (articolo 640-ter del codice penale)

Questa fattispecie delittuosa si realizza quando un soggetto, alterando in qualsiasi modo il funzionamento di un sistema informatico o telematico o intervenendo senza diritto con qualsiasi

modalità su dati, informazioni o programmi contenuti in un sistema informatico o telematico o ad esso pertinenti, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno.

Il reato presenta elementi costitutivi pressoché identici a quelli della truffa, di cui può considerarsi una specificazione, salvo il fatto che l'attività fraudolenta non investe una persona, ma un sistema informatico attraverso la sua manipolazione.

Corruzione per l'esercizio della funzione o contrario ai doveri di ufficio (articoli 318, 319 e 319-bis del codice penale)

La fattispecie prevista dall'articolo 318 del codice penale (corruzione per l'esercizio della funzione) si realizza quando il pubblico ufficiale, per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, indebitamente riceve, per sé o per un terzo, in denaro od altra utilità, una retribuzione che non gli è dovuta, o ne accetta la promessa. Il reato può essere integrato anche quando il pubblico ufficiale riceve la retribuzione per un atto d'ufficio da lui già compiuto (secondo comma dell'art. 318 c.p.).

La fattispecie prevista dall'articolo 319 del codice penale si realizza, invece, quando il pubblico ufficiale, per omettere o ritardare o per aver omesso o ritardato un atto del suo ufficio, ovvero per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai doveri di ufficio, riceve, per sé o per un terzo, denaro od altra utilità, o ne accetta la promessa.

Costituisce circostanza aggravante della fattispecie di cui all'articolo 319 del codice penale l'aver ad oggetto il conferimento di pubblici impieghi o stipendi o pensioni o la stipulazione di contratti nei quali sia interessata l'amministrazione alla quale il pubblico ufficiale appartiene, nonché il pagamento o il rimborso di tributi (articolo 319-bis del codice penale).

L'attività delittuosa del funzionario pubblico può, dunque, estrinsecarsi sia in un atto conforme ai doveri d'ufficio (ad esempio: velocizzare una pratica la cui evasione è di propria competenza), sia, e soprattutto, in un atto contrario ai suoi doveri (ad esempio: il pubblico ufficiale che accetta denaro per garantire l'aggiudicazione di una gara).

Corruzione in atti giudiziari (articolo 319-ter del codice penale)

Tale fattispecie si realizza se i fatti indicati nei summenzionati articoli 318 "Corruzione per un atto d'ufficio" e 319 "Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio" del codice penale sono commessi dal pubblico ufficiale per favorire o danneggiare una parte in un processo civile, penale o amministrativo.

In via esemplificativa potrà rispondere del reato in esame la società che, coinvolta in un processo il cui esito negativo potrebbe causarle un grave danno patrimoniale o reputazionale, decida di corrompere il giudice per ottenere un risultato favorevole.

Induzione indebita a dare o promettere utilità (articolo 319-quater del codice penale)

Tale fattispecie si realizza quando il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, induce taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra utilità.

Concussione (articolo 317 del codice penale)

Tale fattispecie si realizza quando "il pubblico ufficiale che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, costringe taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra utilità". La differenza tra concussione e corruzione risiede nell'esistenza – nella prima fattispecie – di una situazione idonea a determinare uno stato di soggezione del privato nei confronti del pubblico ufficiale.

Istigazione alla corruzione (art. 322 del codice penale)

"Chiunque offre o promette denaro od altra utilità non dovuti ad un pubblico ufficiale o ad un incaricato di un pubblico servizio per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, soggiace,

qualora l'offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita nel primo comma dell'art. 318, ridotta di un terzo.

Se l'offerta o la promessa è fatta per indurre un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio a omettere o a ritardare un atto del suo ufficio, ovvero a fare un atto contrario ai suoi doveri, il colpevole soggiace, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita nell'art. 319, ridotta di un terzo”.

Per la consumazione del reato, si richiede che il colpevole agisca allo scopo di trarre una utilità o di conseguire una controprestazione dal comportamento omissivo o commissivo del pubblico ufficiale, indipendentemente dal successivo verificarsi o meno del fine cui è preordinata la istigazione.

Si precisa che:

- per offerta si intende l'effettiva e spontanea messa a disposizione di denaro o altra utilità;
- per promessa si intende l'impegno ad una prestazione futura.

E' dunque sufficiente la semplice offerta o promessa, purché sia caratterizzata da adeguata serietà e sia in grado di turbare psicologicamente il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio, al punto che vi sia il pericolo che lo stesso accetti l'offerta o la promessa.

Peculato, concussione, induzione indebita dare o promettere utilità, corruzione e istigazione alla corruzione di membri degli organi delle Comunità europee e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri (art. 322 bis del codice penale)

Questo articolo non fa altro che estendere ai membri della Corte penale internazionale o degli organi delle Comunità europee e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri (quindi funzionari e agenti dislocati presso la Corte Penale internazionale, la UE, membri della Commissione, diplomatici, etc.) i reati di peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e istigazione alla corruzione.

Il reato che si concretizza nelle stesse fattispecie sopra descritte, nel quale però il “corrotto” è un “funzionario”, nell'accezione più estesa che abbiamo sopra sinteticamente descritto, della Corte penale internazionale, della UE e di Stati esteri.

Delitti di falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento

I delitti di falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento sono richiamati dall'articolo 25-bis del d.lgs. 231/2001.

Falsificazione di monete, spendita e introduzione nello Stato, previo concerto, di monete falsificate (articolo 453 del codice penale)

E' punito con la reclusione da tre a dodici anni e con la multa da 516 euro a 3.098 euro:

- chiunque contraffaccia monete nazionali o straniere, aventi corso legale nello Stato o fuori;
- chiunque altera in qualsiasi modo monete genuine, col dare ad esse l'apparenza di un valore superiore;
- chiunque, non essendo concorso nella contraffazione o nell'alterazione, ma di concerto con chi l'ha eseguita ovvero con un intermediario, introduce nel territorio dello Stato o detiene o spende o mette altrimenti in circolazione monete contraffatte o alterate;
- chiunque, al fine di metterle in circolazione, acquista o comunque riceve, da chi le ha falsificate, ovvero da un intermediario, monete contraffatte o alterate.

Alterazione di monete (articolo 454 del codice penale)

Chiunque altera monete scemandone in qualsiasi modo il valore, ovvero, rispetto alle monete in tal modo alterate, commette alcuno dei fatti indicati nei n. 3 e 4 del detto articolo, è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da 103 euro a 516 euro.

Anche in questa fattispecie le ipotesi di rischio potenzialmente prefigurabili sono quelle descritte in relazione all'art. 453 c.p. (detenzione e conseguente messa in circolazione di moneta falsa, di concerto con soggetti terzi che maneggiano denaro contante, con ingiusto vantaggio a favore della Società).

Spendita e introduzione nello Stato, senza concerto, di monete falsificate (articolo 455 del codice penale)

Chiunque, fuori dei casi previsti dai due articoli precedenti, introduce nel territorio dello Stato, acquista o detiene monete contraffatte o alterate, al fine di metterle in circolazione, ovvero le spende o le mette altrimenti in circolazione, soggiace alle pene stabilite nei detti articoli, ridotte da un terzo alla metà. La norma in esame punisce un'ipotesi analoga a quella prevista dall'art. 453, n. 3 e 4 del codice penale, con la differenza che non richiede il concerto del soggetto attivo con l'autore della falsificazione.

Spendita di monete falsificate ricevute in buona fede (articolo 457 del codice penale)

Chiunque spende, o mette altrimenti in circolazione monete contraffatte o alterate, da lui ricevute in buona fede, è punito con la reclusione fino a sei mesi o con la multa fino a 1.032 euro.

La norma in esame prevede un'ipotesi meno grave rispetto a quelle in precedenza considerate in ragione del particolare requisito soggettivo che qualifica il momento della ricezione delle monete, ossia la buona fede: nell'ipotesi considerata, difatti, il soggetto attivo acquista consapevolezza della falsità solo dopo la ricezione dei valori e, nonostante tale consapevolezza, li mette in circolazione, commettendo - in tal modo ed in tale momento - il reato in parola.

Con riferimento ai possibili profili di rischio per la Società, va considerata l'ipotesi in cui la medesima venga in possesso, in buona fede, di banconote della cui falsità non abbia avuto contezza, nemmeno in termini di semplice sospetto, e consapevolmente decida poi, anche solo per evitare i fastidi derivanti dall'attivazione delle procedure previste in tali casi, di utilizzarle in ambito infragruppo, mettendole in tal modo in circolazione.

Falsificazione di valori di bollo, introduzione nello Stato, acquisto, detenzione o messa in circolazione di valori di bollo falsificati (articolo 459 del codice penale)

Le disposizioni degli articoli 453, 455 e 457 si applicano anche alla contraffazione o alterazione di valori di bollo e alla introduzione nel territorio dello Stato, o all'acquisto, detenzione e messa in circolazione di valori di bollo contraffatti; in tal caso, le pene sono ridotte di un terzo.

Agli effetti della legge penale, si intendono per valori di bollo la carta bollata, le marche da bollo, i francobolli e gli altri valori equiparati a questi da leggi speciali.

Uso di valori di bollo contraffatti o alterati (articolo 464 del codice penale)

Chiunque, non essendo concorso nella contraffazione o nell'alterazione, fa uso di valori di bollo contraffatti o alterati è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa fino a 516 euro.

Se i valori sono stati ricevuti in buona fede, si applica la pena stabilita nell'articolo 457, ridotta di un terzo.

Contraffazione di carta filigranata in uso per la fabbricazione di carte di pubblico credito o di valori di bollo (articolo 460 del codice penale)

Chiunque contraffaccia la carta filigranata che si adopera per la fabbricazione delle carte di pubblico credito o dei valori di bollo, ovvero acquista, detiene o aliena tale carta contraffatta, è punito, se il fatto non costituisce un più grave reato, con la reclusione da due a sei anni e con la multa da 309 euro a 1.032 euro.

Fabbricazione o detenzione di filigrane o di strumenti destinati alla falsificazione di monete, di valori di bollo o di carta filigranata (articolo 461 del codice penale)

Chiunque fabbrica, acquista, detiene o aliena filigrane, programmi informatici o strumenti destinati esclusivamente alla contraffazione o alterazione di monete, di valori di bollo o di carta filigranata è punito, se il fatto non costituisce un più grave reato, con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da 103 euro a 516 euro.

Contraffazione, alterazione o uso di marchi o segni distintivi ovvero di brevetti, modelli e disegni (articolo 473 del codice penale)

La norma in esame punisce la contraffazione, l'alterazione e l'uso, effettuati senza concorso nella falsificazione, di:

- marchi o segni distintivi, nazionali o esteri, delle opere dell'ingegno o dei prodotti industriali (comma 1);
- brevetti, disegni o modelli industriali, sia nazionali che esteri (comma 2).

Introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi (articolo 474 del codice penale)

Tale disposizione reprime la condotta di colui che, fuori dei casi di concorso nei reati previsti dall'art. 473 c.p., introduce nel territorio dello Stato per trarne profitto, detiene per vendere, pone in vendita, o mette altrimenti in circolazione – sempre con il medesimo fine - prodotti industriali con marchi o altri segni distintivi, nazionali od esteri, contraffatti od alterati.

Delitti contro l'industria e il commercio

I delitti contro l'industria e il commercio sono richiamati dall'articolo 25-bis1 del d.lgs. 231/2001.

Turbata libertà dell'industria o del commercio (articolo 513 del codice penale)

La norma in esame punisce, a querela della persona offesa e salvo che il fatto costituisca più grave reato, la condotta di chi, mediante violenza sulle cose o attraverso mezzi fraudolenti, impedisce o turba l'esercizio di un'industria o di un commercio.

Illecita concorrenza con minaccia o violenza (articolo 513-bis del codice penale)

La norma in esame punisce la condotta di chi, nell'esercizio di un'attività commerciale, industriale o comunque produttiva, compie atti di concorrenza mediante violenza o minaccia. Al secondo comma è prevista altresì un'aggravante specifica per l'ipotesi in cui gli atti di illecita concorrenza riguardino attività finanziate in tutto o in parte e sotto qualsiasi forma dallo Stato o da altri enti pubblici.

Frodi contro le industrie nazionali (articolo 514 del codice penale)

La norma in esame punisce la condotta di chi pone in vendita o mette altrimenti in circolazione, sui mercati nazionali o esteri, prodotti industriali con nomi, marchi o segni distintivi contraffatti o alterati, cagionando un danno all'industria nazionale.

Vendita di prodotti industriali con segni mendaci (articolo 517 del codice penale)

La norma incrimina la condotta di chi pone in vendita o mette altrimenti in circolazione opere dell'ingegno o prodotti industriali, con nomi, marchi o segni distintivi nazionali o esteri, atti a indurre in inganno il compratore sull'origine, provenienza o qualità dell'opera o del prodotto.

Fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale (articolo 517-ter del codice penale)

La norma in esame punisce la condotta di chi, potendo essere a conoscenza dell'esistenza del titolo di proprietà industriale, fabbrica o adopera industrialmente oggetti o altri beni realizzati usurpando un titolo di proprietà industriale o in violazione dello stesso.

È punita altresì la condotta di chi, al fine di trarne profitto, introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita, pone in vendita con offerta diretta ai consumatori o mette comunque in circolazione i beni suddetti.

Reati Societari

I reati societari sono richiamati dall'articolo 25-ter del d.lgs. 231/2001.

False comunicazioni sociali (articolo 2621 del codice civile) e Fatti di lieve entità (articolo 2621 bis del codice civile).

Questa fattispecie di reato si realizza tramite l'esposizione nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali previste dalla legge, dirette ai soci o al pubblico, di fatti materiali non rispondenti al vero, ancorché oggetto di valutazioni, in merito alla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale essa appartiene con l'intenzione di ingannare i soci o il pubblico; ovvero tramite l'omissione, con la stessa intenzione, di informazioni sulla situazione medesima la cui comunicazione è imposta dalla legge.

Si precisa che:

- soggetti attivi del reato possono essere solo amministratori, direttori generali, dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, sindaci e liquidatori (trattasi, quindi, di cd. "reato proprio"), nonché coloro che, secondo l'articolo 110 del codice penale, concorrono nel reato da questi ultimi commesso;
- la condotta deve essere rivolta a conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto;
- la condotta deve essere idonea ad indurre in errore i destinatari delle comunicazioni;
- la responsabilità si ravvisa anche nell'ipotesi in cui le informazioni riguardino beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi;
- la punibilità è esclusa se le falsità o le omissioni non alterano in modo sensibile la rappresentazione della situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale essa appartiene. La punibilità è comunque esclusa se le falsità o le omissioni determinano una variazione del risultato economico di esercizio, al lordo delle imposte, non superiore al 5% o una variazione del patrimonio netto non superiore all'1%;
- in ogni caso il fatto non è punibile se conseguenza di valutazioni estimative che, singolarmente considerate, differiscono in misura non superiore al 10% da quella corretta.

Salvo che costituiscano più grave reato, si applica la pena da sei mesi a tre anni di reclusione se i fatti di cui all'articolo 2621 sono di lieve entità, tenuto conto della natura e delle dimensioni della società e delle modalità o degli effetti della condotta. Salvo che costituiscano più grave reato, si applica la stessa pena di cui al comma precedente quando i fatti di cui all'articolo 2621 riguardano società che non superano i limiti indicati dal secondo comma dell'articolo 1 del regio decreto 16 marzo 1942, n.267. In tale caso, il delitto è procedibile a querela della società, dei soci, dei creditori o degli altri destinatari della comunicazione sociale. Art. 2621-ter (Non punibilità per particolare tenuità). Ai fini della non punibilità per particolare tenuità del fatto, di cui all'articolo 131-bis del codice penale, il giudice valuta, in modo prevalente, l'entità dell'eventuale danno cagionato alla società, ai soci o ai creditori conseguente ai fatti di cui agli articoli 2621e 2621-bis».

False comunicazioni sociali delle società quotate (Articolo 2622 del codice civile)

Questa fattispecie di reato si realizza qualora gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori di società emittenti strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato italiano o di altro Paese dell'Unione europea, i quali, al fine di conseguire per se' o per altri un ingiusto profitto, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali dirette ai soci o al pubblico consapevolmente espongono fatti materiali non rispondenti al vero ovvero omettono fatti materiali rilevanti la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale la stessa appartiene, in modo concretamente idoneo ad indurre altri in errore, sono puniti con la pena della reclusione da tre a otto anni. Alle società indicate nel comma precedente sono equiparate:

- 1) le società emittenti strumenti finanziari per i quali è stata presentata una richiesta di ammissione alla negoziazione in un mercato regolamentato italiano o di altro Paese dell'Unione europea;
- 2) le società emittenti strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in un sistema multilaterale di negoziazione italiano;
- 3) le società che controllano società emittenti strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato italiano o di altro Paese dell'Unione europea;
- 4) le società che fanno appello al pubblico risparmio o che comunque lo gestiscono. Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano anche se le falsità o le omissioni riguardano beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi.

Falso in prospetto (articolo 173-bis del T.U. Finanza, D. Lgs. n. 58/98)

Tale condotta criminosa consiste nell'espone, nei prospetti richiesti ai fini dell'offerta al pubblico di prodotti finanziari o dell'ammissione alla quotazione nei mercati regolamentati, ovvero nei documenti da pubblicare in occasione delle offerte pubbliche di acquisto o di scambio, false informazioni idonee ad indurre terzi in errore od occultare dati o notizie con la medesima intenzione.

L'art. 34 (*Falso in prospetto*), comma 2, della legge 262/2005 ha abrogato l'art. 2623 del codice civile, che puniva il reato in esame. La fattispecie criminosa è, attualmente, prevista e sanzionata dall'articolo 173-bis (*Falso in prospetto*) del T.U. Finanza.

Con riferimento ai reati presupposto della responsabilità amministrativa ex d.lgs. 231/2001, l'art. 25-ter del citato decreto richiama, attualmente, la norma civilistica abrogata, mentre non fa riferimento alcuno al reato introdotto dalla legge 262/2005, lasciando intendere il venir meno della responsabilità amministrativa delle società ai sensi dell'art. 25-ter, con riferimento al reato di falso in prospetto.

Impedito controllo (articolo 2625 del codice civile modificato dal D.Lgs. 39/2010)

Il reato consiste nell'impedire od ostacolare, mediante occultamento di documenti od altri idonei artifici, lo svolgimento delle attività di controllo o di revisione legale attribuite ai soci, ad altri organi sociali, ovvero alle società di revisione.

Si precisa che:

- soggetti attivi sono gli amministratori ("reato proprio");
- si configura illecito penale, procedibile a querela di parte, se la condotta ha cagionato un danno ai soci.

Nello specifico il reato in oggetto potrebbe, a titolo esemplificativo, essere realizzato impedendo lo svolgimento di controlli da parte dei soggetti legittimati, organo di controllo o società di revisione, mediante azioni (ad es. messa a disposizione di documentazione o informazioni non veritiere) od omissioni relative a informazioni, dati e documenti.

Formazione fittizia del capitale (articolo 2632 del codice civile)

Tale reato può consumarsi quando: viene formato o aumentato fittiziamente il capitale della società mediante attribuzione di azioni o quote sociali in misura complessivamente superiore all'ammontare del capitale sociale; vengono sottoscritte reciprocamente azioni o quote; vengono sopravvalutati in modo rilevante i conferimenti dei beni in natura, i crediti ovvero il patrimonio della società, nel caso di trasformazione.

Si precisa che soggetti attivi sono gli amministratori e i soci conferenti (anche in questo caso si è in presenza di un "reato proprio").

Con riferimento ad eventuali profili di rischio per la Società, le operazioni idonee ad integrare l'elemento oggettivo del reato in esame possono essere compiute per una pluralità di fini, molti dei quali realizzabili nell'interesse o a vantaggio dell'ente ad esempio, mediante l'aumento fittizio del

capitale sociale operato tramite una sopravvalutazione dei beni posseduti, al fine di fornire la rappresentazione - evidentemente fallace - di una solida situazione patrimoniale della Società.

Indebita restituzione dei conferimenti (articolo 2626 del codice civile)

La “condotta tipica” prevede, fuori dei casi di legittima riduzione del capitale sociale, la restituzione, anche simulata, dei conferimenti ai soci o la liberazione degli stessi dall’obbligo di eseguirli.

La fattispecie in esame, così come quella successiva prevista dall’art. 2627 del codice civile, sanziona una condotta idonea a determinare un pregiudizio per la Società, risolvendosi in una forma di aggressione al capitale sociale, che viene in tal modo depauperato a vantaggio dei soci.

Illegale ripartizione degli utili e delle riserve (articolo 2627 del codice civile)

Tale condotta criminosa consiste nel ripartire utili o acconti sugli utili non effettivamente conseguiti o destinati per legge a riserva, ovvero nel ripartire riserve, anche non costituite con utili, che non possono per legge essere distribuite.

Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante (articolo 2628 del codice civile)

Questo reato si perfeziona con l’acquisto o la sottoscrizione, fuori dei casi consentiti dalla legge, di azioni o quote sociali della Società o della società controllante che cagionino una lesione all’integrità del capitale sociale o delle riserve non distribuibili per legge.

Operazioni in pregiudizio dei creditori (articolo 2629 del codice civile)

La fattispecie si realizza con l’effettuazione, in violazione delle disposizioni di legge a tutela dei creditori, di riduzioni del capitale sociale o di fusioni con altra società o di scissioni, che cagionino danno ai creditori.

Omessa comunicazione del conflitto d’interessi (articolo 2629-bis del codice civile)

La condotta criminosa consiste nella violazione degli obblighi di comunicazione imposti dall’art. 2391, comma 1, del codice civile, il quale prevede l’obbligo di notizia da rendere agli amministratori e al collegio sindacale di ogni interesse, per conto proprio o di terzi, in una determinata operazione della società.

L’amministratore interessato deve dare notizia agli altri amministratori e al collegio sindacale di ogni interesse che, per conto proprio o di terzi, abbia in una determinata operazione della società, precisandone la natura, i termini, l’origine e la portata; se si tratta di amministratore delegato, deve altresì astenersi dal compiere l’operazione, investendo della stessa l’organo collegiale. Nei casi di inosservanza a quanto disposto ovvero nel caso di deliberazioni del consiglio o del comitato esecutivo adottate con il voto determinante dell’amministratore interessato, le deliberazioni medesime, qualora possano recare danno alla società possono essere impugnate dagli amministratori e dal collegio sindacale entro novanta giorni dalla loro data. L’amministratore interessato risponde dei danni derivati alla società dalla sua azione od omissione.

Sono soggetti attivi del “reato proprio”, l’amministratore o il componente del consiglio di gestione di una società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altro Stato dell’Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell’art. 116 del T.U. Finanza, ovvero di un soggetto sottoposto a vigilanza ai sensi del T.U. Bancario, del T.U. Finanza.

Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori (articolo 2633 del codice civile)

Il reato si perfeziona con la ripartizione di beni sociali tra i soci prima del pagamento dei creditori sociali o dell’accantonamento delle somme necessario a soddisfarli, che cagioni un danno ai creditori medesimi.

Corruzione tra privati (articolo 2635 del codice civile)

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, di società o enti privati che, anche per interposta persona, sollecitano o ricevono, per se' o per altri, denaro o altra utilità non dovuti, o ne accettano la promessa, per compiere o per omettere un atto in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà, sono puniti con la reclusione da uno a tre anni. Si applica la stessa pena se il fatto è commesso da chi nell'ambito organizzativo della società o dell'ente privato esercita funzioni direttive diverse da quelle proprie dei soggetti di cui al precedente periodo.

Si applica la pena della reclusione fino a un anno e sei mesi se il fatto è commesso da chi è sottoposto alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti indicati al primo comma.

Chi, anche per interposta persona, offre, promette o dà denaro o altra utilità non dovuti alle persone indicate nel primo e nel secondo comma, è punito con le pene ivi previste.

Le pene stabilite nei commi precedenti sono raddoppiate se si tratta di società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altri Stati dell'Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116 del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni.

Si procede a querela della persona offesa, salvo che dal fatto derivi una distorsione della concorrenza nella acquisizione di beni o servizi.

Fermo quanto previsto dall'articolo 2641, la misura della confisca per valore equivalente non può essere inferiore al valore delle utilità date, promesse e offerte.

Istigazione alla corruzione tra privati (articolo 2635-bis del codice civile)

Chiunque offre o promette denaro o altre utilità non dovuti agli amministratori, ai direttori generali, ai dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, ai sindaci e ai liquidatori, di società o enti privati, nonché a chi svolge in essi un'attività lavorativa con l'esercizio di funzioni direttive, affinché compia od ometta un atto in violazione degli obblighi inerenti al proprio ufficio o degli obblighi di fedeltà, soggiace, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita nel primo comma dell'articolo 2635, ridotta di un terzo.

La pena di cui al primo comma si applica agli amministratori, ai direttori generali, ai dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, ai sindaci e ai liquidatori, di società o enti privati, nonché a chi svolge in essi attività lavorativa con l'esercizio di funzioni direttive, che sollecitano per se' o per altri, anche per interposta persona, una promessa o dazione di denaro o di altra utilità, per compiere o per omettere un atto in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà, qualora la sollecitazione non sia accettata.

Si procede a querela della persona offesa.

Illecita influenza sull'assemblea (articolo 2636 del codice civile)

Chiunque, con atti simulati o fraudolenti, determina la maggioranza in assemblea, allo scopo di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.

La "condotta tipica" prevede che si determini, con atti simulati o con frode, la maggioranza in assemblea allo scopo di conseguire, per sé o per altri, un ingiusto profitto.

Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza (articolo 2638 del codice civile)

Gli amministratori, i direttori generali, i sindaci e i liquidatori di società o enti e gli altri soggetti sottoposti per legge alle autorità pubbliche di vigilanza, o tenuti ad obblighi nei loro confronti, i quali nelle comunicazioni alle predette autorità previste in base alla legge, al fine di ostacolare l'esercizio delle funzioni di vigilanza, espongono fatti materiali non rispondenti al vero, ancorché

oggetto di valutazione, sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria dei sottoposti alla vigilanza ovvero, allo stesso fine, occultano con altri mezzi fraudolenti, in tutto o in parte fatti che avrebbero dovuto comunicare, concernenti la situazione medesima, sono puniti con la reclusione da uno a quattro anni. La punibilità è estesa anche al caso in cui le informazioni riguardino beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi.

Sono puniti con la stessa pena gli amministratori, i direttori generali, i sindaci e i liquidatori di società, o enti e gli altri soggetti sottoposti per legge alle autorità pubbliche di vigilanza o tenuti ad obblighi nei loro confronti, i quali, in qualsiasi forma, anche omettendo le comunicazioni dovute alle predette autorità, consapevolmente ne ostacolano le funzioni.

La pena è raddoppiata se si tratta di società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altri Stati dell'Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116 del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.

La condotta criminosa si realizza attraverso l'esposizione nelle comunicazioni alle Autorità di vigilanza previste dalla legge (Banca d'Italia, Consob, ISVAP, Covip), al fine di ostacolarne le funzioni, di fatti materiali non rispondenti al vero, ancorché oggetto di valutazioni, sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria dei soggetti sottoposti alla vigilanza (anche su base consolidata); ovvero attraverso l'occultamento con altri mezzi fraudolenti, in tutto o in parte, di fatti che avrebbero dovuto essere comunicati, concernenti la situazione medesima. La condotta criminosa si realizza, altresì, quando siano, in qualsiasi forma, anche mediante omissione delle comunicazioni dovute, intenzionalmente ostacolate le funzioni delle Autorità di vigilanza.

Aggiotaggio (articolo 2637 del codice civile)

La realizzazione della fattispecie prevede che si diffondano notizie false ovvero si pongano in essere operazioni simulate o altri artifici, concretamente idonei a cagionare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari non quotati o per i quali non è stata presentata una richiesta di ammissione alle negoziazioni in un mercato regolamentato, ovvero ad incidere in modo significativo sull'affidamento del pubblico nella stabilità patrimoniale di banche o gruppi bancari.

Delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico

L'art. 25-*quater* (*Delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico*) introdotto nel d.lgs. 231/2001 dall'art. 3 della legge 14 gennaio 2003, n. 7 (*Ratifica della Convenzione internazionale contro il finanziamento del terrorismo*) prevede l'applicazione di sanzioni alla società i cui soggetti apicali o sottoposti compiano, nell'interesse od a vantaggio dell'ente, delitti aventi finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico, previsti dal codice penale e dalle leggi speciali nonché delitti, diversi da quelli sopra indicati, "che siano comunque stati posti in essere in violazione di quanto previsto dall'articolo 2 della Convenzione internazionale per la repressione del finanziamento del terrorismo fatta a New York il 9 dicembre 1999".

Quanto alla categoria dei delitti aventi finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico, previsti dal codice penale, vengono innanzitutto in considerazione i delitti politici, ossia quelli che offendono un interesse politico dello Stato, del cittadino o di Stati esteri: si tratta, in particolare, dei delitti contro la personalità interna ed internazionale dello Stato e contro i cittadini, gli Stati esteri, i loro Capi e i loro Rappresentanti, previsti ai capi I, II, III, IV e V del libro II, Titolo I, caratterizzati dall'essere commessi con finalità di terrorismo.

Qui di seguito si indicano unicamente le fattispecie di reato che possono presentare un qualche profilo di rischio nello svolgimento dell'attività posta in essere dalla Società.

Partecipazione a prestiti a favore del nemico (articolo 249 del codice penale)

Chiunque, in tempo di guerra, partecipa a prestiti o a versamenti a favore dello Stato nemico, o agevola le operazioni ad essi relative, è punito con la reclusione non inferiore a cinque anni.

Tale disposizione non si applica allo straniero che commette il fatto all'estero.

Il delitto in esame viene in considerazione nell'ipotesi in cui l'erogazione sia compiuta o comunque favorita in tempo di guerra a favore di uno Stato che la comunità internazionale riconosca come fiancheggiatore, ospitante o comunque contiguo a gruppi terroristici.

Associazioni con finalità di terrorismo anche internazionale o di eversione dell'ordine democratico (art. 270-bis del codice penale)

Chiunque promuove, costituisce, organizza, dirige o finanzia associazioni che si propongono il compimento di atti di violenza con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico è punito con la reclusione da sette a quindici anni.

Chiunque partecipa a tali associazioni è punito con la reclusione da cinque a dieci anni.

Ai fini della legge penale, la finalità di terrorismo ricorre anche quando gli atti di violenza sono rivolti contro uno Stato estero, un'istituzione od un organismo internazionale.

Nei confronti del condannato è sempre obbligatoria la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato e delle cose che ne sono il prezzo, il prodotto, il profitto o che ne costituiscono l'impiego.

Oltre alla partecipazione, è quindi impedita qualsiasi forma di finanziamento a favore di gruppi terroristici, in modo da interrompere il sostentamento economico che ne consente l'operatività.

Vengono in considerazione i comportamenti di cui al primo comma della norma, posti in essere direttamente o indirettamente, a favore di un soggetto o di un gruppo nella consapevolezza (o con il ragionevole sospetto) che questo persegue finalità di terrorismo o di eversione dell'ordinamento costituzionale.

Sequestro di persona a scopo di terrorismo o di eversione (articolo 289-bis del codice penale)

Chiunque, per finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico sequestra una persona è punito con la reclusione da venticinque a trenta anni.

Se dal sequestro deriva comunque la morte, quale conseguenza non voluta dal reo, della persona sequestrata, il colpevole è punito con la reclusione di anni trenta.

Se il colpevole cagiona la morte del sequestrato si applica la pena dell'ergastolo.

Il concorrente che, dissociandosi dagli altri, si adopera in modo che il soggetto passivo riacquisti la libertà è punito con la reclusione da due a otto anni; se il soggetto passivo muore, in conseguenza del sequestro, dopo la liberazione, la pena è della reclusione da otto a diciotto anni.

Quando ricorre una circostanza attenuante, alla pena prevista dal secondo comma è sostituita la reclusione da venti a ventiquattro anni; alla pena prevista dal terzo comma è sostituita la reclusione da ventiquattro a trenta anni. Se concorrono più circostanze attenuanti, la pena da applicare per effetto delle diminuzioni non può essere inferiore a dieci anni, nell'ipotesi prevista dal secondo comma, e a quindici anni, nell'ipotesi prevista dal terzo comma.

Le fattispecie criminose ora descritte vengono in questa sede riportate per ragioni di completezza, ancorché la Società possa essere coinvolta, in considerazione dell'attività dalla medesima posta in essere, esclusivamente a titolo di concorso dei dipendenti o dei soggetti apicali nel fatto criminoso di terzi.

Delitti contro la personalità individuale

I reati contro la personalità individuale richiamati dall'articolo 25-quinquies del d.lgs. 231/2001.

I profili di rischio rilevanti con riferimento ai reati richiamati dall'art. 25-quinquies del d.lgs. 231 del 2001 possono, verosimilmente, ravvisarsi con riferimento ai soli casi in cui l'esponente societario agisca in concorso con soggetti terzi.

In proposito si rammenta che, affinché sussista la possibilità di imputare l'illecito alla società, è necessario che il reato sia stato commesso nell'interesse o a vantaggio della medesima e non semplicemente avvalendosi della sua struttura per il perseguimento di un profitto riferibile esclusivamente al soggetto attivo. La forma di concorso che può presentare i maggiori profili di rischio è quella connessa al supporto ed all'ausilio – ad esempio mediante strumenti informatici, siti Internet od altri apparati tecnici volti ad agevolare il compimento delle fattispecie criminose – a favore di soggetti che pongano in essere reati connessi alla pedopornografia.

Reati finalizzati alla repressione della tratta delle persone

Si ritengono attività a rischio quelle in qualsivoglia modo riconnesse ai soggetti che esercitino su una persona poteri corrispondenti a quelli del diritto di proprietà, riducano o mantengano una persona in uno stato di soggezione continuativa, costringendola a presentazioni lavorative o sessuali ovvero all'accattonaggio o comunque a prestazioni che ne comportino lo sfruttamento (art. 600 c.p.).

Reati finalizzati alla repressione della pedofilia

Si ritengono attività a rischio quelle finalizzate a prestare ausilio e supporto a favore di soggetti, singoli o associazioni, che:

- utilizzando minori, realizzino esibizioni pornografiche o producano materiale pornografico, ovvero inducano minori a partecipare ad esibizioni pornografiche, ovvero detengano o facciano commercio od offrano o cedano ad altri, ovvero, con qualsiasi mezzo, distribuiscano, divulghino, diffondano, pubblicizzino tale materiale, ovvero distribuiscano o divulghino notizie o informazioni finalizzate all'adescamento o sfruttamento sessuale dei minori (artt. 600-ter e 600-quater c.p.);
- attuino le condotte di cui al punto che precede, con riferimento a materiale pornografico che rappresenta immagini virtuali realizzate utilizzando immagini di minori o parti di esse (artt. 600-ter, 600-quater c.p. e 600-quater.1 c.p.);
- organizzino o propagandino viaggi finalizzati alla fruizione di attività di prostituzione a danno di minori (art. 600-quinquies c.p.).

A titolo esemplificativo, si segnala che potrà configurarsi un'ipotesi di concorso dell'esponente societario nei reati di pornografia minorile, detenzione di materiale pornografico, commessi da terzi (e quindi, ove sussista un interesse o un vantaggio per la Società, sarà ravvisabile una responsabilità per il conseguente illecito amministrativo di questa) nel caso in cui la Società stessa gestisca per suo conto o fornisca ad un soggetto la strumentazione per la realizzazione di riprese fotografiche o filmati a contenuto pedopornografico, ovvero per la gestione di un sito pedopornografico, nella consapevolezza della destinazione di tali strumenti ed apparati.

Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro (Art. 603 bis 1, Art. 603 bis 2 del c.p.)

La legge n. 199/2016 sulle Disposizioni in materia di contrasto ai fenomeni del lavoro nero, dello sfruttamento del lavoro in agricoltura e di riallineamento retributivo nel settore agricolo, entrata in vigore il 4 Novembre del 2016, ha aggiunto anche il novellato di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro, tra gli illeciti che prevedono la responsabilità amministrativa degli enti.

Le nuove disposizioni, con l'obiettivo di maggiori garanzie per la tutela dei lavoratori agricoli e di contrastare il fenomeno del c.d. reato caporalato, modificano l'art. 603 bis del c.p., prevedendo la reclusione da 1 a 6 anni e la multa da 500 a 1.000 euro per chiunque:

- recluta manodopera allo scopo di destinarla al lavoro presso terzi in condizioni di sfruttamento, approfittando dello stato di bisogno dei lavoratori;
- utilizza, assume o impiega manodopera, anche mediante l'attività di intermediazione di cui al punto precedente, sottoponendo i lavoratori a condizioni di sfruttamento ed approfittando del loro stato di bisogno.

La pena è inasprita, da 5 a 8 anni e multa da 1.000 a 2.000 euro per ogni lavoratore ingaggiato, qualora la condotta sia caratterizzata da violenza o minaccia.

Costituiscono inoltre aggravante specifica e comportano l'aumento della pena da un terzo alla metà, il fatto che:

- il numero di lavoratori reclutati sia superiore a tre;
- uno o più dei soggetti reclutati siano minori in età lavorativa;
- l'aver commesso il fatto esponendo i lavoratori sfruttati a situazioni di pericolo grave, avuto riguardo alle caratteristiche delle prestazioni da svolgere e delle condizioni di lavoro.

Ai fini del presente articolo, costituiscono indici di sfruttamento, la sussistenza di una o più delle seguenti condizioni:

- la reiterata corresponsione di retribuzioni in modo palesemente difforme dai contratti collettivi nazionali o territoriali, stipulati dalle organizzazioni sindacali più rappresentative a livello nazionale, o comunque sproporzionato rispetto alla quantità e qualità del lavoro prestato;
- la reiterata violazione della normativa relativa all'orario di lavoro, ai periodi di riposo, al riposo settimanale, all'aspettativa obbligatoria e alle ferie;
- la sussistenza di violazioni delle norme in materia di sicurezza e igiene nei luoghi di lavoro;
- la sottoposizione del lavoratore alle condizioni di lavoro, a metodi di sorveglianza o a situazioni alloggiative degradanti.

Sono stati inoltre inseriti nel codice penale i seguenti articoli:

- Art. 603-bis.1. in cui è stata introdotta l'attenuante della cooperazione con l'autorità giudiziaria da parte del caporale, con la diminuzione della pena a un terzo a due terzi;
- Art. 603-bis.2. che prevede che in caso di condanna o di applicazione della pena su richiesta delle parti, la confisca obbligatoria delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato e delle cose che ne sono il prezzo, il prodotto o il profitto. Ove essa non sia possibile, è disposta la confisca di beni di cui il reo ha la disponibilità, anche indirettamente o per interposta persona, per un valore corrispondente al prodotto, prezzo o profitto del reato.

La violazione del reato comporterà per l'ente l'applicazione sia di sanzioni pecuniarie, sia di sanzioni interdittive per una durata non inferiore ad un anno, tra cui:

- Sospensione o revoca dell'autorizzazione, delle licenze o delle concessioni;
- divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione;
- esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi;
- divieto di pubblicizzare beni o servizi;
- l'interdizione dall'esercizio dell'attività.

È prevista la sanzione interdittiva definitiva dall'esercizio dell'attività, qualora l'ente o una sua unità organizzativa, dovesse essere stabilmente utilizzata allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione del reato.

Reati in materia di abusi di mercato

I reati in materia di Abusi di Mercato sono richiamati dall'articolo 25-sexies del d.lgs. 231/2001.

Abuso di informazioni privilegiate (articolo 184 del d.lgs. 58/1998)

La fattispecie si realizza quando chiunque, essendo in possesso di informazioni privilegiate in ragione della sua qualità di membro di organi di amministrazione, direzione o controllo dell'emittente, della partecipazione al capitale dell'emittente, ovvero dell'esercizio di un'attività lavorativa, di una professione o di una funzione, anche pubblica, o di un ufficio ovvero chiunque, essendo in possesso di informazioni privilegiate a motivo della preparazione o esecuzione di attività delittuose:

- acquista, vende o compie altre operazioni, direttamente o indirettamente, per conto proprio o per conto di terzi, su strumenti finanziari utilizzando le informazioni medesime;
- comunica tali informazioni ad altri, al di fuori del normale esercizio del lavoro, della professione, della funzione o dell'ufficio;
- raccomanda o induce altri, sulla base di esse, al compimento di taluna delle operazioni indicate nella lettera *a*).

Manipolazione del mercato (articolo 185 del d.lgs. 58/1998)

La realizzazione della fattispecie prevede che si diffondano notizie false ovvero si pongano in essere operazioni simulate o altri artifici concretamente idonei a provocare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari.

Reati Transnazionali¹

Ai sensi dell'art. 3 della legge 146/2006, si considera reato transnazionale *“il reato punito con la pena della reclusione non inferiore nel massimo a quattro anni, qualora sia coinvolto un gruppo criminale organizzato, nonché:*

- *sia commesso in più di uno Stato;*
- *ovvero sia commesso in uno Stato, ma una parte sostanziale della sua preparazione, pianificazione, direzione o controllo avvenga in un altro Stato;*
- *ovvero sia commesso in uno Stato, ma in esso sia implicato un gruppo criminale organizzato impegnato in attività criminali in più di uno Stato;*
- *ovvero sia commesso in uno Stato ma abbia effetti sostanziali in un altro Stato.”*

Con riferimento ai reati presupposto della responsabilità amministrativa dell'ente, l'art. 10 della legge 146/2006 annovera le fattispecie di seguito indicate.

Reati di associazione

- associazione per delinquere (art. 416 cod. pen.);
- associazioni di tipo mafioso anche straniere (art. 416-bis cod. pen.);
- associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri (art. 291-*quater* del Testo Unico di cui al D.P.R. n. 43 del 1973, disposizioni legislative in materia doganale);
- associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 74 del Testo Unico di cui al D.P.R. n. 309 del 1990 in tema di stupefacenti).

Reati concernenti il traffico di migranti

- traffico di migranti (art. 12 commi 3, 3-*bis*, 3-*ter* e 5 del Testo Unico di cui al d.lgs. n. 286 del 1998).

Reati di intralcio alla giustizia

- induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'Autorità giudiziaria (art. 377-*bis* cod. pen.);
- favoreggiamento personale (art. 378 cod. pen.).

¹ Con l'entrata in vigore del D. Lgs. 231/2007 i delitti di cui agli artt. 648bis (riciclaggio) e 648ter del codice penale (impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita) non sono più compresi tra i *reati Transnazionali* ma rientrano tra i *Reati di riciclaggio e di impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita* (art. 25-octies del D. Lgs. 231/2001).

Reati in materia di tutela della salute e sicurezza sul lavoro

Il d.lgs n. 81/2008 ha introdotto nel decreto 231/01 l'art. 25-septies, che ha esteso la responsabilità amministrativa dell'ente a due nuove fattispecie di reato:

- Omicidio colposo (art. 589 c.p.);
- Lesioni personali colpose gravi o gravissime (art. 590 c.p.).

Tale responsabilità, peraltro, è subordinata alla condizione che tali reati si realizzino in conseguenza della violazione delle norme poste a tutela della salute e della sicurezza sul lavoro.

Le aree funzionali aziendali che appaiono coinvolte in attività potenzialmente connesse a rischi di tal natura sono quelle che intervengono nella gestione sia dei luoghi e degli spazi in cui si svolge l'attività lavorativa sia dei mezzi e degli strumenti materiali in essa adoperati.

Tale intervento può avere diversa natura:

- a) Progettazione dei lavori e/o definizione e trasmissione di direttive per l'esecuzione dei lavori (a titolo di esempio: istruttoria e valutazione per la realizzazione di una nuova dipendenza; gestione di variazioni nell'assegnazione di spazi all'interno delle agenzie o degli uffici);
- b) Realizzazione dei lavori e manutenzione (ad esempio: esecuzione degli interventi ritenuti necessari a seguito di sopralluoghi negli ambienti di lavoro);
- c) Vigilanza e supervisione (ad esempio: sopralluoghi per l'analisi della sicurezza nei luoghi di lavoro; verifiche su impianti e collaudi).

Omicidio colposo (art. 589 c.p.) e lesioni personali colpose gravi o gravissime (art. 590, comma 3, c.p.)

Gli artt. 589 e 590 c.p. puniscono, rispettivamente, chiunque cagioni, per colpa, la morte di una persona ovvero cagioni ad altri, per colpa, una lesione personale.

Il comma 2 dell'art. 589 c.p. e il comma 3 dell'art. 590 c.p. prevedono un aggravamento della pena nel caso in cui i reati di omicidio colposo e di lesioni colpose gravi o gravissime siano commessi con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro.

Con riferimento al delitto di lesioni colpose, l'art. 25-septies del d.lgs. 231/2001 circoscrivendo il suo ambito applicativo alle sole ipotesi aggravate di cui al citato terzo comma dell'art. 590 c.p. (lesioni gravi o gravissime), esclude conseguentemente la responsabilità amministrativa della società nel caso in cui la violazione della normativa antinfortunistica determini lesioni lievi.

Ai sensi dell'art. 583 c.p., la lesione personale si considera grave:

- se dal fatto deriva una malattia che metta in pericolo la vita della persona offesa, ovvero una malattia o un'incapacità di attendere alle ordinarie occupazioni per un periodo superiore ai quaranta giorni;
- se il fatto produce l'indebolimento permanente di un senso o di un organo.

La lesione personale si considera, invece, gravissima se dal fatto deriva:

- una malattia certamente o probabilmente insanabile;
- la perdita di un senso;
- la perdita di un arto, o una mutilazione che renda l'arto inservibile ovvero la perdita dell'uso di un organo o della capacità di procreare, ovvero una permanente e grave difficoltà nella favella;
- la deformazione o lo sfregio permanente del viso.

Con riferimento alla responsabilità ex d.lgs. 231/2001 della società, si rileva che, nel caso di commissione dei reati in esame, il presupposto dell'interesse per la società medesima potrebbe essere ravvisato in un contenimento dei costi aziendali, con conseguente risparmio di spesa, laddove

le norme antinfortunistiche violate siano poste in relazione ai costi da sostenere per garantirne il rispetto.

Quanto alle “*norme sulla tutela della salute e della sicurezza sul lavoro*”, la cui violazione potrebbe determinare il verificarsi dell’evento lesivo contemplato nei summenzionati reati, è opportuno segnalare, oltre al Testo Unico Sicurezza e altri specifici atti normativi in materia, la previsione generale di cui all’art. 2087 c.c. in base alla quale il datore di lavoro deve adottare, nell’esercizio dell’impresa, tutte quelle misure che, secondo la particolarità del lavoro, l’esperienza e la tecnica, sono necessarie a tutelare l’integrità fisica e la personalità morale dei lavoratori.

Le norme sulla tutela della salute e della sicurezza sul lavoro integrano dunque il precetto penale, nel senso di definire il contenuto degli obblighi cui l’impresa è tenuta a tutela dei lavoratori.

Tra le figure soggettive gravate da obblighi di sicurezza dalla normativa di settore (cd. “posizioni di garanzia”) si segnalano: il datore di lavoro; il dirigente; il preposto e il responsabile del servizio di prevenzione e protezione, rispettivamente ai sensi dell’art. 2, comma 1, lett. b), d), e), f).

Soggetti passivi del reato in materia antinfortunistica sono, di norma, i lavoratori (art. 2, comma 1, lett. a), Testo Unico Sicurezza).

Delitti di ricettazione, riciclaggio, impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita e autoriciclaggio

Il D.Lgs. 21 novembre 2007, n. 231 (c.d. “Decreto Antiriciclaggio”), attuativo della III Direttiva Antiriciclaggio, ha introdotto nel D.Lgs. 231/2001 l’art. 25-octies che disciplina le seguenti fattispecie di reato:

- Ricettazione (art. 648 c.p.);
- Riciclaggio (art. 648-bis c.p.);
- Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 648-ter c.p.).

Inoltre, la legge nr. 186 del 15 dicembre 2014 (Disposizioni in materia di emersione e rientro di capitali detenuti all’estero nonché per il potenziamento della lotta all’evasione fiscale), ha esteso alla responsabilità amministrativa degli enti ex D. Lgs. 231/2001 il reato di autoriciclaggio.

Ricettazione (articolo 648 del codice penale)

L’art. 648 c.p. incrimina chi “fuori dei casi di concorso nel reato, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto, acquista, riceve od occulta denaro o cose provenienti da un qualsiasi delitto, o comunque si intromette nel farli acquistare, ricevere od occultare”.

Lo scopo dell’incriminazione della ricettazione è quello di impedire il perpetrarsi della lesione di interessi patrimoniali iniziata con la consumazione del reato principale. Ulteriore obiettivo della incriminazione consiste nell’evitare la commissione dei reati principali, come conseguenza dei limiti posti alla circolazione dei beni provenienti dai reati medesimi.

Per “acquisto” si intende l’effetto di un’attività negoziale, a titolo gratuito od oneroso, mediante la quale l’agente consegue il possesso del bene; il termine “ricevere” sta ad indicare ogni forma di conseguimento del possesso del bene proveniente dal delitto, anche se solo temporaneamente o per mera compiacenza, mentre per “occultamento” si intende il nascondimento del bene proveniente dal delitto, dopo averlo ricevuto. La ricettazione può realizzarsi anche mediante l’intromissione nell’acquisto, nella ricezione o nell’occultamento della cosa. Tale condotta si esteriorizza in ogni attività finalizzata a mettere in contratto l’autore del reato principale e il terzo acquirente. L’ultimo comma dell’art. 648 c.p. estende la punibilità “anche quando l’autore del delitto, da cui il denaro o le cose provengono, non è imputabile o non è punibile ovvero quando manchi una condizione di procedibilità riferita a tale delitto”.

Riciclaggio (articolo 648-bis del codice penale).

L’art. 648-bis c.p. sanziona chiunque “fuori dei casi di concorso nel reato, sostituisce o trasferisce denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto non colposo, ovvero compie in relazione ad essi altre operazioni, in modo da ostacolare l’identificazione della loro provenienza delittuosa”.

La pena è aumentata quando il fatto è commesso nell’esercizio di un’attività professionale ed è diminuita se il denaro, i beni o le altre utilità provengono da delitto per il quale è stabilita la pena della reclusione inferiore nel massimo a cinque anni. Segue, nel quarto comma dell’articolo in esame, un richiamo all’ultimo comma dell’art. 648 che estende il principio per cui la disposizione è applicabile “anche quando l’autore del delitto, da cui il denaro o le cose provengono, non è imputabile o non è punibile ovvero quando manchi una condizione di procedibilità riferita a tale delitto”.

Lo scopo dell’incriminazione del reato di riciclaggio è quello di impedire che gli autori dei reati possano far fruttare i capitali illegalmente acquisiti, rimettendoli in circolazione come capitali ormai “ripuliti” (conformemente alla definizione di riciclaggio contenuta nella legislazione inglese

“money laundering” e francese “blanchiment d’argent”) e perciò investibili anche in attività economiche produttive lecite. In tal modo, la norma incriminatrice persegue anche un ulteriore obiettivo, vale a dire scoraggiare la stessa commissione dei reati principali, mediante le barriere fraposte alla possibilità di sfruttarne i proventi.

Per “sostituzione” si intende la condotta consistente nel rimpiazzare il denaro, i beni o le altre utilità di provenienza illecita con valori diversi; il “trasferimento” consiste nella condotta tendente a ripulire il denaro, i beni o le altre utilità mediante il compimento di atti negoziali, mentre le “operazioni” idonee ad ostacolare l’identificazione dell’illecita provenienza possono essere considerate (tutte) quelle in grado di intralciare l’accertamento, da parte della autorità giudiziaria, della provenienza delittuosa dei valori provenienti dal reato. Come sopra visto, al delitto si ricollegano un’aggravante e un’attenuante. L’aggravante è ravvisata nei confronti di chi compie il reato esercitando un’attività professionale della quale, quindi, abusa. L’attenuante attiene al reato presupposto e tiene conto dell’esigenza di ridurre una pena edittale molto pesante in casi in cui, in sostanza, si riciclano utilità e si ostacola l’identificazione di proventi che conseguono a delitti non gravi. Per quanto attiene la realizzabilità del reato di riciclaggio mediante omissione, la condotta omissiva può essere fatta rientrare nell’ambito della fattispecie di riciclaggio in forza dell’art. 40, secondo comma, c.p. secondo il quale “non impedire un evento che si ha l’obbligo giuridico di impedire equivale a cagionarlo”.

Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (articolo 648-ter del codice penale).

L’art. 648-ter c.p. sanziona la condotta di “chiunque, fuori dei casi di concorso nel reato e dei casi previsti dagli articoli 648 e 648-bis, impiega in attività economiche o finanziarie denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto”.

Anche in questa fattispecie, è prevista la circostanza aggravante dell’esercizio di un’attività professionale ed è esteso ai soggetti l’ultimo comma dell’art. 648, ma la pena è diminuita se il fatto è di particolare tenuità.

L’inserimento nel codice penale del delitto in esame nasce dal rilievo che i profitti della criminalità organizzata debbono essere contrastati tenendo conto di una duplice prospettiva: mentre in un primo momento occorre impedire che il c.d. “denaro sporco”, frutto dell’illecita accumulazione, venga trasformato in denaro pulito, in un secondo momento è necessario fare in modo che il capitale, pur così emendato dal vizio di origine, non possa trovare un legittimo impiego. La condotta, espressa dall’inciso “impiega in attività economiche o finanziarie”, consente due rilievi. Da un lato il riferimento specifico alle attività finanziarie intende con evidenza coinvolgere la vasta cerchia di intermediari, bancari e non, i quali operano in questo campo, dall’altro lato tale coinvolgimento, a titolo di concorso nel reato, è favorito dal verbo “impiegare” la cui accezione è più ampia rispetto al termine “investire”, che suppone un impiego finalizzato a particolari obiettivi, ed esprime il significato di “usare comunque”. Il richiamo al concetto di “attività” per indicare il settore di investimento (economia o finanza) consente di escludere la funzione meramente professionale (sanitaria, educativa, ecc.), dove ha assoluta prevalenza l’aspetto intellettuale; non naturalmente quando essa si accompagna ad una struttura di tipo imprenditoriale.

Esclusi i profili professionali, è opportuno porre in rilievo che il termine in esame consente del pari di non comprendere nella sfera di operatività della norma gli impieghi di denaro od altre utilità che abbiano carattere occasionale o sporadico. Inoltre la funzione integrativa e, per così dire residuale dell’illecito in esame emerge dal rilievo che esso resta escluso, oltretutto, come indicato nel caso di concorso nei reati presupposti, altresì quando risultino realizzate le ipotesi criminose degli artt. 648 e 648-bis.

Autoriciclaggio (articolo 648-ter 1 del codice penale)

Si applica la pena della reclusione da due a otto anni e della multa da euro 5.000 a euro 25.000 a chiunque, avendo commesso o concorso a commettere un delitto non colposo, impiega, sostituisce, trasferisce, in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative, il denaro, i beni o le altre utilità provenienti dalla commissione di tale delitto, in modo da ostacolare concretamente l'identificazione della loro provenienza delittuosa.

Si applica la pena della reclusione da uno a quattro anni e della multa da euro 2.500 a euro 12.500 se il denaro, i beni o le altre utilità provengono dalla commissione di un delitto non colposo punito con la reclusione inferiore nel massimo a cinque anni.

Si applicano comunque le pene previste dal primo comma se il denaro, i beni o le altre utilità provengono da un delitto commesso con le condizioni o le finalità di cui all'articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, e successive modificazioni. Fuori dei casi di cui ai commi precedenti, non sono punibili le condotte per cui il denaro, i beni o le altre utilità vengono destinate alla mera utilizzazione o al godimento personale. La pena è aumentata quando i fatti sono commessi nell'esercizio di un'attività bancaria o finanziaria o di altra attività professionale. La pena è diminuita fino alla metà per chi si sia efficacemente adoperato per evitare che le condotte siano portate a conseguenze ulteriori o per assicurare le prove del reato e l'individuazione dei beni, del denaro e delle altre utilità provenienti dal delitto.

Questa ipotesi di reato è configurabile in capo alla società in quanto colpisce chi reimpiega il profitto illecito, derivante dalla commissione di altri reati, in attività economiche e imprenditoriali, non è invece punita la condotta di colui che impiega il profitto del reato per le proprie spese personali.

Delitti informatici e trattamento illecito dei dati

La Legge n. 48 del 18 marzo 2008, in particolare con l'articolo 7, introducendo nel D.Lgs. 231/01 l'art. 24-bis, ha esteso la responsabilità amministrativa dell'ente, (al ricorrere di un vantaggio o di un interesse per quest'ultimo) alle seguenti fattispecie di reato:

- Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico (Art. 615-ter C.P.);
- Detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici (Art. 615-quater C.P.);
- Diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico (Art. 615-quinquies C.P.);
- Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche (Art. 617-quater C.P.);
- Installazione di apparecchiature atte ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni informatiche o telematiche (Art. 617-quinquies C.P.);
- Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici (Art. 635-bis C.P.);
- Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità (Art. 635-ter C.P.);
- Danneggiamento di sistemi informatici o telematici (Art. 635-quater C.P.);
- Danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità (Art. 635-quinquies C.P.);
- Frode informatica del soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica (Art. 640-quinquies C.P.);
- Documenti informatici (Art. 491-bis C.P.)

Si tratta di fattispecie la cui realizzazione può avvenire esclusivamente (o, quanto meno, in via prevalente) nell'ambito dell'area della banca funzionalmente deputata a curare i sistemi informatici e di telecomunicazione e, comunque, presuppone una profonda conoscenza di tali sistemi.

Le condotte prese in esame possono essere ricondotte alle seguenti categorie:

- accesso illegale (intenzionalmente e senza diritto) a tutto o a parte di un sistema informatico;
- attentato all'integrità di un sistema informatico o telematico o dei dati in esso contenuti (danneggiamento, cancellazione, deterioramento, alterazione o soppressione) effettuato intenzionalmente e senza autorizzazione;
- intercettazione intenzionale e illecita di comunicazioni informatiche o telematiche;
- uso intenzionale e senza autorizzazione (consistente nella produzione, vendita, ottenimento per l'uso, importazione, diffusione e in ogni altra forma di messa a disposizione) di dispositivi specialmente concepiti per consentire l'accesso a tutto o a parte di un sistema informatico (parole chiave, codici di accesso o strumenti analoghi) o che, comunque, possano favorire la commissione dei delitti sopraelencati;
- falsità riguardante un documento informatico pubblico o privato; frode realizzata da soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica al fine di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto o di arrecare ad altri un danno.

La pena per taluni dei reati indicati risulta aggravata nel caso in cui il comportamento illecito sia commesso in danno di un sistema informatico o telematico utilizzato dallo Stato o da altro ente pubblico o, comunque, di pubblica utilità.

Delitti di criminalità organizzata

I reati introdotti dall'art. 2, comma 29, della L.15 luglio 2009 n. 94, richiamati dall'art. 24 ter D. Lgs. 231/01, sono:

- Associazione per delinquere (art. 416 c.p.);
- Associazioni di tipo mafioso anche straniere (art. 416 bis c.p.);
- Delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dall'art. 416 bis c.p. ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni di tipo mafioso;
- Scambio elettorale politico mafioso (art. 416 ter c.p.);
- Sequestro di persona a scopo di estorsione (630 c.p.);
- Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti e psicotrope (art. 74 DPR 309/90);
- Delitti di illegale fabbricazione, introduzione nello Stato, messa in vendita, cessione, detenzione e porto in luogo pubblico o aperto al pubblico di armi da guerra o tipo guerra o parti di esse, di esplosivi, di armi clandestine nonché di più armi comuni da sparo escluse quelle previste dall'art. 2, comma 3, L. 110/1975 (art. 407 comma 2 lettera a) numero 5) c.p.p.).

Delitti in materia di violazione del diritto d'autore

I delitti in materia di violazione del diritto d'autore sono richiamati dall'articolo 25-novies del d.lgs. 231/2001.

Articolo 171, comma 1, lett. a-bis) e comma 3 della legge 22 aprile 1941, n. 633

Tale norma reprime la condotta di chi, senza averne diritto, a qualsiasi scopo e in qualsiasi forma, mette a disposizione del pubblico, immettendola in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, un'opera dell'ingegno protetta, o parte di essa.

Articolo 171-bis della legge 22 aprile 1941, n. 633

La norma in esame prevede due ipotesi di reato:

- al primo comma, viene punita la condotta di chi duplica, per trarne profitto, programmi per elaboratore o ai medesimi fini importa, distribuisce, vende, detiene a scopo commerciale o imprenditoriale o concede in locazione programmi contenuti in supporti non contrassegnati dalla Società italiana degli autori ed editori (SIAE). È altresì perseguito penalmente il medesimo comportamento se inerente a qualsiasi mezzo inteso unicamente a consentire o facilitare la rimozione arbitraria o l'elusione funzionale di dispositivi applicati a protezione di un programma per elaboratori;
- al secondo comma, viene punita la condotta di chi, al fine di trarne profitto, su supporti non contrassegnati SIAE riproduce, trasferisce su altro supporto, distribuisce, comunica, presenta o dimostra in pubblico il contenuto di una banca di dati o esegue l'estrazione o il reimpiego della banca di dati in violazione delle disposizioni di legge, ovvero distribuisce, vende o concede in locazione una banca di dati.

Articolo 171-ter della legge 22 aprile 1941, n. 633

Il comma primo della norma in esame punisce una serie di condotte se realizzate per un uso non personale e a fini di lucro; nello specifico sono sanzionate:

- l'abusiva duplicazione, riproduzione, trasmissione o diffusione in pubblico con qualsiasi procedimento, in tutto o in parte, di un'opera dell'ingegno destinata al circuito televisivo, cinematografico, della vendita o del noleggio di dischi, nastri o supporti analoghi ovvero di ogni altro supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive assimilate o sequenze di immagini in movimento;
- l'abusiva riproduzione, trasmissione o diffusione in pubblico, con qualsiasi procedimento, di opere o parti di opere letterarie, drammatiche, scientifiche o didattiche, musicali o drammatico-musicali, ovvero multimediali, anche se inserite in opere collettive o composite o banche dati;
- fuori dai casi di concorso nella duplicazione o riproduzione, l'introduzione nel territorio dello Stato, la detenzione per la vendita o la distribuzione, la distribuzione, la messa in commercio, la concessione in noleggio o la cessione a qualsiasi titolo, la proiezione in pubblico, la trasmissione a mezzo della televisione con qualsiasi procedimento, la trasmissione a mezzo della radio, il far ascoltare in pubblico le duplicazioni o riproduzioni abusive di cui sopra;
- la detenzione per la vendita o la distribuzione, la messa in commercio, la vendita, il noleggio, la cessione a qualsiasi titolo, la proiezione in pubblico, la trasmissione a mezzo della radio o della televisione con qualsiasi procedimento, di videocassette, musicassette, qualsiasi supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive o sequenze di immagini in movimento, o altro supporto per il quale è prescritta, ai sensi della legge sul diritto d'autore, l'apposizione di contrassegno da parte della SIAE, privi del contrassegno medesimo o dotati di contrassegno contraffatto o alterato;

- la ritrasmissione o diffusione con qualsiasi mezzo di un servizio criptato ricevuto per mezzo di apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni ad accesso condizionato, in assenza di accordo con il legittimo distributore;
- l'introduzione nel territorio dello Stato, la detenzione per la vendita o la distribuzione, la distribuzione, la vendita, la concessione in noleggio, la cessione a qualsiasi titolo, la promozione commerciale, l'installazione di dispositivi o elementi di decodificazione speciale che consentono l'accesso ad un servizio criptato senza il pagamento del canone dovuto;
- la fabbricazione, importazione, distribuzione, vendita, noleggio, cessione a qualsiasi titolo, pubblicizzazione per la vendita o il noleggio, la detenzione per scopi commerciali di attrezzature, prodotti o componenti ovvero la prestazione di servizi che abbiano la prevalente finalità o l'uso commerciale di eludere efficaci misure tecnologiche di prevenzione ovvero siano principalmente progettati, prodotti, adattati o realizzati con la finalità di rendere possibile o facilitare l'elusione di predette misure;
- l'abusiva rimozione o alterazione delle informazioni elettroniche che identificano l'opera o il materiale protetto, nonché l'autore o qualsiasi altro titolare dei diritti ai sensi della legge sul diritto d'autore, ovvero la distribuzione, l'importazione a fini di distribuzione, la diffusione per radio o per televisione, la comunicazione o la messa a disposizione del pubblico di opere o altri materiali protetti dai quali siano state rimosse o alterate le suddette informazioni elettroniche.

Il secondo comma della norma in esame invece punisce:

- l'abusiva riproduzione, duplicazione, trasmissione, diffusione, vendita, messa in commercio, cessione a qualsiasi titolo o importazione di oltre cinquanta copie o esemplari di opere tutelate dal diritto d'autore e da diritti connessi;
- la comunicazione al pubblico, a fini di lucro e in violazione delle disposizioni sul diritto di comunicazione al pubblico dell'opera, mediante connessioni di qualsiasi genere, di un'opera dell'ingegno protetta dal diritto d'autore, o parte di essa;
- la realizzazione di un comportamento previsto dal comma 1 da parte di chi esercita in forma imprenditoriale attività di riproduzione, distribuzione, vendita, commercializzazione o importazione di opere tutelate dal diritto d'autore e da diritti connessi;
- la promozione o l'organizzazione delle attività illecite di cui al comma primo.

Il terzo comma prevede un'attenuante se il fatto è di particolare tenuità, mentre il comma quarto prevede alcune pene accessorie, ovvero la pubblicazione della sentenza di condanna, l'interdizione da una professione o da un'arte, l'interdizione temporanea dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese e la sospensione per un periodo di un anno della concessione o autorizzazione di diffusione radiotelevisiva per l'esercizio dell'attività produttiva o commerciale.

Articolo 171-septies della legge 22 aprile 1941, n. 633

La norma in analisi prevede l'applicazione della pena comminata per le condotte di cui al comma 1 dell'art. 171-ter anche per:

- i produttori o importatori dei supporti non soggetti al contrassegno SIAE, i quali non comunicano alla medesima entro trenta giorni dalla data di immissione in commercio sul territorio nazionale o di importazione i dati necessari alla univoca identificazione dei supporti medesimi;
- chiunque dichiari falsamente l'avvenuto assolvimento degli obblighi derivanti dalla normativa sul diritto d'autore e sui diritti connessi, salvo che il fatto non costituisca più grave reato.

Articolo 171-octies della legge 22 aprile 1941, n. 633

La norma in esame reprime – qualora il fatto non costituisca più grave reato - la condotta di chi, a fini fraudolenti, produce, pone in vendita, importa, promuove, installa, modifica, utilizza per uso pubblico e privato apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni audiovisive ad accesso condizionato effettuate via etere, via satellite, via cavo, in forma sia analogica sia digitale. Si intendono ad accesso condizionato tutti i segnali audiovisivi trasmessi da emittenti italiane o estere in forma tale da rendere gli stessi visibili esclusivamente a gruppi chiusi di utenti selezionati dal soggetto che effettua l'emissione del segnale, indipendentemente dalla imposizione di un canone per la fruizione di tale servizio.

Reato di Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria

I reati di “*induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria*” sono richiamati dall’articolo 25-decies del d.lgs. 231/2001

L’art. 377-*bis* c.p. sanziona le condotte poste in essere da chiunque, facendo ricorso ai mezzi della violenza, della minaccia o della “*offerta o promessa di denaro o di altra utilità*”, induca a non rendere dichiarazioni, ovvero a renderle mendaci, coloro che sono chiamati a rendere, davanti alla autorità giudiziaria, dichiarazioni utilizzabili in un procedimento penale, nel caso in cui abbiano facoltà di non rispondere.

Delitti commessi in violazione delle norme sulla tutela dell'ambiente

I delitti commessi in violazione delle norme sulla tutela dell'ambiente sono richiamati dall'articolo 25-undecies del d.lgs. 231/2001.

In data 18 Agosto 2011 è entrato in vigore il D. Lgs, n. 121 del 7 luglio 2011, rubricato “Attuazione della direttiva 2008/99/CE relativa all'inquinamento provocato dalle navi e all'introduzione di sanzioni per violazioni”. Mediante tale provvedimento sono state inserite due nuove disposizioni nell'ambito del codice penale e sono state ricomprese numerose fattispecie previste dal D. Lgs. n. 52 del 3.4.2006 (cd. Codice dell'Ambiente) nel novero dei cd. “reati presupposto” di cui alla sezione III del D. Lgs. n. 231/01.

Tra le principali fattispecie che possono essere considerate in relazione all'attività posta in essere dalla Banca, si evidenziano:

- la “gestione rifiuti non autorizzati”, art. 256;
- la “violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari”, art. 258;
- il “traffico illecito di rifiuti”, art. 259;
- le “attività organizzate propedeutiche al traffico illecito di rifiuti”, art. 260;
- Violazione delle disposizione in tema di sistema informatico di controllo della tracciabilità dei Rifiuti - SISTRI, art. 260 bis.
- In relazione a tali fattispecie illecite – volte a perseguire chiunque effettui un'attività di raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio ed intermediazione di rifiuti, in mancanza delle prescritte autorizzazioni, iscrizioni e comunicazioni – si ritiene astrattamente ipotizzabile una qualche forma di responsabilità a carico della Società, anche a titolo di concorso con fornitori terzi eventualmente incaricati di porre in essere tali attività di trattamento e smaltimento dei rifiuti.

La Legge n.68 del 22 maggio 2015 ha introdotto, infine, ulteriori disposizioni in materia di reati ambientali, prevedendo all'interno del codice penale il nuovo Titolo VI-bis che contempla i delitti di:

- Inquinamento ambientale (Art. 452-bis c.p.);
- Disastro ambientale (Art. 452-quater c.p.);
- Delitti colposi contro l'ambiente (Art. 452 - quinquies c.p.);
- Traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività (Art. 452- sexies c.p.);
- Circostanze aggravanti (Art. 452-opties c.p.).

Reato di Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare

Il reato di “*Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare*” è richiamato dall’articolo 25-duodecies del d.lgs. 231/2001.

Lavoro subordinato a tempo determinato e indeterminato (Art. 22, D.Lgs.286/98)

1. In ogni provincia è istituito presso la prefettura-ufficio territoriale del Governo uno sportello unico per l'immigrazione, responsabile dell'intero procedimento relativo all'assunzione di lavoratori subordinati stranieri a tempo determinato ed indeterminato.

2. Il datore di lavoro italiano o straniero regolarmente soggiornante in Italia che intende instaurare in Italia un rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato o indeterminato con uno straniero residente all'estero deve presentare allo sportello unico per l'immigrazione della provincia di residenza ovvero di quella in cui ha sede legale l'impresa, ovvero di quella ove avrà luogo la prestazione lavorativa:

a) richiesta nominativa di nulla osta al lavoro;

b) idonea documentazione relativa alle modalità di sistemazione alloggiativa per il lavoratore straniero;

c) la proposta di contratto di soggiorno con specificazione delle relative condizioni, comprensiva dell'impegno al pagamento da parte dello stesso datore di lavoro delle spese di ritorno dello straniero nel Paese di provenienza;

d) dichiarazione di impegno a comunicare ogni variazione concernente il rapporto di lavoro.

3. Nei casi in cui non abbia una conoscenza diretta dello straniero, il datore di lavoro italiano o straniero regolarmente soggiornante in Italia può richiedere, presentando la documentazione di cui alle lettere b) e c) del comma 2, il nulla osta al lavoro di una o più persone iscritte nelle liste di cui all'articolo 21, comma 5, selezionate secondo criteri definiti nel regolamento di attuazione.

4. Lo sportello unico per l'immigrazione comunica le richieste di cui ai commi 2 e 3 al centro per l'impiego di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469, competente in relazione alla provincia di residenza, domicilio o sede legale. Il centro per l'impiego provvede a diffondere le offerte per via telematica agli altri centri ed a renderle disponibili su sito INTERNET o con ogni altro mezzo possibile ed attiva gli eventuali interventi previsti dall'articolo 2 del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181. Decorso venti giorni senza che sia stata presentata alcuna domanda da parte di lavoratore nazionale o comunitario, anche per via telematica, il centro trasmette allo sportello unico richiedente una certificazione negativa, ovvero le domande acquisite comunicandole altresì al datore di lavoro. Ove tale termine sia decorso senza che il centro per l'impiego abbia fornito riscontro, lo sportello unico procede ai sensi del comma 5.

5. Lo sportello unico per l'immigrazione, nel complessivo termine massimo di quaranta giorni dalla presentazione della richiesta, a condizione che siano state rispettate le prescrizioni di cui al comma 2 e le prescrizioni del contratto collettivo di lavoro applicabile alla fattispecie, rilascia, in ogni caso, sentito il questore, il nulla osta nel rispetto dei limiti numerici, quantitativi e qualitativi determinati a norma dell'articolo 3, comma 4, e dell'articolo 21, e, a richiesta del datore di lavoro, trasmette la documentazione, ivi compreso il codice fiscale, agli uffici consolari, ove possibile in via telematica. Il nulla osta al lavoro subordinato ha validità per un periodo non superiore a sei mesi dalla data del rilascio.

5-bis. Il nulla osta al lavoro è rifiutato se il datore di lavoro risulti condannato negli ultimi cinque anni, anche con sentenza non definitiva, compresa quella adottata a seguito di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per:

a) favoreggiamento dell'immigrazione clandestina verso l'Italia e dell'emigrazione clandestina dall'Italia verso altri Stati o per reati diretti al reclutamento di persone da destinare alla prostituzione o allo sfruttamento della prostituzione o di minori da impiegare in attività illecite;

b) intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro ai sensi dell'articolo 603-bis del codice penale;

c) reato previsto dal comma 12. (2)

5-ter. Il nulla osta al lavoro è, altresì, rifiutato ovvero, nel caso sia stato rilasciato, è revocato se i documenti presentati sono stati ottenuti mediante frode o sono stati falsificati o contraffatti ovvero qualora lo straniero non si rechi presso lo sportello unico per l'immigrazione per la firma del contratto di soggiorno entro il termine di cui al comma 6, salvo che il ritardo sia dipeso da cause di forza maggiore. La revoca del nulla osta è comunicata al Ministero degli affari esteri tramite i collegamenti telematici. (2)

6. Gli uffici consolari del Paese di residenza o di origine dello straniero provvedono, dopo gli accertamenti di rito, a rilasciare il visto di ingresso con indicazione del codice fiscale, comunicato dallo sportello unico per l'immigrazione. Entro otto giorni dall'ingresso, lo straniero si reca presso lo sportello unico per l'immigrazione che ha rilasciato il nulla osta per la firma del contratto di soggiorno che resta ivi conservato e, a cura di quest'ultimo, trasmesso in copia all'autorità consolare competente ed al centro per l'impiego competente.

(...) (3)

8. Salvo quanto previsto dall'articolo 23, ai fini dell'ingresso in Italia per motivi di lavoro, il lavoratore extracomunitario deve essere munito del visto rilasciato dal consolato italiano presso lo Stato di origine o di stabile residenza del lavoratore.

9. Le questure forniscono all'INPS e all'INAIL, tramite collegamenti telematici, le informazioni anagrafiche relative ai lavoratori extracomunitari ai quali è concesso il permesso di soggiorno per motivi di lavoro, o comunque idoneo per l'accesso al lavoro, e comunicano altresì il rilascio dei permessi concernenti i familiari ai sensi delle disposizioni di cui al titolo IV; l'INPS, sulla base delle informazioni ricevute, costituisce un «Archivio anagrafico dei lavoratori extracomunitari», da condividere con altre amministrazioni pubbliche; lo scambio delle informazioni avviene in base a convenzione tra le amministrazioni interessate. Le stesse informazioni sono trasmesse, in via telematica, a cura delle questure, all'ufficio finanziario competente che provvede all'attribuzione del codice fiscale. (4)

10. Lo sportello unico per l'immigrazione fornisce al Ministero del lavoro e delle politiche sociali il numero ed il tipo di nulla osta rilasciati secondo le classificazioni adottate nei decreti di cui all'articolo 3, comma 4.

11. La perdita del posto di lavoro non costituisce motivo di revoca del permesso di soggiorno al lavoratore extracomunitario ed ai suoi familiari legalmente soggiornanti. Il lavoratore straniero in possesso del permesso di soggiorno per lavoro subordinato che perde il posto di lavoro, anche per dimissioni, può essere iscritto nelle liste di collocamento per il periodo di residua validità del permesso di soggiorno, e comunque, salvo che si tratti di permesso di soggiorno per lavoro stagionale, per un periodo non inferiore a sei mesi. Il regolamento di attuazione stabilisce le modalità di comunicazione ai centri per l'impiego, anche ai fini dell'iscrizione del lavoratore straniero nelle liste di collocamento con priorità rispetto a nuovi lavoratori extracomunitari.

11-bis. Lo straniero che ha conseguito in Italia il dottorato o il master universitario di secondo livello, alla scadenza del permesso di soggiorno per motivi di studio, può essere iscritto nell'elenco anagrafico previsto dall'articolo 4 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 7 luglio 2000, n. 442, per un periodo non superiore a dodici mesi, ovvero, in presenza dei requisiti previsti dal presente testo unico, può chiedere la conversione in permesso di soggiorno per motivi di lavoro. (5)

12. Il datore di lavoro che occupa alle proprie dipendenze lavoratori stranieri privi del permesso di soggiorno previsto dal presente articolo, ovvero il cui permesso sia scaduto e del quale non sia stato chiesto, nei termini di legge, il rinnovo, revocato o annullato, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa di 5000 euro per ogni lavoratore impiegato. (6)

12-bis. Le pene per il fatto previsto dal comma 12 sono aumentate da un terzo alla metà:

- a) se i lavoratori occupati sono in numero superiore a tre;
- b) se i lavoratori occupati sono minori in età non lavorativa;
- c) se i lavoratori occupati sono sottoposti alle altre condizioni lavorative di particolare sfruttamento di cui al terzo comma dell'articolo 603-bis del codice penale. (7)

12-ter. Con la sentenza di condanna il giudice applica la sanzione amministrativa accessoria del pagamento del costo medio di rimpatrio del lavoratore straniero assunto illegalmente. (7)

12-quater. Nelle ipotesi di particolare sfruttamento lavorativo di cui al comma 12-bis, è rilasciato dal questore, su proposta o con il parere favorevole del procuratore della Repubblica, allo straniero che abbia presentato denuncia e cooperi nel procedimento penale instaurato nei confronti del datore di lavoro, un permesso di soggiorno ai sensi dell'articolo 5, comma 6. (7)

12-quinquies. Il permesso di soggiorno di cui al comma 12-quater ha la durata di sei mesi e può essere rinnovato per un anno o per il maggior periodo occorrente alla definizione del procedimento penale. Il permesso di soggiorno è revocato in caso di condotta incompatibile con le finalità dello stesso, segnalata dal procuratore della Repubblica o accertata dal questore, ovvero qualora vengano meno le condizioni che ne hanno giustificato il rilascio. (7)

13. Salvo quanto previsto per i lavoratori stagionali dall'articolo 25, comma 5, in caso di rimpatrio il lavoratore extracomunitario conserva i diritti previdenziali e di sicurezza sociale maturati e può goderne indipendentemente dalla vigenza di un accordo di reciprocità al verificarsi della maturazione dei requisiti previsti dalla normativa vigente, al compimento del sessantacinquesimo anno di età, anche in deroga al requisito contributivo minimo previsto dall'articolo 1, comma 20, della legge 8 agosto 1995, n. 335.

14. Le attribuzioni degli istituti di patronato e di assistenza sociale, di cui alla legge 30 marzo 2001, n. 152, sono estese ai lavoratori extracomunitari che prestino regolare attività di lavoro in Italia.

15. I lavoratori italiani ed extracomunitari possono chiedere il riconoscimento di titoli di formazione professionale acquisiti all'estero; in assenza di accordi specifici, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentita la commissione centrale per l'impiego, dispone condizioni e modalità di riconoscimento delle qualifiche per singoli casi. Il lavoratore extracomunitario può inoltre partecipare, a norma del presente testo unico, a tutti i corsi di formazione e di riqualificazione programmati nel territorio della Repubblica.

16. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano ai sensi degli statuti e delle relative norme di attuazione.

Reato di razzismo e xenofobia - Reato di Propaganda e istigazione a delinquere per motivi di discriminazione razziale etnica e religiosa richiamato dall'articolo 25-terdecies del d.lgs. 231/2001

Tale reato è stato introdotto dal D. Lgs.21/2018 che ha contestualmente abrogato la precedente fattispecie delittuosa di Razzismo e xenofobia prevista l'art. 3, co. 3-bis, L. 654/1975.

Reato di Propaganda e istigazione a delinquere per motivi di discriminazione razziale etnica e religiosa

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito:

- a) con la reclusione fino ad un anno e sei mesi o con la multa fino a 6.000 euro chi propaga idee fondate sulla superiorità o sull'odio razziale o etnico, ovvero istiga a commettere o commette atti di discriminazione per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi;
- b) con la reclusione da sei mesi a quattro anni chi, in qualsiasi modo, istiga a commettere o commette violenza o atti di provocazione alla violenza per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi.

È vietata ogni organizzazione, associazione, movimento o gruppo avente tra i propri scopi l'incitamento alla discriminazione o alla violenza per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi. Chi partecipa a tali organizzazioni, associazioni, movimenti o gruppi, o presta assistenza alla loro attività, è punito, per il solo fatto della partecipazione o dell'assistenza, con la reclusione da sei mesi a quattro anni. Coloro che promuovono o dirigono tali organizzazioni, associazioni, movimenti o gruppi sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da uno a sei anni.

Si applica la pena della reclusione da due a sei anni se la propaganda ovvero l'istigazione e l'incitamento, commessi in modo che derivi concreto pericolo di diffusione, si fondano in tutto o in parte sulla negazione, sulla minimizzazione in modo grave o sull'apologia della Shoah o dei crimini di genocidio, dei crimini contro l'umanità e dei crimini di guerra, come definiti dagli articoli 6, 7 e 8 dello statuto della Corte penale internazionale.